

**Prot. n. 232 MD/PV/11**

**RELAZIONE  
DEL MAGISTRATO DIRIGENTE DEL TRIBUNALE UNICO  
SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2010**

**(predisposta *ex art. 6*, ultimo comma, della Legge qualificata  
30 ottobre 2003, n. 145)**

**DOTT. VALERIA PIERFELICI**

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	4
<b>1. Quadro generale relativo al lavoro giudiziario</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza</b> .....	<b>7</b>
<b>1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge e dei Giudici Amministrativi di I grado</b> .....	<b>11</b>
1.3.1. <i>Sezione Specializzata della giurisdizione ordinaria</i> .....	11
<b>I – Settore Civile, della tutela dei minori e della famiglia e commerciale</b> .....	16
<b>II – Settore Penale</b> .....	28
1.3.2. <i>Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa</i> .....	42
1.3.3. <i>Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado</i> .....	47
<b>1.4. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici Conciliatori e del Procuratore del Fisco</b> .....	<b>56</b>
<b>1.5. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali</b> .....	<b>66</b>
<b>2. Considerazioni sull'attività giudiziaria e proposte</b> .....	<b>74</b>
<b>3. Alcune questioni sugli uffici giudiziari</b> .....	<b>127</b>
<b>3.1. Situazione del personale amministrativo: riqualificazione e dotazione organica minima</b> .....	<b>127</b>

<b>3.2. Alcune iniziative sugli Uffici Giudiziari.....</b>	<b>130</b>
<b><i>ELENCO DEGLI ALLEGATI.....</i></b>	<b><i>135</i></b>

## **PREMESSA**

L'art. 6 della Legge qualificata 30 ottobre 2003, n. 145 impone al Magistrato Dirigente del Tribunale di presentare annualmente "al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado".

Tale documento è preordinato a consentire la valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento ed a suggerire proposte per il miglior funzionamento dell'amministrazione della Giustizia, ponendo la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ed il Consiglio Grande e Generale in condizione di apprestare gli interventi ritenuti opportuni.

Si deve evidenziare come nel 2010 abbiano assunto le funzioni di Commissario della Legge l'avv. Manlio Marsili (1° luglio 2010), in sostituzione dell'avv. Ceccarini, e l'avv. Simon Luca Morsiani (1° dicembre 2010).

Il Consiglio Giudiziario del 1° luglio 2010 ha confermato nell'incarico di Giudici per la Terza istanza il dott. Lamberto Emiliani ed il prof. Michele Sesta, e di Magistrato Dirigente la sottoscritta.

L'assetto del Tribunale è stato completato e rinforzato, e cominciano ad evidenziarsi i primi risultati sul versante della funzionalità e produttività, sui quali si darà conto nel prosieguo.

Si sono verificate, tuttavia, due vacanze, una delle quali segnalata da tempo.

E' cessato dall'incarico di Giudice Conciliatore al 31 dicembre 2010, per sopraggiunti limiti di età, l'avv. Raimondo Fattori: come già rappresentato nelle Relazioni relative al 2008 ed al 2009, nonché in separate note, vi è la necessità

improcrastinabile di risolvere il problema della vacanza del posto, al fine di evitare nuove disfunzioni, determinate dal blocco delle cause a lui assegnate, rispetto alle quali si può solo far fronte alle urgenze. Come si vedrà, l'avv. Fattori ha anche lasciato un cospicuo numero di fascicoli posti *pro servato*, per i quali deve essere emessa la sentenza: il ritardo nella copertura del posto è suscettibile di creare una nuova sacca di arretrato, al quale difficilmente si potrà porre rimedio tempestivamente, con la compromissione della funzionalità di un comparto che finora non aveva mai avuto problemi. Sarebbe oltremodo triste dover constatare come a fronte degli sforzi per eliminare gli arretrati che hanno condizionato l'operatività del Tribunale in questi anni, debbano provocarsi nuove sofferenze.

Purtroppo il 23 marzo 2011 è improvvisamente scomparso il dott. Costanzo: un amico ed un collega prezioso, con una personalità aperta e vivace, con un modo di fare unico, che provoca per la Magistratura una perdita incalcolabile sotto il profilo umano, oltre che professionale.

Dal punto di vista organizzativo, si sono imposti urgenti aggiustamenti, per far fronte al controllo preventivo di legittimità ed ai nuovi ricorsi giurisdizionali, ma esiste un considerevole arretrato per quanto concerne il deposito delle sentenze in ricorsi già discussi, che non può essere affatto smaltito con le attuali risorse.

Si ricorda, ancora una volta, che devono ancora essere nominati i Giudici per i rimedi straordinari, ed i Giudici per la responsabilità civile dei Magistrati, al fine dell'attuazione della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, per cui valgono tutte le considerazioni espresse nelle Relazioni relative agli anni scorsi.

## **1. QUADRO GENERALE RELATIVO AL LAVORO GIUDIZIARIO**

Si illustra per ciascun ruolo lo stato del lavoro giudiziario assegnato e svolto. Tale esposizione non può prescindere dalla considerazione dell'arretrato pregresso e delle situazioni di sofferenza che tuttora permangono. I dati sono stati forniti dalla Cancelleria, che li ha confrontati con quelli messi a disposizione dai Magistrati.

Viene prima esposto il lavoro svolto e, successivamente, sono predisposti quadri riassuntivi globali per settore e individuali per i singoli giudici, per meglio focalizzare gli aspetti rilevanti, anche in ragione dell'esercizio, da parte di alcuni di essi, di attribuzioni in settori diversi, in applicazione dell'art. 6, ultimo comma, della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.

### **1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza**

Nel 2010 il dott. Emiliani, quale giudice per la terza istanza esperto in materia penale ha pronunciato **n. 6 sentenze**, di cui n. 5 in ricorsi in materia di rogatorie internazionali. Non ha alcun arretrato.

Al prof. Sesta, invece, per quanto riguarda la **giurisdizione civile**, sono state trasmesse **n. 5 cause**, di cui n. 3 relative a ricorsi per la terza istanza e n. 2 afferenti all'eccezione di difetto di giurisdizione. Al 31 dicembre 2010 il prof. Sesta ha pronunciato **n. 3 sentenze**, e non ha arretrato, in quanto trattiene n. 2 ricorsi nei termini.

Relativamente alla **giurisdizione amministrativa**, al 31 dicembre 2010 gli sono stati trasmessi **n. 5 ricorsi** per la terza istanza, che si sono aggiunti ai n. 4 pendenti al 1° gennaio. Ha depositato **n. 5 sentenze**; tratteneva in decisione n. 4 ricorsi con sentenze da depositare nei termini.

### **1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello**

Per quanto riguarda l'**appello penale**, vi provvede il prof. Brunelli; il prof. Ferroni ed il prof. Guidi lo sostituiscono in caso di incompatibilità.

Nel 2010 sono state complessivamente depositate **n. 108 decisioni comprensive di sentenze ed ordinanze**, di cui n. 7 dal prof. Nobili (n. 3 sentenze e n. 4 ordinanze), n. 96 dal prof. Brunelli (n. 8 sentenze e n. 78 ordinanze, di cui n. 65 in procedimenti per rogatoria internazionale), n. 3 dal prof. Ferroni (tutte ordinanze) e n. 2 dal prof. Guidi (tutte ordinanze). Nel 2010 sono pervenuti n. 9 appelli.

Si evidenzia, altresì, che sono in carico al prof. Brunelli n. 3 sentenze da depositare, e n. 11 appelli, per n. 5 dei quali è stata già fissata l'udienza dibattimentale.

\*\*\*\*\*

\*

In ordine all'**appello civile** si evidenzia che al 31 dicembre 2010 sono state depositate **n. 59 sentenze d'appello**, di cui **n. 55 dal prof. Ferroni** (oltre a n. 12 ordinanze) e **n. 4 dal prof. Guidi** (oltre a n. 9 ordinanze). Rimangono da decidere **n. 44 cause civili e di conciliazione**, di cui **n. 39 costituenti arretrato**. Il prof. Ferroni ne ha assegnate n. 37 (di cui n. 5 nei termini), il prof. Guidi n. 2 (per le quali ha dichiarato la sua incompatibilità).

E' agevole comprendere come la situazione dell'appello civile sta via via risolvendosi, e ciò è evidente sol se si pone mente al fatto che ben n. 21 cause in *pro servato* sono state irrotulate nel 2010.

Le sentenze depositate nel 2010 hanno riguardato procedimenti iscritti nei seguenti anni:

1995	n. 1
2005	n. 5
2006	n. 9
2007	n. 9
2008	n. 18
2009	n. 14
2010	n. 3
Totale	n. 59

Le cause civili e di conciliazione **da decidere al 31 dicembre 2010** sono così suddivise in base all'anno di irrotulazione:

2001	n. 2
2004	n. 1
2007	n. 3
2008	n. 1
2009	n. 16
2010	n. 21
Totale	n. 44

#### **Tabella riassuntiva dell'appello civile**

<b>ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totale dei fascicoli a sentenza al 31 dicembre</b>	n. 43	n. 49	n. 98	n. 119	n. 64	n. 44	n. 48	n. 44
<b>Sentenze depositate</b>	n. 18	n. 22	n. 17	n. 51	n. 93	n. 61	n. 41	n. 59
<b>Sentenze in arretrato</b>	n. 32	n. 36	n. 86	n. 104	n. 49	n. 37	n. 39	n. 39

L'elenco del *pro servato* viene fornito in allegato (Allegato A).

\*\*\*\*\*

\*

Per quanto concerne l'**appello amministrativo** si deve ricordare che a partire dal 15 febbraio 2006 gli appelli sui ricorsi amministrativi sono assegnati al prof. Guido Guidi, mentre il prof. Ferroni provvede alle sostituzioni, in caso di incompatibilità del primo.

I dati forniti dalla Cancelleria della Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa relativi al 2010 sono i seguenti:

- sono state depositate **n. 9 sentenze su ricorsi giurisdizionali e n. 6 ordinanze su reclami** (tutte dal prof. Guidi);
- sono state depositate **n. 40 sentenze in materia di violazioni amministrative**, oltre a n. 4 decreti di archiviazione.
- relativamente ai ricorsi in appello, ne sono pervenuti n. 23; al 31 dicembre 2010 devono essere depositate n. 8 sentenze, nei termini.
- in ordine ai ricorsi per la violazione di sanzioni amministrative, ne sono pervenute 51, ed al 31 dicembre 2010 ne risultano pendenti n. 13, di cui n. 2 sospesi e per i restanti sono state fissate le udienze di discussione nel 2011, oltre a n. 27 ricorsi assegnati al prof. Ferroni, per i quali devono essere depositate le motivazioni, ed in relazione alle quali il Cancelliere ha dichiarato che “comunque le motivazioni, in un cospicuo numero di sentenze, sono già contenute, sia pure in forma succinta, nella parte che precede il dispositivo di cui si è già data lettura in udienza”.

### **1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge e dei Giudici Amministrativi di I grado.**

#### *1.3.1. Sezione Specializzata della giurisdizione ordinaria*

Si ricorda che, a seguito dell'assunzione dell'incarico da parte di nuovi Giudici, la distribuzione del lavoro giudiziario è complessivamente mutata.

Secondo la vigente distribuzione del lavoro per il 2010 sono stati assegnati al settore civile e commerciale a tempo pieno i Commissari della Legge dott. Pierfelici e avv. Felici, e settoriali competenze civili hanno continuato ad essere svolte dall'avv. Isabella Pasini (cause in materia tributaria, attribuzioni previste dalla legge in materia di enti morali); a partire dal 1° gennaio 2011 all'avv. Pasini sono state attribuite tutte le cause in materia di diritto di famiglia e minorile, ad eccezione dei divorzi, che rimangono assegnati alla dott. Pierfelici, mentre le cause ed i procedimenti pendenti, per il principio del giudice naturale, sono conservati dai giudici ai quali erano in precedenza assegnate.

All'istruttoria penale sono assegnati la prof. Laura Di Bona, l'avv. Manlio Marsili, la dott. Rita Vannucci e l'avv. Simon Luca Morsiani.

La dott. Vannucci, in conformità alle disposizioni del 19 febbraio e 3 agosto 2009, ha trattato i procedimenti per i reati tributari, bancari e finanziari, compreso riciclaggio e reati previsti dalla legge n. 92 del 2008 e successive modifiche, ad eccezione del reato di truffa ai danni dello Stato; con le disposizioni del 1° dicembre 2010 tali procedimenti, compresi quelli per truffa ai danni dello Stato, sono stati attribuiti all'avv. Simon Luca Morsiani, mentre la dott. Vannucci sino 1° giugno 2011 deve completare l'istruttoria dei procedimenti penali e le attività nelle rogatorie

internazionali passive assegnate, ivi compresa l'istruttoria per le *notitiae criminis* emergenti dalle predette rogatorie, per cui non riceve nuove assegnazioni; l'avv. Marsili e la prof. Di Bona si dividono, con l'apporto estremamente rilevante dell'Uditore avv. Antonella Volpinari, i procedimenti penali per tutti gli altri reati.

L'avv. Alberto Buriani e l'avv. Roberto Battaglino provvedono alla decisione penale.

Le rogatorie internazionali passive sono ora così distribuite: l'avv. Simon Luca Morsiani tratta le rogatorie passive per i reati tributari, bancari e finanziari, ivi compresa la truffa ai danni dello Stato; la dott. Vannucci tratta le rogatorie in materia di riciclaggio e per i reati diversi da quelli sopra indicati nelle quali, indipendentemente dal reato per il quale procede l'Autorità Giudiziaria estera, sono richiesti accertamenti ed acquisizioni di documentazione presso banche e finanziarie; all'avv. Buriani sono assegnati i procedimenti per le estradizioni e le restanti rogatorie internazionali passive, ad eccezione di quelle nelle quali, indipendentemente dal reato per il quale l'Autorità Giudiziaria estera procede, viene richiesta esclusivamente l'identificazione del soggetto che ha posto all'incasso assegni presso banche sammarinesi, che sono trattate dall'avv. Battaglino. Rimane ferma la regola che le richieste di assistenza giudiziaria avanzate dalle Autorità Giudiziarie estere relative a procedimenti penali interni già aperti competono al Giudice Inquirente assegnatario.

Con le disposizioni del 1° dicembre 2010 si è confermato che i Giudici assegnatari delle rogatorie internazionali passive sono tenuti ad aprire i procedimenti penali per i fatti di reato che emergono dalle stesse e per i quali sussiste la giurisdizione sammarinese, che sono attribuiti secondo le vigenti regole sulla distribuzione del lavoro; rilevata la necessità di realizzare il coordinamento delle indagini disposte dai singoli Giudici Inquirenti, per assicurare l'efficacia delle stesse, anche e soprattutto per consentire l'utile contrasto della criminalità organizzata, del riciclaggio, dei reati finanziari e tributari, nonché del finanziamento del terrorismo, e per tutelare i singoli Giudici interessati, è stata istituita la Commissione di coordinamento, composta dai Giudici Inquirenti e dal Magistrato Dirigente, con il compito di esaminare i casi e le

questioni che emergono nei singoli procedimenti penali e nelle rogatorie internazionali, e assicurare lo scambio puntuale delle informazioni tra i Giudici, ed a tal fine, è stato fatto obbligo anche ai Giudici che non sono membri della Commissione di fornire indicazioni e notizie acquisite attraverso i procedimenti per rogatoria a loro assegnati, relazionando al Magistrato Dirigente, mantenendo il più rigoroso riserbo, necessario per non pregiudicare l'esito delle indagini in corso; di costituire e mantenere un archivio consultabile esclusivamente dai membri della Commissione, nel quale confluiscono tutti i dati che emergono dalle indagini: la formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dalla Commissione; di pronunciarsi sulla opportunità della trattazione congiunta di procedimenti assegnati a Giudici diversi, qualora non sussista connessione soggettiva od oggettiva, stabilendo le modalità per il coordinamento delle indagini; di attuare il coordinamento con le Forze di Polizia, le Agenzie, gli Uffici e le altre Istituzioni coinvolte nella prevenzione e nella repressione dei reati; di porre in essere tutte le iniziative utili per assicurare l'efficacia della repressione penale, e di trattare di ogni altra questione che i singoli Giudici riterranno di sottoporre al suo esame.

Per quanto concerne le attribuzioni degli Uditori Commissariali, rispetto alle disposizioni del 3 agosto 2009 sono intervenute significative modifiche ed integrazioni.

L'avv. Massimiliano Simoncini, ultimato il lavoro di collaborazione per la stesura delle motivazioni delle sentenze per le cause civili in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale costituenti arretrato, nel periodo successivo alle dimissioni dell'avv. Ceccarini e sino all'assunzione delle funzioni da parte dell'avv. Marsili, ha coadiuvato l'avv. Battaglino nello studio di alcuni processi dibattimentali a rischio di prescrizione; dal mese di maggio 2010 è stato affiancato alla sottoscritta per lo svolgimento delle funzioni istruttorie (ivi comprese le udienze di trattazione e per l'assunzione delle prove) nei processi civili, e, alla fine del 2010, stava progressivamente ricevendo deleghe di trattazione che riguardano tutta l'istruttoria in diverse cause civili,

che vengono gestite in piena autonomia dall'Uditore; ha collaborato e collabora allo studio di alcune sentenze selezionate in ragione delle tematiche particolari coinvolte.

L'avv. Antonella Volpinari ha coadiuvato la prof. Di Bona, l'avv. Marsili e la dott. Vannucci. Con le disposizioni del 16 giugno 2010 è stato stabilito che la stessa debba ricevere la delega dai Giudici inquirenti, con separato provvedimento, "per lo svolgimento di tutti gli atti istruttori nei procedimenti penali per i seguenti reati: furto e danneggiamento commessi da ignoti; emissione di assegni a vuoto; lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale; in materia di circolazione stradale previsti dal codice della strada; truffa non aggravata; minaccia, ingiuria quando connessa alla minaccia; nonché previsti dalla legge 7 giugno 2010 n. 99. Tali procedimenti saranno conclusi dall'Uditore con la proposta di rinvio a giudizio, di decreto penale o di archiviazione. I giudici inquirenti ai quali i procedimenti sono assegnati secondo le disposizioni sulla distribuzione del lavoro avranno il dovere di verificare che il procedimento nel quale la delega viene impartita non presenti caratteri di speciale difficoltà, e avranno la facoltà, di iniziativa ovvero su richiesta dell'Uditore, di revocare la delega; [...] L'Uditore avv. Volpinari entrerà nei turni di reperibilità: è necessario, in ogni caso, che durante il turno sia sempre contattabile telefonicamente un Commissario della Legge, che, in caso di difficoltà o di problemi particolari, dovrà intervenire direttamente, anche impartendo all'Uditore le istruzioni per i provvedimenti da assumere". Pertanto, l'avv. Volpinari è entrata a pieno titolo nella distribuzione del lavoro relativo all'istruttoria penale, trattando i processi nelle materie sopra indicate in autonomia.

L'avv. Fabio Giovagnoli ha continuato ad affiancare l'avv. Felici nello svolgimento delle attribuzioni a lui demandate; gli sono state conferite deleghe per lo svolgimento delle udienze istruttorie relative all'assunzione di prove, e deleghe generali in forza delle quali gestisce cause civili e procedure concorsuali in piena autonomia; ha provveduto alla stesura di alcune sentenze; ha sostituito la sottoscritta in alcune udienze di trattazione in cause in materia di diritto di famiglia; ha partecipato alla preparazione del questionario per il 4° *round* di valutazione di Moneyval ed alle audizioni durante la

visita per quanto concerne le questioni relative agli enti morali ed ai trusts, e, per le stesse materie collabora con l'avv. Pasini.

Il dettaglio del lavoro svolto nel 2010 concretamente dagli Uditori sarà fornito nel prosieguo, dovendosi dare atto che il tirocinio sta comunque procedendo per l'acquisizione sempre più concreta dell'autonomia, sebbene sotto la vigilanza del Commissario della Legge.

## **I – Settore Civile, della tutela dei minori e della famiglia e commerciale**

Al 31 dicembre 2010 le **cause civili pendenti sono n. 885**, delle quali solo **n. 658 effettivamente pendenti**, vale a dire in istruttoria e comunque per le quali si dovrà provvedere alla emissione della sentenza, comprensive di **n. 45 cause in materia di lavoro subordinato**, iscritte nell'apposito registro e di **n. 4** cause per la responsabilità civile dei magistrati, che dovrebbero essere decise dal prof. Sacchetti a termini dell'art. 10 della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144: peraltro, come già più volte segnalato, il prof. Sacchetti è dimissionario ormai da tempo, per cui tali cause sono ferme, sebbene vi siano istanze delle parti su cui nessuno provvede. Si evince, pertanto, che il pendente costituente carico "reale" è costituito dal 74,35% delle cause pendenti (e cioè non ancora archiviate e, dunque, formalmente pendenti).

Nel 2010 sono state depositate **n. 195 sentenze civili**, di cui n. 124 dalla dott. Pierfelici, n. 51 dall'avv. Felici, e n. 20 dall'avv. Pasini.

L'arretrato al 31 dicembre 2010 è costituito da **n. 23 sentenze da depositare**, le quali possono essere così distinte sulla base della data dell'irrotulazione:

2005	n. 2
2006	n. 2
2007	n. 1
2008	n. 1
2009	n. 1
2010	n. 16

Si osserva che l'arretrato del periodo 2005-2008 è relativo interamente alle cause tributarie (n. 6). L'arretrato, invece, relativo a cause civili vertenti in materie diverse è pari a n. 17 cause, rilevando che la data più risalente del *pro servato* in queste ultime è il 12 febbraio 2009 .

#### **Tabella relativa all'arretrato civile in primo grado**

<b>ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Sentenze depositate</b>	n. 146	n. 226	n. 249	n. 195	n. 186	n. 193	n. 196	n. 195
<b>Arretrato</b>	n. 57	n. 55	n. 27	n. 30	n. 44	n. 44	n. 40	n. 23

Il *pro servato* nei termini al 31 dicembre 2010 è complessivamente pari a n. 17 cause, di cui n. 2 assegnate alla dott. Pierfelici, n. 13 all'avv. Felici e n. 2 all'avv. Pasini.

Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010 sono state iscritte a ruolo **n. 415** nuove cause civili (n. 389 cause civili più n. 26 cause in materia di lavoro subordinato privato), oltre a n. 33 procedimenti di esecuzione, per un totale di n. 448 procedimenti, cui si aggiungono n. 2 procedimenti relativi ad incidenti sulla competenza del Giudice Conciliatore. I dati nel periodo 1999-2010 (n. 425 nel 2009, n. 392 nel 2008, n. 417 nel 2007, n. 367 nel 2006, n. 456 nel 2005, n. 423 nel 2004, n. 457 nel 2003, n. 461 nel 2002, n. 403 nel 2001, n. 338 nel 2000, n. 370 nel 1999) mostrano un andamento oscillante e, per il 2010, in lieve diminuzione, dovendosi peraltro rilevare che quasi il 37,2% del ruolo riguarda cause civili in materia di diritto di famiglia.

Nello stesso periodo sono stati iscritti n. 172 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 113 già archiviati in corso dell'anno.

Nel 2010 sono state **archivate n. 368 cause civili**, iscritte in anni diversi.

Le **cause civili relative alla responsabilità dei magistrati** pendenti al 31 dicembre 2010 **sono n. 4**, di cui n. 2 del 2002 e n. 1 del 2003 e n. 1 del 2008.

La situazione del settore della giurisdizione civile contenziosa può, pertanto, essere riassunta secondo la tabella seguente:

**Tabella 1**  
**Pendente globale cause civili pendenti avanti al Commissario della Legge**

PENDENTE RISULTANTE DAL RUOLO	PENDENTE EFFETTIVO	SENTENZE DEPOSITATE	SENTENZE IN ARRETRATO	<i>PRO SERVATO</i> NEI TERMINI	CAUSE ARCHIVIAE	CAUSE ISCRITTE NEL 2010
<b>n. 885</b> cause	<b>n. 658</b> cause	<b>n. 195</b> sentenze	<b>n. 23</b> cause per le quali sono scaduti i termini di legge	<b>n. 17</b> cause	<b>n. 368</b> cause	<b>n. 415</b> cause

\*\*\*\*\*

\*

Per quanto attiene al Settore della **tutela dei minori e della famiglia**, si ricorda che il contenzioso è, per la maggior parte, relativamente tipizzato e destinato a risolversi in breve tempo con provvedimenti spesso di *routine*. A partire dal 1° gennaio 2007 le attribuzioni relative al diritto di famiglia (separazioni e divorzi) sono state trasferite alla dott. Pierfelici, che già si occupava delle cause in materia di filiazione, sì che, con l'accorpamento, è venuto meno da parte di alcuni giudici, l'esercizio congiunto di attribuzioni civili e penali. In tal modo, si sta attuando – di fatto – la creazione della Sezione della tutela dei minori e della famiglia, atteso che le attribuzioni di Giudice minorile in senso stretto sono esercitate dall'avv. Felici, mentre quelle di Giudice della

famiglia dalla dott. Pierfelici. Con la distribuzione del lavoro del 3 agosto 2009 le cause in materia di diritto di famiglia e minorile sono state assegnate all'avv. Pasini, esclusi, per il momento, i divorzi: si era peraltro precisato che tali attribuzioni sarebbero state effettivamente trasferite solo dopo lo smaltimento dell'arretrato nelle altre materie, e hanno pertanto continuato ad essere esercitate dalla dott. Pierfelici e dall'avv. Felici, sino al 31 dicembre 2010.

Al 31 dicembre 2010 risultano effettivamente pendenti n. 88 cause in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni.

Nel 2010 sono state iscritte a ruolo n. 145 cause in materia di separazione e divorzio, di cui n. 83 sono già state archiviate e n. 25 già definite, per cui al 31 dicembre 2010 ne rimangono pendenti effettivamente n. 37. Ne deriva, pertanto, che il pendente effettivo è pari al 25,5% circa delle cause pervenute nell'anno.

Le sentenze pronunciate in tali materie per cause pervenute nell'anno sono complessivamente n. 38, mentre le separazioni consensuali omologate n. 61, dato che conferma la relativa semplicità della maggior parte del contenzioso, che impone, peraltro, la tenuta di udienze di comparizione delle parti che comunque appesantiscono il ruolo.

Per quanto attiene alla tutela e protezione dei minori in senso stretto, e cioè ai procedimenti relativi ad osservazione e vigilanza da parte del Servizio Minori nonché affidamenti temporanei, si rileva che nel 2010 ne è pervenuto n. 1, mentre ne è cessato n. 1 per il conseguimento della maggiore età dell'affidato.

I dati relativi all'andamento delle cause in materia di diritto di famiglia sono forniti in allegato alla presente Relazione.

La situazione può pertanto essere così riassunta:

**Tabella 2**  
**Cause e procedimenti relativi al diritto di famiglia e minorile**

CAUSE ISCRITTE DAL 1/1 AL 31/12/2010	CAUSE CONCLUSE NEL 2010	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2010	AFFIDAMENTI TEMPORANEI E VIGILANZA SU MINORI PERVENUTI NEL 2010
<b>n. 145</b> cause	<b>n. 108</b> per cui sono pendenti al 31/12 n. 37 cause	<b>n. 38</b> sentenze	<b>n. 1</b> procedimenti

\*\*\*\*\*

\*

Il pendente globale relativo alle **procedure concorsuali è pari a n. 222 fascicoli**, mentre il pendente effettivo è pari a n. 185 procedure, in quanto per n. 37 è già stata depositata la sentenza. In questo settore si conferma la tendenza decisa verso l'aumento nel periodo 1998-2010 (n. 160 nel 2009, n. 155 nel 2008, n. 164 nel 2007, n. 147 nel 2006, n. 145 nel 2005, n. 133 nel 2004, n. 112 nel 2003, n. 95 nel 2002, n. 89 nel 2001, n. 78 nel 2000, n. 75 nel 1999, n. 70 nel 1998). Al 31 dicembre 2010 vi sono **n. 47** istanze di apertura di procedure concorsuali in attesa di essere definite (con il decreto di apertura ovvero con l'archiviazione), mentre sono state depositate **n. 10 sentenze**.

Nel corso del 2010 sono state aperte n. 35 procedure (anche relative ad istanze pervenute negli anni precedenti) e ne sono state chiuse n. 6. Sono pervenute n. 77 istanze di apertura, tutte evase o in corso di definizione, essendone ancora pendenti n. 39.

Vi sono n. 7 procedure nelle quali deve essere emessa la sentenza.

La situazione riassuntiva è, di conseguenza, quella riportata nello schema che segue:

**Tabella 3**  
**Pendente globale relativo alle procedure concorsuali**

PROCEDURE CONCORSUALI APERTE E TUTTORA PENDENTI	ISTANZE DI APERTURA IN ATTESA DI DEFINIZIONE	SENTENZE DEPOSITATE	PROCEDURE ARCHIViate
<b>n. 185</b> procedure per le quali deve ancora essere emessa la sentenza sullo stato attivo e passivo, sulle n. 222 aperte	<b>n. 47</b> istanze (che devono essere risolte: con decreto di apertura della procedura o con l'archiviazione)	<b>n. 10</b> sentenze depositate <b>n. 7 sentenze da depositare</b>	<b>n. 6</b> procedimenti archiviati

In allegato alla presente relazione seguono gli elenchi del *pro servato* del Commissario della Legge (Allegato B), nonché le tabelle del pendente effettivo globale suddiviso in relazione alla materia e all'anno di iscrizione della causa a ruolo (Allegato C), le tabelle comparative riferite al settore civile, con la disaggregazione dei dati relativi al diritto di famiglia (Allegato D), i prospetti riepilogativi delle procedure concorsuali (Allegato E), e relativi alle società, cooperative, consorzi ed enti morali (Allegato F).

\*\*\*\*\*

\*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Commissari della Legge in questo settore, si forniscono i dati che seguono.

## 1) DOTT. VALERIA PIERFELICI

Le cause civili assegnate alla dott. Pierfelici al 31 dicembre 2010 sono complessivamente **n. 446**, oltre a **n. 16** procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali è stato già emesso il provvedimento, e, dunque, in attesa di definizione delle procedure amministrative per poter procedere alla archiviazione, **n. 56** procedimenti relativi alla istruttoria d'appello, e **n. 31** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, un totale complessivo di **n. 549** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 317 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 129 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 31 esecuzioni iscritte nell'apposito registro.
- n. 56 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010 sono i seguenti:

- le sono state assegnate n. 294 cause civili iscritte nel ruolo del 2010, di cui n. 85 sono già state archiviate, n. 9 trasmesse ad altro giudice e n. 2 riunite ad altre; sono stati altresì assegnati n. 2 procedimenti relativi a questioni di competenza del Giudice Conciliatore, già definiti con sentenza; n. 18 fascicoli relativi alla istruttoria per gravami avverso provvedimenti emessi da altro magistrato, di cui n. 3 trasmessi per la sentenza e n. 1 archiviato; n. 25 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 6 già archiviate; n. 81 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 66 già archiviati: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2010 e pendenti al 31**

**dicembre 2010 è pertanto pari a n. 240, di cui n. 188 cause civili costituenti pendente effettivo.**

- sono state archiviate n. 236 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo (n. 168 del 2010), e n. 66 procedimenti di volontaria giurisdizione.
- **ha pronunciato n. 124 sentenze**, di cui n. 2 interlocutorie.
- alla data del 31 dicembre 2010 ha n. 2 cause in *pro servato*, nei termini, essendo la data più risalente della irrotulazione il 14 ottobre 2010.

Alla data del 31 dicembre 2010 non ha in carico alcuna istanza sulla quale non abbia provveduto, per cui non ha nulla di arretrato.

Per quanto riguarda il settore commerciale, le competono i provvedimenti in materia di società, cooperative e consorzi prescritti dalla legge, tra cui la decisione dei ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione dei Cancellieri, le liquidazioni, ivi comprese quelle *ex officio*.

- Le società complessivamente iscritte e vigenti al 31 dicembre 2010 sono n. 5.520; nel 2010 sono state iscritte n. 269 società, e radiate n. 181; sono n. 911 le liquidazioni, ivi comprese quelle aperte *ex officio*, di cui n. 411 aperte nel 2010.
- Le cooperative vigenti al 31 dicembre 2010 sono n. 68, i consorzi n. 4, le cooperative e consorzi agricoli n. 8.

Non ha mai avuto arretrato.

Alla data del 31 dicembre 2010 non ha istanze da evadere, avendo emesso tutti i provvedimenti conseguenti.

Le è stata assegnata **n. 1** procedura concorsuale per incompatibilità del Commissario Felici.

\*\*\*\*\*

\*

## 2) AVV. GILBERTO FELICI

Le cause civili assegnate all'avv. Felici al 31 dicembre 2010 sono complessivamente **n. 392**, oltre a **n. 86** procedimenti di volontaria giurisdizione, **n. 58** istruttorie d'appello, e **n. 27** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, per un totale complessivo di **n. 563** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente di tale Giudice è così strutturato:

- **n. 311 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 81 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 27 esecuzioni iscritte nell'apposito registro
- n. 58 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010:

- gli sono state assegnate n. 81 cause civili e n. 26 cause in materia di lavoro subordinato, di cui n. 12 già archiviate, n. 4 trasmesse ad altro Giudice e n. 1 riunita, n. 8 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 2 archiviate, n. 10 relative ad istruttoria d'appello, di cui n. 3 archiviate, e n. 91 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 47 già archiviati, n. 1 è allegato ad altro procedimento, e n. 4 riuniti: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2010 e pendenti al 31 dicembre 2010 è pertanto pari a n. 142, di cui n. 90 effettivi.**
- **ha pronunciato n. 51 sentenze.**
- sono state archiviate n. 123 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo, e n. 76 fascicoli di volontaria giurisdizione.

- alla data del 31 dicembre 2010 trattiene per la decisione n. 13 cause civili nei termini e n. 17 cause civili costituenti arretrato (si osserva che la data più risalente dell'irrotulazione è il 12 febbraio 2009).
- quale Magistrato del Lavoro gli compete la sorveglianza su n. 9 sindacati ed associazioni di categoria

Per quanto riguarda il settore commerciale, all'avv. Felici sono state affidate le procedure concorsuali, comprensive di quelle già pendenti al 20 novembre 2003.

I dati relativi alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- alla data del 31 dicembre 2010 **sono pendenti** n. 197 concorsi dei creditori e liquidazioni coattive, n. 4 concordati e n. 18 liquidazioni giudiziali dei beni, per un totale complessivo di **n. 219 procedure concorsuali aperte**. Di queste n. 37 sono di fatto concluse, in quanto manca esclusivamente il provvedimento di archiviazione, o comunque è stata già pronunciata la sentenza che rende esecutivo lo stato attivo e passivo e il progetto di graduazione.

Ne deriva, pertanto, che **il pendente effettivo risulta pari a n. 182 procedure concorsuali** (n. 219 – n. 37).

Vi sono poi **n. 46 istanze di creditori** in relazione alle quali deve essere ancora assunto il provvedimento (di apertura della procedura ovvero di archiviazione), ma che non costituiscono arretrato.

L'avv. Felici ha depositato **n. 10 sentenze di esecutorietà dello stato attivo e passivo e di omologazione di concordati**, alla redazione delle quali ha collaborato attivamente l'Uditore avv. Fabio Giovagnoli, ed anche dell'Uditore avv. Massimiliano Simoncini; ha aperto n. 37 procedure concorsuali, e ne ha chiuse n. 6 con il passaggio degli atti all'archivio. Rimangono da depositare **n. 7 sentenze di esecutorietà dello stato attivo e passivo**.

\*\*\*\*\*

\*

### 3) AVV. ROBERTO BATTAGLINO

Le cause civili assegnate all'avv. Battaglino e pendenti al 31 dicembre 2010 sono complessivamente n. 3, tutte relative a divorzi, alle quali si aggiungono n. 2 procedimenti esecutivi, ed il pendente effettivo è pari a **n. 1** causa.

I dati relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010 sono i seguenti:

- sono state archiviate n. 2 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo.
- non ha pronunciato sentenze.
- alla data del 31 dicembre 2010 non trattiene alcuna causa in *pro servato*

\*\*\*\*\*

\*

### 4) DOTT. GIUSEPPE COSTANZO

A seguito di contemporanea incompatibilità dei Commissari avv. Felici e Pierfelici, gli sono state assegnate nel 2009 **n. 2** cause civili e **n. 1** causa in materia di lavoro subordinato, tutte definite, o comunque in esecuzione, oltre a **n. 2** istruttorie per gravami su provvedimenti emessi da altro giudice, e **n. 1** procedimento esecutivo iscritto nell'apposito registro, che seguiva con l'apporto dell'Uditore avv. Giovagnoli.

\*\*\*\*\*

\*

### 5) AVV. ISABELLA PASINI

In materia civile e commerciale le è stata assegnata la sorveglianza sugli enti morali, associazioni e fondazioni, oltre alle residue funzioni assegnate all'Autorità

giudiziaria dalla legge sui trusts; tratta le cause civili in materia tributaria, e le sono state trasferite le cause nella stessa materia in *pro servato* avanti all'avv. Felici, in attuazione delle determinazioni già illustrate al Consiglio Grande e Generale e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia; le sono state assegnate alcune cause civili e procedure concorsuali a seguito della contemporanea incompatibilità dell'avv. Felici e della dott. Pierfelici.

Il lavoro giudiziario può essere così riassunto:

- assegnate **n. 2** procedure concorsuali e n. 1 istanza di apertura del giudiziale concorso, in corso di definizione, mentre ne ha archiviate n. 2.
- **pendenti n. 38** cause civili (n. 14 iscritte a ruolo nel 2010), per n. 12 nelle quali è stata già emessa la sentenza, per cui il pendente effettivo è costituito da **n. 26** cause civili.
- **n. 20 sentenze depositate**, di cui n. 1 interlocutoria.
- cause in materia tributaria in *pro servato*: **n. 8**, di cui n. 6 costituenti arretrato, già assegnate all'avv. Felici. E' stato demandato all'avv. Massimiliano Simoncini di predisporre apposita relazione, contenente la trattazione degli aspetti in fatto ed in diritto, propedeutica alla redazione della sentenza.
- nel 2010 sono state archiviate n. 7 cause civili, iscritte a ruolo negli anni precedenti.

Alla data del 31 dicembre 2010 risultano iscritte e vigenti

- n. 330 associazioni, di cui n. 12 in liquidazione
- n. 50 enti ecclesiastici
- n. 83 fondazioni, di cui n. 9 in liquidazione
- n. 2 enti non lucrativi (fondazioni bancarie)

## **II – Settore Penale**

Come già riferito, attendono ora allo svolgimento delle funzioni inquirenti in materia penale i Commissari della Legge dott. Vannucci, prof. Di Bona, avv. Marsili e avv. Morsiani, mentre l'Uditore Commissariale avv. Antonella Volpinari ha assegnato per delega generale procedimenti penali che gestisce in maniera autonoma; le funzioni penali decidenti sono svolte dall'avv. Buriani, sino al 1° aprile 2010 dall'avv. Ceccarini e da quella data dall'avv. Battaglino, che in precedenza aveva svolto funzioni istruttorie.

### ***A) Istruttoria penale***

Il 2010 per l'istruttoria penale è stato un anno importante in ragione del fatto che è entrata a regime definitivo la legge 17 giugno 2008 n. 93, essendo stato eliminato l'arretrato. Il riferimento dettagliato sugli effetti dell'applicazione della legge richiamata verrà fornito nel prosieguo.

Al fine di indicare il quadro del lavoro effettivo, verranno scorporati dal numero dei procedimenti pendenti, quelli relativi ai reati di furto, falsità in monete e danneggiamento commessi da ignoti ed ai reati di emissione di assegni a vuoto, conformemente anche a quanto indicato nella Relazione annuale sullo stato della giustizia dal precedente Magistrato Dirigente, ove si chiarisce che per tali procedimenti non vi è lavoro effettivo sotto il profilo della qualità, ma solo quantitativo. Si deve poi ricordare che il numero dei rinvii a giudizio non dà luogo ad un pari numero di processi pervenuti al dibattimento, atteso che, come si vedrà, soprattutto per i reati di emissione di assegni a vuoto viene operata la riunione di tutti i procedimenti pendenti contro lo stesso soggetto, per cui il rinvio a giudizio comprende tutte le condotte.

Ciò premesso si evidenzia che al 31 dicembre 2010 risultano pendenti complessivamente **n. 646 procedimenti penali**, oltre a n. 45 procedimenti per reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti e n. 15 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il pendente effettivo (n. 646 procedimenti) è così strutturato in relazione all'anno di iscrizione a ruolo:

2008	n. 6
2009	n. 130
2010	n. 510

Nel corso del 2010 sono stati conclusi, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo: a) con **rinvio a giudizio n. 112** procedimenti penali; b) con **decreto penale, provvedimento di ammissione alla oblazione volontaria o perdono giudiziale n. 98** procedimenti; c) con provvedimento di **archiviazione n. 259** procedimenti.

Sono stati altresì depositati n. 35 rinvii a giudizio per reati di emissione di assegni a vuoto e n. 341 provvedimenti di archiviazione per reati commessi da ignoti (furto, danneggiamento e spendita di moneta falsa) e per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 sono stati iscritti n. 1505 nuovi procedimenti penali (n. 1.458 nel 2009, n. 1.331 nel 2008, n. 1.441 nel 2007, n. 1.438 nel 2006, n. 1.375 nel 2005, n. 1.322 nel 2004, n. 1.588 nel 2003, n. 1.141 nel 2002, n. 1.056 nel 2001, n. 1.170 nel 2000, n. 1.221 nel 1999, e n. 1.665 nel 1998). Il dato relativo ai reati per emissione di assegni a vuoto, pari a n. 195 è apparentemente in aumento (erano n. 166 nel 2009, n. 184 nel 2008, n. 198 nel 2007, n. 432 nel 2006, n. 456 nel 2005, n. 478 nel 2004, n. 667 nel 2003, n. 283 nel 2002, n. 262 nel 2001, n. 177 nel 2000, n. 225 nel 1999). Il numero dei reati di furto e danneggiamento e falsità in moneta commessi da ignoti è pari a n. 598 (erano n. 530 nel 2009, n. 591 nel 2008, n. 519 nel

2007, n. 438 nel 2006, n. 455 nel 2005, n. 390 nel 2004, n. 285 nel 2003, n. 471 nel 2002, n. 514 nel 2001, n. 591 nel 2000 e n. 484 nel 1999), con una timida ripresa in crescita. Ne deriva che i procedimenti penali “effettivi” iscritti nel 2010 sono **n. 762**, pari al 50,6% del totale.

La situazione riassuntiva del lavoro giudiziario relativo alla istruttoria penale per il 2010 è, pertanto, la seguente:

**Tabella 1**  
**Situazione globale del lavoro nell’istruttoria penale**

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI AL 31/12/10	RINVII A GIUDIZIO	ARCHIVIAZIONI	DECRETI PENALI, OBLAZIONI VOLONTARIE E PERDONO GIUDIZIALE
<b>n. 646 effettivi</b> oltre n. 60 per reati commessi da ignoti e per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 112 effettivi</b> oltre n. 35 per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 259 effettivi</b> oltre n. 341 per reati commessi da ignoti	<b>n. 98</b> provvedimenti

I dati disaggregati relativi ai titoli di reato e all’anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti penali pendenti in istruttoria, di quelli definiti con rinvio a giudizio, con decreto penale e con archiviazione sono forniti in allegato alla presente Relazione (Allegato G), assieme ai grafici relativi ai reati per emissione di assegni a vuoto e quelli commessi da ignoti.

\*\*\*\*\*

\*

Per quanto concerne le rogatorie internazionali, nel 2010 sono pervenute **n. 197** richieste di assistenza giudiziaria internazionale, tutte evase con l'emissione del provvedimento di *exequatur*, o comunque per le quali sono stati adottati i provvedimenti necessari, anche se non per tutte sono stati eseguiti gli atti istruttori richiesti, come emerge dalle tabelle riportate nell'Allegato H.

E' opportuno segnalare che tra le rogatorie n. 3 sono pervenute dalla Francia, n. 1 dall'Inghilterra, n. 1 dal Principato di Monaco, n. 2 dalla Svizzera, n. 1 dalla Repubblica Ceca, n. 1 dalla Turchia, e tutte le altre dall'Italia.

La situazione riassuntiva, è, pertanto, la seguente:

**Tabella 2**  
**Rogatorie internazionali**

<b>RICHIESTE PERVENUTE</b>	<b>DA EVADERE AL 31/12/2010</b>
<b>n. 197</b>	<b>n. 0</b>

I prospetti relativi alle rogatorie sono forniti in allegato (Allegato H).

\*\*\*\*\*

\*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Commissari della Legge in questo settore si forniscono i dati che seguono.

**1) AVV. ALBERTO BURIANI**

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Buriani al 31 dicembre 2010 sono **n. 63**.

Sono stati definiti, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010:

- **n. 4 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 2 procedimenti con provvedimento di archiviazione**, oltre a n. 3 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **n. 17 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale**

Nel corso del 2010 gli sono stati assegnati **n. 2 procedimenti penali** riferiti a *notitiae criminis* per reato di riciclaggio apprese da rogatorie internazionali a lui attribuite, per uno dei quali è già stato depositato il rinvio a giudizio.

Svolge le funzioni di Giudice dell'Esecuzione penale.

A far tempo dal 1° dicembre 2009 è stato incaricato delle procedure di estradizione e delle rogatorie internazionali, ad eccezione di quelle per reati di riciclaggio e reati bancari, finanziari e tributari, e di quelli relativi a reati diversi per i quali siano chiesti atti istruttori diversi dalle indagini bancarie e finanziarie.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010:

- sono pervenute **n. 62** richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

\*\*\*\*\*

\*

## **2) PROF. LAURA DI BONA**

Si ricorda che la prof. Di Bona ha assunto le funzioni il 3 agosto 2009.

I procedimenti penali pendenti a carico della prof. Di Bona al 31 dicembre 2010 sono **n. 135**.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2010, tenuto conto che i dati sono comprensivi anche dei procedimenti istruiti e definiti dall'Uditore avv. Antonella Volpinari:

- **n. 14 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 92 procedimenti con provvedimento di archiviazione.**
- **n. 8 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale**

Nel corso del 2010 le sono stati assegnati **n. 195 procedimenti penali**. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 101.

Le sono state assegnate, per connessione con procedimenti penali interni, **n. 4 rogatorie passive**, evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

\*\*\*\*\*

\*

### **3) AVV. ROBERTO BATTAGLINO**

All'avv. Battaglino sono state assegnate le funzioni decidenti penali dal 1 luglio 2010, ed ha mantenuto per l'istruttoria quelli assegnati sino a quella data.

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Battaglino al 31 dicembre 2010 sono **n. 88**, cui si aggiungono n. 3 procedimenti per i reati di emissione di assegni a vuoto, nonché relativi a furti, danneggiamenti e falsità in monete commessi da ignoti.

Sono stati definiti, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010:

- **n. 77 procedimenti con rinvio a giudizio** (oltre a n. 35 provvedimenti di rinvio a giudizio per il reato di emissione di assegni a vuoto)
- **n. 123 procedimenti con provvedimento di archiviazione** (oltre a n. 88 provvedimenti di archiviazione per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 211 per i reati di furto, danneggiamento e spendita di moneta falsa commessi da ignoti).
- **n. 61 con decreto penale o con il perdono giudiziale o con ingiunzione amministrativa**

Nel corso del 2010 gli sono stati assegnati **n. 172 procedimenti penali**, oltre a n. 218 relativi ai reati commessi da ignoti, e comprensivi delle indagini per suicidi. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 63, cui si aggiungono n. 1 procedimento per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 7 per reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti.

In ordine all'esecuzione penale, ha dichiarato di avere emesso n. 1 provvedimento significativo (non ripetitivo), causato da detenzione per espiazione pena.

Gli sono state assegnate **n. 55 rogatorie internazionali**, evase.

\*\*\*\*\*

\*

#### **4) DOTT. RITA VANNUCCI**

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010:

- sono pervenute **n. 53** richieste di assistenza giudiziaria internazionale
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

Per quanto concerne le funzioni istruttorie, i procedimenti penali pendenti a carico della dott. Vannucci al 31 dicembre 2010 sono **n. 26** più n. 1 pratica penale.

Sono stati definiti, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010:

- **n. 4 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 20 procedimenti con provvedimento di archiviazione.**

Nel corso del 2010 le sono stati assegnati **n. 14 procedimenti penali**, di cui ne risultano pendenti n. 12.

\*\*\*\*\*

\*

#### 5) AVV. VITTORIO CECCARINI

L'avv. Ceccarini ha curato l'esecuzione delle rogatorie internazionali limitatamente a quelle nelle viene richiesta alla identificazione del presentatore di assegni presso istituti bancari.

Dal 1° gennaio al 1 aprile 2010:

- sono pervenute **n. 15** richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

\*\*\*\*\*

\*

#### 6) AVV. MANLIO MARSILI

L'avv. Marsili ha assunto l'incarico il 1° luglio 2010.

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Marsili al 31 dicembre 2010 sono **n. 235**, di cui n. 122 per il reato di uso indebito di carte di credito, oltre a n. 30 procedimenti per reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti e n. 12 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2010, tenuto conto che i dati sono comprensivi anche dei procedimenti istruiti e definiti dall'Uditore avv. Antonella Volpinari:

- **n. 8 procedimenti con provvedimento di archiviazione**, oltre a n. 6 per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 33 per i reati commessi da ignoti.
- **n. 4 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale**
- **n. 13 procedimenti con rinvio a giudizio.**

Nel corso del 2010 gli sono stati assegnati **n. 246 procedimenti penali**. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 235.

Gli sono state assegnate, per connessione con procedimenti penali interni, **n. 3 rogatorie passive**, evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

\*\*\*\*\*

\*

#### **7) AVV. SIMON LUCA MORSIANI**

L'avv. Morsiani ha assunto l'incarico il 1° dicembre 2010, e gli sono stati assegnati i procedimenti penali in materia di riciclaggio, per reati tributari, bancari e finanziari, nonché le rogatorie internazionali per i reati tributari, bancari e finanziari, ad eccezione di quelle per il reato di riciclaggio.

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Morsiani al 31 dicembre 2010 sono **n. 5**, tutti per il reato di riciclaggio e pendenti al 31 dicembre 2010.

Al 31 dicembre 2010:

- sono pervenute **n. 5** richieste di assistenza giudiziaria internazionale
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

## ***B) Decisione penale***

Le funzioni relative alla decisione penale sono state affidate all'avv. Buriani e all'avv. Ceccarini e, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, all'avv. Battaglino. In ragione della sussistenza di situazioni di contemporanea incompatibilità, alcuni procedimenti sono stati assegnati anche all'avv. Marsili, mentre l'avv. Felici trattiene un procedimento penale a lui assegnato nel 2009, e tuttora in corso per cause a lui non imputabili.

Si deve nuovamente ricordare che la differenza tra i dati della decisione penale e quelli dei rinvii a giudizio in istruttoria è dovuto al fatto che questi ultimi sono relativi ai singoli processi iscritti a ruolo, senza tenere conto dei provvedimenti di riunione per connessione soggettiva: alla riunione consegue infatti la definizione con un unico dibattimento e con un'unica sentenza di tutti i procedimenti riuniti. Inoltre, si deve evidenziare che una ulteriore ragione della discrepanza si deve al fatto che i Giudici inquirenti considerano conclusa l'istruttoria alla data del provvedimento di rinvio, mentre è solo con il deposito presso la Cancelleria che il processo passa alla fase della decisione, ed il fascicolo entra a far parte del carico di lavoro del Giudice decidente.

Nel 2010 sono pervenuti alla decisione penale, a seguito di rinvio a giudizio dei giudici inquirenti, **n. 99** procedimenti, oltre a n. 73 per il reato di emissione di assegni a vuoto. Il pendente per dibattimenti già fissati ma da celebrare o da concludere con la sentenza, con riferimento ai rinvii pervenuti anche negli anni precedenti, è costituito da n. 133 processi, oltre n. 170 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il numero dei dibattimenti celebrati e definiti con la sentenza è pari a **n. 192**, di cui n. 100 per il reato di emissione di assegni a vuoto (n. 6 dall'avv. Ceccarini, n. 121 dall'avv. Battaglino, n. 64 dall'avv. Buriani e n. 1 dall'avv. Marsili), mentre quello delle

sentenze penali di primo grado depositate in cancelleria con le motivazioni è identico, per cui non sussistono sentenze da depositare.

Tutti i dibattimenti sono stati fissati; per alcuni si sono resi necessari rinvii, anche ripetuti, in ragione della complessità del processo.

Sinteticamente il quadro riassuntivo del lavoro giudiziario è il seguente:

**Tabella 1**  
**Quadro riassuntivo della decisione penale**

RINVII PERVENUTI NEL 2010	DIBATTIMENTI DA CELEBRARE	DIBATTIMENTI CELEBRATI NEL 2010	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2010	DIBATTIMENTI DA FISSARE (ARRETRATO)	SENTENZE DA DEPOSITARE
<b>n. 99</b> oltre a n. 73 processi per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 133</b> oltre a n. 170 processi per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 192</b> di cui n. 100 per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 192</b> , di cui n. 100 per il reato di emissione di assegni a vuoto	<b>n. 0</b>	<b>n. 0</b>

I dati dettagliati relativi ai procedimenti penali in decisione viene fornito in allegato (Allegato I).

\*\*\*\*\*

\*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici si osserva quanto segue:

## 1) AVV. ROBERTO BATTAGLINO

Il quadro del lavoro svolto dall'avv. Roberto Battaglino nel periodo 1 aprile-31 dicembre 2010 può essere così riassunto:

- **n. 28 rinvii a giudizio** pendenti al 31 dicembre 2010, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti, oltre a n. 82 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **n. 7 rinvii a giudizio** pervenuti nel 2010, oltre n. 50 processi in precedenza assegnati all'avv. Ceccarini, cui si aggiungono n. 2 rinvii per il reato di emissione di assegni a vuoto, oltre a n. 172 in precedenza assegnati all'avv. Ceccarini
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare o rinviati senza pervenire a sentenza: n. 39** oltre n. 59 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione: n. 29**, oltre a n. 92 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **sentenze depositate: n. 29**, oltre n. 92 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- tutti i dibattimenti relativi a processi pervenuti nel 2010 sono stati fissati.

Alla data del 31 dicembre 2010 non aveva sentenze da depositare.

\*\*\*\*\*

\*

## 2) AVV. VITTORIO CECCARINI

Nel periodo 1 gennaio-1 aprile 2010 il quadro del lavoro da lui svolto può essere così riassunto:

- **n. 120 rinvii a giudizio** pendenti al 1 aprile 2010, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti, oltre a n. 195 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione: n. 6.**

- **sentenze depositate: n. 6.**
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare o rinviati senza pervenire a sentenza: n. 32** oltre n. 46 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Alla data del 1 aprile 2010 non aveva sentenze da depositare.

\*\*\*\*\*

\*

### 3) **AVV. ALBERTO BURIANI**

Ha assunto le funzioni di giudice decidente a partire dal 3 agosto 2009.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 il quadro del lavoro da lui svolto può essere così riassunto:

- **n. 102 rinvii a giudizio** pendenti al 31 dicembre 2010, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti, oltre a n. 88 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **n. 91 rinvii a giudizio** pervenuti nel 2010, oltre n. 67 processi in precedenza assegnati all'avv. Ceccarini, cui si aggiungono n. 71 rinvii per il reato di emissione di assegni a vuoto, oltre a n. 23 in precedenza assegnati all'avv. Ceccarini
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare o rinviati senza pervenire a sentenza: n. 31** oltre n. 4 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione: n. 56**, oltre a n. 8 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **sentenze depositate: n. 56**, oltre n. 8 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- tutti i dibattimenti relativi a processi pervenuti nel 2010 sono stati fissati.

Alla data del 31 dicembre 2010 non aveva sentenze da depositare.

\*\*\*\*\*

\*

#### **4) AVV. MANLIO MARSILI**

Nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2010 a seguito dell'incompatibilità contemporanea dall'avv. Buriani e dell'avv. Battaglino

- **n. 4 rinvii a giudizio** assegnati, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti.
- **dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione: n. 1.**
- **sentenze depositate: n. 1.**
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare: n. 3**

Alla data del 31 dicembre 2010 non aveva sentenze da depositare.

\*\*\*\*\*

\*

#### **5) AVV. GILBERTO FELICI**

Nel corso del 2009 è stato assegnato all'avv. Felici **n. 1** procedimento penale per la decisione a seguito dell'astensione dell'avv. Vittorio Ceccarini e per l'incompatibilità di tutti gli altri Commissari. Si tratta di un procedimento il cui rinvio a giudizio è stato depositato il 13 febbraio 2007, la prima udienza dibattimentale si è tenuta il 26 settembre 2007, e vi sono stati, prima dell'astensione dell'avv. Ceccarini, ben n. 12 rinvii. Tale procedimento è tuttora pendente a seguito della presentazione di reiterate istanze di riconsunzione dei giudici.

### *1.3.2. Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa*

Deve essere ricordato che tra le competenze assegnate al Tribunale amministrativo vi è il controllo della legittimità sugli atti amministrativi nonché la giurisdizione sui ricorsi, e che dall'esercizio associato di tali attribuzioni in capo ad uno stesso magistrato sorgono incompatibilità (art. 28, comma 3, della legge 28 giugno 1989 n. 68).

Ciò premesso, si deve evidenziare che con la distribuzione del lavoro del 3 agosto 2009 e per effetto dell'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. Pasini il 26 ottobre 2009, alla medesima è stato assegnato il controllo preventivo di legittimità su tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli in materia urbanistica, per i quali esercita le funzioni giurisdizionali in caso di ricorsi, mentre al dott. Costanzo erano rimasti i ricorsi amministrativi sulle restanti materie ed il controllo preventivo di legittimità sugli atti in materia urbanistica.

A seguito della improvvisa e prematura scomparsa del dott. Costanzo, il controllo preventivo di legittimità è stato assegnato al Giudice Conciliatore avv. Giovanni Belluzzi (peraltro già incaricato degli incombenti urgenti nelle cause di conciliazione in precedenza affidate all'avv. Fattori), mentre l'avv. Pasini è stata incaricata di trattare e decidere i ricorsi giurisdizionali per i quali sono già state fissate udienze di trattazione, ivi comprese le eventuali richieste di sospensiva, e quelli iscritti a ruolo a far tempo dal 22 marzo 2011. Non è stato possibile con le attuali risorse assegnare i ricorsi trattenuti per la decisione dal dott. Costanzo (n. 54), che rimangono a costituire arretrato sino alla nomina di un sostituto.

Sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria della Sezione Specializzata della giurisdizione amministrativa del Tribunale Unico risulta il quadro seguente.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 sono stati assegnati al Giudice Amministrativo di primo grado **n. 45 ricorsi**, oltre a n. 62 pendenti all'inizio dell'anno.

Sono state **depositate n. 33 sentenze**, oltre a n. 2 decreti di archiviazione del procedimento. Restano da depositare n. 68 sentenze.

In sede di **controllo preventivo di legittimità sono stati emessi n. 3.298 provvedimenti**, cui si aggiungono n. 5 dichiarazioni di incompetenza e n. 437 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 16 rimessione di atti all'Amministrazione e n. 1 dichiarazione di inefficacia.

Il quadro del lavoro espletato può essere così riassunto:

**Tabella 1**  
**Quadro riassuntivo del lavoro svolto**  
**dalla Sezione Specializzata della giurisdizione amministrativa**

RICORSI ASSEGNATI NEL 2010	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2010	SENTENZE DA DEPOSITARE O RICORSI DA DEFINIRE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
<b>n. 45</b> ricorsi	<b>n. 33</b>	<b>n. 68</b>	<b>n. 3.298</b> , oltre a n. 5 dichiarazioni di incompetenza, n. 437 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 16 rimessione alla PA, e n. 1 dichiarazione di inefficacia

I dati relativi all'arretrato in questo settore sono indicati nell'Allegato P alla presente Relazione.

\*\*\*\*\*

\*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici, i rilievi sono quelli che seguono.

### 1) DOTT. GIUSEPPE COSTANZO

Al dott. Costanzo erano stati assegnati i ricorsi giurisdizionali in tutte le materie, ad eccezione di quella urbanistica, per la quale svolgeva il controllo preventivo di legittimità. Nel 2009 gli sono state attribuite alcune cause civili tutte definite, per le quali devono essere disposti alcuni atti esecutivi, per l'incompatibilità contemporanea dei Commissari della Legge Pierfelici e Felici, che curava con l'aiuto dell'Uditore avv. Giovagnoli.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 è il seguente:

- **ricorsi assegnati:** n. 35, oltre a n. 61 pendenti al 1 gennaio 2010, per un totale di **n. 96 ricorsi**.
- **sentenze depositate:** **n. 30**, oltre n. 2 decreti di archiviazione del ricorso per rinuncia;
- **sentenze da depositare:** **n. 64**.

Dal 29 ottobre 2009 ha svolto le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti in materia edilizia ed urbanistica: ha emesso n. 159 pronunce, di cui n. 1 di illegittimità, n. 10 ordinanze di rinvio per chiarimenti e n. 3 dichiarazioni di incompetenza.

Egli ha svolto inoltre le funzioni di Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, per la quale ha riferito di avere ricevuto n. 185 richieste, di cui n. 7 non

evase, nonché di Presidente della Commissione di Controllo per la finanza pubblica, nell'esercizio della quale ha dichiarato di avere esaminato, nel 2010, n. 1.613 pratiche.

\*\*\*\*\*

\*

## **2) AVV. ISABELLA PASINI**

Come già ricordato, l'avv. Pasini ha assunto l'incarico il 26 ottobre 2009, e, oltre alle attribuzioni amministrative, svolge anche le funzioni previste dalla legge in materia di enti morali, e le sono assegnate le cause civili in materia tributaria, oltre ad alcune procedure concorsuali e cause civili per incompatibilità contemporanea dei Commissari della Legge Pierfelici e Felici.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 è il seguente:

- **ricorsi assegnati:** n. 10, oltre a n. 1 pendente al 1 gennaio 2010, per un totale di **n. 11 ricorsi**.
- **sentenze depositate:** **n. 3**.
- **sentenze da depositare:** **n. 4**.

Dal 29 ottobre 2009 svolge le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti in tutte le materie diverse da quella edilizia ed urbanistica: ha emesso n. 3.138 pronunce, di cui n. 3 di illegittimità, oltre a n. 427 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 16 rimessioni di atti alla P.A., n. 16 dichiarazioni di incompetenza e n. 1 dichiarazione di inefficacia.

\*\*\*\*\*

\*

### **3) AVV. RAIMONDO FATTORI**

L'avv. Fattori ha svolto il controllo preventivo di legittimità dal mese di marzo 2006 sino al 26 ottobre 2009.

Il quadro del lavoro svolto nel 2010 è il seguente:

- provvedimenti emessi in sede di controllo preventivo di legittimità: n. 1, relativo ad un atto per il quale erano stati richiesti chiarimenti in precedenza.

### *1.3.3. Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado*

Al fine di consentire la valutazione dei carichi di lavoro assegnati a singoli Giudici di primo grado, vengono forniti specchietti riassuntivi alla data del 31 dicembre 2010.

Si evidenzia che sono indicati esclusivamente i procedimenti costituenti pendente “effettivo” e, dunque, per il civile, detratte le delibazioni, le rogatorie, le esecuzioni, le istruttorie d’appello, le terze istanze ed i rimedi straordinari, ecc., mentre per il penale dell’istruttoria il dato è stato defalcato dei procedimenti relativi ai reati di emissione di assegni a vuoto nonché di furto, falsità in monete e danneggiamento commessi da ignoti, e per il penale dibattimentale sono segnalati i processi per reati di emissione di assegni a vuoto ed i rinvii dei dibattimenti già fissati e non ancora conclusi.

Nella prima riga è indicato il lavoro effettivamente pendente affidato al 31 dicembre 2010, nella seconda riga il lavoro svolto dal singolo Giudice, mentre nella terza riga, invece, l’arretrato, o comunque il lavoro in attesa di essere espletato ma per il quale non sono ancora scaduti i termini di legge.

**Tabella A – Lavoro giudiziario dott. Valeria Pierfelici**

CAUSE CIVILI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	SOCIETÀ, COOPERATIVE E CONSORZI E PROCEDURE CONCORSUALI
- <b>n. 317</b> cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	<b>n. 16</b> procedure pendenti	<b>n. 5.520</b> società, di cui <b>n. 911</b> in liquidazione; <b>n. 68</b> cooperative; <b>n. 4</b> consorzi; <b>n. 8</b> cooperative e consorzi agricoli.  <b>n. 1</b> procedura concorsuale
- <b>n. 124</b> sentenze depositate	<b>tutte evase</b>	
- <b>nessun arretrato</b>  - <b>n. 2</b> cause in <i>pro servato</i> nei termini	<b>nessun arretrato</b>	<b>nessun arretrato</b>

**Tabella B – Lavoro giudiziario avv. Vittorio Ceccarini**

(fino al 31 marzo 2010)

ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
- <b>n. 15</b> rogatorie pervenute	- <b>n. 32</b> dibattimenti rinviati e non conclusi con la decisione, oltre a n. 46 per il reato di emissione di assegni a vuoto - <b>n. 6</b> dibattimenti celebrati nel 2010 conclusi con la decisione.
	- <b>n. 6</b> sentenze depositate

**Tabella C – Lavoro giudiziario avv. Alberto Buriani**

ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n. 63</b> procedimenti penali pendenti in istruttoria</li> <li>- <b>n. 2</b> procedimenti assegnati nel 2010 per <i>notitiae criminis</i> relative al reato di riciclaggio emerse da rogatorie passive</li> <li>- <b>n. 62</b> rogatorie internazionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n. 158</b> rinvii a giudizio pervenuti, oltre a n. 94 per il reato di emissione di assegni a vuoto</li> <li>- <b>n. 31</b> dibattimenti già fissati ma da celebrare, oltre a n. 24 per il reato di emissione di assegni a vuoto</li> <li>- <b>n. 102</b> rinvii a giudizio pendenti al 31 dicembre 2010, oltre a n. 88 per il reato di emissione di assegni a vuoto</li> <li>- <b>n. 56</b> dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione, oltre n. 8 per il reato di emissione di assegni a vuoto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n. 4</b> rinvii a giudizio depositati</li> <li>- <b>n. 2</b> provvedimenti di archiviazione</li> <li>- <b>n. 17</b> decreti penali, oblazioni volontarie, perdono giudiziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n. 64</b> sentenze depositate</li> </ul>
	<p><b>tutti i processi sono stati fissati nessun arretrato</b></p>

**Tabella D – Lavoro giudiziario dott. Rita Vannucci**

ISTRUTTORIA PENALE
- <b>n. 26</b> procedimenti penali pendenti e <b>n. 1</b> pratica penale - <b>n. 14</b> assegnati nel 2010
- <b>n. 53</b> rogatorie internazionali
- <b>n. 4</b> rinvii a giudizio - <b>n. 20</b> archiviazioni
<b>nessun arretrato</b>

**Tabella E – Lavoro giudiziario prof. Laura Di Bona**

ISTRUTTORIA PENALE
- <b>n. 135</b> procedimenti penali pendenti in istruttoria - <b>n. 195</b> procedimenti assegnati nel 2010
- <b>n. 4</b> rogatorie internazionali
- <b>n. 14</b> rinvii a giudizio depositati - <b>n. 92</b> provvedimenti di archiviazione - <b>n. 8</b> decreti penali e oblazioni volontarie
<b>nessun arretrato</b>

**Tabella F – Lavoro giudiziario avv. Gilberto Felici**

CAUSE CIVILI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	PROCEDURE CONCORSUALI	DECISIONE PENALE
- <b>n. 311</b> cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	<b>n. 86</b> procedure <b>n. 8</b> sindacati e associazioni di categoria	- <b>n. 182</b> procedure effettive, per le quali deve ancora essere pronunciata la sentenza di esecutorietà dello stato attivo e passivo, su n. 219 procedure aperte	<b>n. 1</b> processo assegnato  Dibattimento fissato
- <b>n. 51</b> sentenze depositate	<b>tutte evase</b>	- <b>n. 10</b> sentenze sullo stato attivo e passivo depositate - <b>n. 37</b> procedure aperte - <b>n. 6</b> procedure archiviate	
- <b>arretrato: n. 17</b> cause in <i>pro servato</i>  - <b>n. 13</b> cause in <i>pro servato</i> nei termini	<b>nessun arretrato</b>	- <b>n. 46</b> istanze sulle quali si deve provvedere (apertura procedura o archiviazione)  <b>arretrato: n. 7</b> sentenze da emettere.	

**Tabella G – Lavoro giudiziario avv. Roberto Battaglini**

CAUSE CIVILI	ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
- <b>n. 1</b> causa in istruttoria, per la quale dovrà essere emessa la sentenza	- <b>n. 88</b> procedimenti penali in istruttoria - <b>n. 172</b> procedimenti assegnati nel 2010  - <b>n. 55</b> rogatorie	- <b>n. 57</b> rinvii a giudizio pervenuti, oltre a n. 174 per il reato di emissione di assegni a vuoto - <b>n. 29</b> dibattimenti già fissati ma da celebrare, oltre a n. 92 per il reato di emissione di assegni a vuoto - <b>n. 28</b> rinvii a giudizio pendenti al 31 dicembre 2010, oltre a n. 120 per il reato di emissione di assegni a vuoto - <b>n. 29</b> dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione, oltre n. 92 per il reato di emissione di assegni a vuoto
- <b>n. 0</b> sentenze depositate	- <b>n. 77</b> rinvii a giudizio - <b>n. 123</b> provvedimenti di archiviazione - <b>n. 61</b> decreti penali e perdono giudiziale - <b>n. 1</b> provvedimento significativo emesso nell'esecuzione penale	- <b>n. 121</b> sentenze depositate
<b>nessun arretrato</b>	<b>nessun arretrato</b>	<b>tutti i processi sono stati fissati nessun arretrato</b>

**Tabella H – Lavoro giudiziario dott. Giuseppe Costanzo**

RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
<p>- <b>n. 35</b> ricorsi pervenuti</p> <p>- <b>n. 61</b> ricorsi pendenti al 1 gennaio 2010 (iscritti in anni precedenti)</p>	<p>- <b>n. 159</b> provvedimenti emessi in sede di controllo preventivo di legittimità, oltre a n. 10 ordinanze di rinvio per chiarimenti e n. 3 dichiarazioni di incompetenza</p>
<p>- <b>n. 30</b> sentenze depositate (oltre n. 2 decreti di archiviazione)</p>	
<p><b>n. 64</b> sentenze da depositare <b>in arretrato</b></p>	

**Tabella I – Lavoro giudiziario avv. Isabella Pasini**

RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI	CAUSE CIVILI, PROCEDURE CONCORSUALI ENTI MORALI	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
<p>- <b>n. 10</b> ricorsi pervenuti</p> <p>- <b>n. 1</b> ricorso pendente al 1 gennaio 2010 (iscritto nel 2009)</p>	<p>- <b>n. 26</b> cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p> <p>- <b>n. 2</b> procedure concorsuali</p> <p><b>n. 330</b> associazioni, <b>n. 50</b> enti ecclesiastici, <b>n. 83</b> fondazioni, <b>n. 2</b> fondazioni bancarie</p>	<p>- <b>n. 3.138</b> pronunce, oltre n. 16 rimessioni alla PA, n. 427 rinvii, n. 2 dichiarazioni di incompetenza e n. 1 dichiarazione di inefficacia</p>
<p>- <b>n. 3</b> sentenze depositate</p>	<p><b>n. 20 sentenze depositate</b></p>	
<p><b>n. 4</b> sentenze da depositare</p>	<p>- <b>arretrato: n. 6</b> cause in <i>pro servato</i></p> <p>- <b>n. 2</b> cause in <i>pro servato</i> nei termini</p> <p>- <b>n. 1</b> istanza di apertura di procedure concorsuali sulle quali si deve provvedere</p>	

**Tabella L – Lavoro giudiziario avv. Manlio Marsili**

(dal 1 luglio 2010)

ISTRUTTORIA PENALE	DIBATTIMENTO PENALE
- <b>n. 235</b> procedimenti penali pendenti in istruttoria - <b>n. 246</b> procedimenti assegnati - <b>n. 3</b> rogatorie internazionali passive	- <b>n. 4</b> rinvii a giudizio pervenuti - <b>n. 3</b> dibattimenti già fissati ma da celebrare - <b>n. 1</b> dibattimenti celebrati nel 2010 e conclusi con la decisione
- <b>n. 13</b> rinvii a giudizio depositati - <b>n. 8</b> provvedimenti di archiviazione - <b>n. 4</b> decreti penali, oblazione volontaria e perdono giudiziale	- <b>n. 1</b> sentenza depositata
<b>nessun arretrato</b>	<b>tutti i processi sono stati fissati nessun arretrato</b>

**Tabella M – Lavoro giudiziario avv. Simon Luca Morsiani**

(dal 1 dicembre 2010)

ISTRUTTORIA PENALE
- <b>n. 5</b> procedimenti penali pendenti in istruttoria - <b>n. 5</b> procedimenti assegnati - <b>n. 5</b> rogatorie internazionali passive
- <b>n. 0</b> rinvii a giudizio depositati - <b>n. 0</b> provvedimenti di archiviazione
<b>nessun arretrato</b>

#### **1.4. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici Conciliatori e del Procuratore del Fisco.**

Ai Giudici Conciliatori sono attribuite le cause civili relative a beni mobili il cui valore, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 ottobre 2005 n. 145, non ecceda €50.000, nonché – sino al 31 dicembre 2004 – le procedure di mano regia di qualunque valore. Con l'approvazione della legge sulla istituzione della Esattoria unica, i Giudici Conciliatori sono stati liberati del carico relativo alle procedure di mano regia, vale a dire delle attività di riscossione dei crediti dello Stato, anche se residuano le funzioni di Giudice dell'esecuzione, per le eventuali opposizioni, oltre alcune procedure che sono rimaste al Tribunale in applicazione di quanto previsto dalla legge.

Si deve altresì segnalare che i Giudici Conciliatori, sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, svolgono anche le funzioni di Procuratore del Fisco e di Pro Fiscali, e che ad essi, come più volte evidenziato, è stato assegnato sino al 26 ottobre 2009 il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione. Dal 22 marzo 2011 il Giudice Conciliatore è nuovamente assegnatario del controllo preventivo di legittimità.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 sono state assegnate ai Giudici Conciliatori n. 520 cause (n. 466 nel 2009, n. 476 nel 2008, n. 310 nel 2007, n. 325 nel 2006, n. 379 nel 2005, n. 324 nel 2004, n. 285 nel 2003, n. 349 nel 2002, n. 309 nel 2001, n. 264 nel 2000, n. 255 nel 1999 e n. 251 nel 1998), con un significativo aumento.

Le cause di conciliazione pendenti al 31 dicembre 2010 **sono n. 1053**, oltre a n. 138 procedimenti di esecuzione, di cui **n. 564 effettive**, per le quali deve essere pronunciata la sentenza. Il pendente effettivo è pertanto pari al 53,5% delle cause pendenti.

Le sentenze pronunciate sono state complessivamente **n. 101**, di cui **n. 16 interlocutorie** (produzione in manica di documenti, dichiarazione di nullità di atti istruttori, riapertura dell'istruttoria per una nuova perizia).

Il *pro servato* nei termini è complessivamente pari a **n. 31 cause** di cui **n. 10 in arretrato**.

Nel corso del 2010 sono state archiviate **n. 320** cause, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo.

La situazione delle cause affidate all'Ufficio di Conciliazione è pertanto la seguente:

**Tabella 1**  
**Pendente globale cause civili pendenti avanti al Giudice Conciliatore**

PENDENTE RISULTANTE DAL RUOLO	PENDENTE EFFETTIVO	SENTENZE DEPOSITATE	<i>PRO SERVATO</i>	CAUSE ARCHIVIAE
<b>n. 1053</b> cause	<b>n. 564</b> cause	<b>n. 85</b> sentenze definitive n. 16 sentenze interlocutorie	<b>n. 21</b> cause nei termini <b>n. 10</b> cause in arretrato	<b>n. 320</b> cause

Per quanto concerne **le procedure di mano regia** si evidenzia che al 31 dicembre 2010 risultavano **pendenti n. 360 procedure**. Nel 2010 sono state archiviate n. 7 procedure, aventi la più diversa anzianità di iscrizione. Come noto, a partire dalla fine del mese di ottobre 2004 la gestione è stata progressivamente trasferita alla Banca Centrale. Nel corso del 2010 sono n. 15 le istanze non evase, oltre a n. 6 procedimenti per i quali devono essere indette le procedure per la vendita coattiva.

In allegato alla presente relazione seguono gli elenchi del *pro servato* del Giudice Conciliatore (Allegato M), nonché le tabelle del pendente effettivo globale suddiviso in relazione alla materia e all'anno di iscrizione della causa a ruolo (Allegato N), e delle procedure di mano regia (Allegato O).

\*\*\*\*\*

\*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Giudici Conciliatori in questo settore si forniscono i dati che seguono.

#### **1) AVV. GIOVANNI BELLUZZI**

Si deve ricordare che l'avv. Belluzzi svolge anche le funzioni di Pro Fiscale, e quindi sostituisce il Procuratore del Fisco in caso di assenza o incompatibilità. Di conseguenza, egli svolge in via principale le funzioni di Giudice Conciliatore.

Le cause civili assegnate all'avv. Belluzzi al 31 dicembre 2010 sono complessivamente **n. 511**, cui si aggiungono n. 40 procedimenti assegnati ai soli fini dell'istruttoria d'appello, n. 61 procedimenti iscritti nel registro delle esecuzioni, per un totale complessivo di n. 612 procedimenti.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 222 cause di conciliazione costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza
- n. 40 procedimenti relativi alla istruttoria d'appello nei quali la decisione spetta al Giudice delle Appellazioni
- n. 71 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, n. 61 procedimenti di esecuzione iscritti nell'apposito registro, e n. 218 procedure strumentali non opposte.

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010 sono i seguenti:

- cause civili iscritte nel ruolo del 2010 assegnate n. 260, di cui n. 56 già archiviate o comunque riunite.
- sono state archiviate n. 193 cause civili e di esecuzione, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo
- **ha pronunciato n. 66 sentenze**, di cui n. 7 interlocutorie.
- alla data del 31 dicembre 2010 ha n. 1 causa in *pro servato*, nei termini.

Gli è stato assegnato il compito di raccogliere la giurisprudenza civile, di sovrintendere alla attuazione dell'informatizzazione dei registri di cancelleria e delle procedure interne, e di curare la predisposizione di programmi di *data base* per alcuni servizi, al fine di agevolare la raccolta dei dati e delle informazioni.

\*\*\*\*\*

\*

## 2) AVV. RAIMONDO FATTORI

Si deve ricordare che l'avv. Fattori svolge anche le funzioni di Pro Fiscale, e quindi sostituisce il Procuratore del Fisco in caso di assenza o incompatibilità. Di conseguenza, egli svolge in via principale le funzioni di Giudice Conciliatore. Dal febbraio 2006 si è occupato anche del controllo preventivo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione, venuto meno con l'assunzione delle funzioni da parte dell'avv. Pasini.

Le cause civili assegnate all'avv. Fattori al 31 dicembre 2010 sono complessivamente **n. 541**, cui si aggiungono n. 46 procedimenti assegnati ai soli fini dell'istruttoria d'appello e n. 82 procedimenti iscritti nel ruolo delle esecuzioni, per un totale di n. 669 procedimenti.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 261 cause di conciliazione costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza
- n. 45 procedimenti relativi alla istruttoria d'appello nei quali la decisione spetta al Giudice delle Appellazioni
- n. 58 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 77 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, e n. 217 procedure strumentali non opposte. Si rileva che all'atto dell'inventario, effettuato dal Cancelliere dopo la cessazione dall'incarico, risultano mancanti n. 11 fascicoli (n. 5 cause, n. 1 fascicolo relativo all'istruttoria d'appello e n. 5 procedimenti di esecuzione).

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010 sono i seguenti:

- cause civili iscritte nel ruolo del 2010 assegnate n. 260, di cui n. 33 già archiviate.
- sono state archiviate n. 123 cause, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo
- **ha pronunciato n. 35** sentenze, di cui n. 9 sentenze interlocutorie.
- alla data del 31 dicembre 2010 ha n. 20 cause in *pro servato* nei termini e **n. 10 in arretrato**.

\*\*\*\*\*

\*

### **3) AVV. ROBERTO CESARINI**

Svolgendo a tempo pieno le funzioni di Procuratore del Fisco, quale Giudice Conciliatore gli sono state assegnate solo le procedure di mano regia, che avevano una gestione totalmente informatizzata, che lasciava poco spazio all'attività diretta del Giudice, salvo che per l'eventuale contenzioso. I dati complessivi delle procedure di mano regia sono già stati riportati.

A seguito del trasferimento della gestione di tali procedure alla Banca Centrale, gli rimangono le cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (n. 1 procedimento) e n. 360 procedure di mano regia, secondo le disposizioni transitorie contenute nella legge istitutiva del Servizio di Esattoria (legge 25 maggio 2004, n. 70) e dell'Accordo attuativo intervenuto tra il Tribunale Unico e la Banca Centrale. Di queste, n. 234 sono relative a mano regie nelle quali è stato eseguito il pignoramento di 1/5 dello stipendio del debitore, che rimangono aperte sino a che non si sarà raggiunta, attraverso gli accantonamenti mensili da parte del datore di lavoro, la somma pari al credito dello Stato. Le restanti si trovano nella fase dell'opposizione alla procedura, dell'opposizione alla stima, ovvero nella fase delle attività relative alla vendita dei beni pignorati. Per n. 75 fascicoli, relativi a n. 3 debitori, i beni pignorati sono stati valutati senza valore dalla Banca Centrale, mentre in n. 4 procedure, relative a n. 2 debitori, vi sono beni pignorati in data antecedente al 1993.

L'arretrato è costituito da n. 15 istanze non evase, e da n. 6 procedure nelle quali devono essere indette le vendite coattive.

A seguito della contemporanea incompatibilità dei Giudici Conciliatori, gli è stata assegnata n. 1 istruttoria d'appello, ove la sentenza deve essere emessa dal Giudice delle Appellazioni.

Nel corso 2010 ha archiviato n. 3 cause in materia di opposizione agli atti esecutivi e n. 1 istruttoria d'appello.

Quale Procuratore del Fisco, pur non essendo soggetto al Magistrato Dirigente ed al Consiglio Giudiziario, ha richiesto che anche nella presente Relazione fossero inseriti i dati dell'attività compiuta nel corso del 2010, per consentire l'apprezzamento del carico di lavoro da lui svolto.

Tale lavoro può essere così riassunto:

- n. 850 pareri sulle proposte di archiviazione avanzate dal Giudice Inquirente, di cui n. 77 per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 440 per reati commessi da ignoti, n. 32 per il reato di truffa, comprensive di n. 16 archiviazioni parziali e n. 4

perdoni giudiziali. La discrepanza tra il dato dei pareri e quelli dei procedimenti archiviati è dovuto sia al fatto che sono computati anche i pareri per le archiviazioni “parziali”, relative, cioè, a procedimenti rimasti pendenti, sia al fatto temporale, atteso che la Procura Fiscale nel 2010 ha redatto pareri anche a margine di procedimenti trasmessi nel 2009, e deve, per converso, rendere pareri su archiviazioni disposte nel 2010.

- ha trattato n. 224 procedimenti penali nella fase del dibattimento, di cui n. 195 conclusi, 28 pendenti e n. 1 rimesso in istruttoria. Ad alcune udienze dibattimentali sono intervenuti i due Pro Fiscali, ciò che giustifica la differenza tra il numero dei dibattimenti celebrati e quello ora indicato.
- per quanto concerne l’appello penale, ha trattato n. 11 processi. Ha depositato n. 22 memorie d’appello, e n. 1 memoria per ricorso in rogatorie.
- ha redatto n. 8 memorie e istanze avanti al Giudice per la Terza Istanza.
- ha assistito a n. 2 udienze per l’interrogatorio di inabilitandi ed interdicendi ed ha depositato n. 6 pareri nelle relative cause.

\*\*\*\*\*

\*

L’attività dei Giudici Conciliatori può essere riassunta, pertanto, con i prospetti che seguono:

**Tabella A – Lavoro giudiziario avv. Belluzzi**

CAUSE CIVILI ASSEGNATE	PIANO INFORMATICO
<p>- <b>n. 222</b> cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p>	<p>Si occupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del controllo sulla attuazione del programma informatico delle Cancellerie;</li> <li>- della raccolta della giurisprudenza civile informatizzata;</li> <li>- della predisposizione di programmi di data base per alcuni adempimenti di cancelleria.</li> </ul>
<p>- <b>n. 66</b> sentenze depositate di cui n. 7 interlocutorie</p>	
<p><b>nessun arretrato</b>  <b>n. 1</b> causa in <i>pro servato</i> nei termini</p>	

**Tabella B – Lavoro giudiziario avv. Fattori**

CAUSE CIVILI ASSEGNATE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
- <b>n. 261</b> cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	- <b>n. 1</b> provvedimento emesso
- <b>n. 35</b> sentenze depositate di cui n. 9 interlocutorie	
- <b>n. 20</b> cause in <i>pro servato</i> nei termini  <b>n. 10</b> sentenze in arretrato	

**Tabella C – Lavoro giudiziario avv. Cesarini**

PROCEDURE DI MANO REGIA	ATTIVITÀ QUALE PROCURATORE DEL FISCO
<p>- <b>n. 360</b> procedure pendenti</p> <p>- <b>n. 1</b> causa di opposizione agli atti esecutivo</p>	<p>- <b>n. 850</b> pareri per l'archiviazione di procedimenti penali in istruttoria, di cui n. 440 per reati commessi da ignoti, n. 32 per il reato di truffa, e n. 77 per il reato di emissione di assegni a vuoto, di cui n. 16 per archiviazioni parziali e n. 4 perdoni giudiziali</p>
<p>- <b>n. 7</b> procedure archiviate</p>	<p>- <b>n. 224</b> procedimenti penali trattati nel dibattimento di 1° grado, di cui n. 195 conclusi, n. 28 pendenti e n. 1 rimesso in istruttoria, comprensivi anche di quelli per il reato di emissione di assegni a vuoto</p> <p>- <b>n. 11</b> procedimenti penali trattati nel dibattimento di appello</p> <p>- <b>n. 8</b> procedimenti trattati avanti al Giudice per la terza istanza</p>
<p><b>arretrato:</b></p> <p>- <b>n. 15</b> istanze non evase,</p> <p>- <b>n. 6</b> procedure nelle quali devono essere indette le vendite coattive</p>	<p>- <b>n. 22</b> memorie d'appello depositate e n. 1 memoria per un ricorso in rogatoria</p> <p>- <b>n. 8</b> memorie avanti al Giudice per la terza istanza</p> <p>- <b>n. 6</b> pareri per cause di interdizione e di inabilitazione</p>

### **1.5. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali.**

La nomina degli Uditori impone di relazionare anche sul prezioso lavoro che è stato svolto da questi giovani magistrati: le valutazioni sono rimandate al prosieguo della presente Relazione.

#### **1) AVV. FABIO GIOVAGNOLI**

Come già riferito, l'avv. Giovagnoli affianca l'avv. Felici per lo svolgimento delle attribuzioni a lui assegnate, in vista del superamento delle situazioni di arretrato o di sofferenza tuttora in essere; collabora con l'avv. Pasini per le attività relative agli enti morali e trusts. Vista la situazione di difficoltà in cui versava il dott. Costanzo, gli era stato anche assegnato il compito di redigere la minuta della parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, in maniera da sollevare il Giudice dalla trascrizione della narrazione "in fatto", nonché di assistere l'avv. Pasini ed il dott. Costanzo nella trattazione di cause civili, procedimenti concorsuali e di esecuzione loro assegnati per la contemporanea incompatibilità dei Commissari della Legge Felici e Pierfelici. E' stato coinvolto nella preparazione del questionario per il Moneyval, ed ha partecipato alla visita *in situ* degli esperti per quanto riguarda l'approfondimento delle tematiche relative ai trusts ed agli enti *no profit*.

L'attività svolta può essere così sintetizzata:

- ha redatto per intero **n. 3 sentenze** in materia concorsuale, procedendo all'ammissione dei crediti, all'accertamento dello stato passivo ed alla approvazione della graduazione dei crediti.
- ha redatto per intero **n. 21 sentenze** civili e di lavoro subordinato. In particolare, sono stati affrontati i temi dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari e della tutela

del lavoro, delle obbligazioni del lavoratore, dell'esistenza di diritti soggettivi pubblici in capo al lavoratore, prodromici ad un corretto sviluppo della sua personalità, nonché di diritti di soggetti indirettamente coinvolti dalla decisione e relativa compatibilità con la Convenzione europea in materia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; analisi della normativa sull'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit; normativa sul collocamento, la natura giuridica e la disciplina del condominio, la *rei vindicatio* in ordine alle somme portate da un libretto di deposito al portatore.

- ha redatto la parte “in fatto” di **n. 24** sentenze, di cui n. 15 completate dal Commissario della Legge, e n. 9 per il Giudice amministrativo di primo grado;
- ha predisposto **n. 41 decreti** civili a contenuto decisorio, vale a dire provvedimenti il cui contenuto attiene a situazioni complesse, che implicano valutazioni approfondite, in materia di mandati *ad expellendum* in cause civili in materia di locazione di immobili; in materia concorsuale; di rapporti patrimoniali tra coniugi e di mantenimento dei figli minori; in materia processuale, tra cui sequestri e pignoramenti.
- ha predisposto **n. 931 decreti** istruttori, acquisendo esperienza sul fascicolo processuale.
- ha tenuto autonomamente per delega del Giudice titolare **n. 85 udienze** di audizione di testimoni, giuramenti di calunnia, comparizione del perito d'ufficio per il giuramento, tentativi di conciliazione in cause di locazione di immobili e in cause di separazione, audizione del debitore a fronte della richiesta di apertura di procedure concorsuali.
- gli sono state affidate **n. 24 deleghe generali** finalizzate alla completa ed autonoma trattazione istruttoria delle cause sino alla sentenza: esse si riferiscono a n. 13 cause di cognizione, n. 8 cause in materia di lavoro subordinato, e n. 3 procedure concorsuali.
- assiste l'avv. Pasini negli incombeni relativi agli enti morali ed ai trust.

- ha collaborato alla stesura dei questionari, alla preparazione delle visite, alla predisposizione di suggerimenti e proposte anche per interventi normativi o amministrativi per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico agli standard internazionali. In particolare, gli approfondimenti hanno riguardato il questionario per il 4° *round* di valutazione per Moneyval, sulle problematiche relative agli enti *no profit* ed ai *trusts*, la partecipazione alle riunioni organizzative ed alle audizioni in occasione della visita degli esperti; gli approfondimenti sugli enti *no profit* ed i *trusts* per rispondere ad alcuni quesiti formulati dal gruppo dei valutatori Ocse e la partecipazioni a riunioni, la collaborazione per la predisposizione del rapporto sammarinese per la *Commission Européenne pour l'efficacité de la justice* (CEPEJ), la preparazione dell'incontro con la delegazione della Repubblica delle Filippine per l'esame delle tematiche sull'adozione internazionale.
- ha predisposto un elaborato sulle modalità di consultazione, tenuta ed aggiornamento dei principali sistemi informativi sammarinesi, e dei fascicoli societari.
- ha collaborato con l'avv. Pasini allo studio ed al primo monitoraggio del settore *no profit* della Repubblica; unitamente alla sottoscritta ed all'avv. Pasini ha poi valutato le iniziative da adottarsi per l'adeguamento del settore alle raccomandazioni GAFI, ed altrettanto ha avuto luogo per l'istituto del *trust*, compresa la partecipazione a riunioni e la elaborazione di suggerimenti per l'individuazione del titolare effettivo.
- ha frequentato il *Corso di formazione per magistrati* organizzato dalla Segreteria di Stato alla Giustizia in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto (2 ottobre-3 dicembre 2010), ove sono state affrontate – tra le altre - le tematiche della lotta al crimine organizzato transnazionale, delle metodologie del riciclaggio del denaro sporco, l'infiltrazione amministrativa della criminalità organizzata.

\*\*\*\*\*

\*

## 2) AVV. MASSIMILIANO SIMONCINI

All'avv. Massimiliano Simoncini, in ragione dell'esperienza maturata e dell'urgenza di risolvere in via preliminare situazioni critiche, è stato assegnato il compito di collaborare con l'avv. Pasini nello smaltimento delle sentenze civili costituenti arretrato; di aiutare il Commissario della Legge avv. Battaglini nello studio dei processi penali assegnatigli per la decisione con disposizioni del Magistrato Dirigente del 3 marzo 2010, tenuto conto che l'avv. Battaglini – in attesa dell'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. Marsili – aveva conservato le funzioni di Giudice Inquirente. A partire dal mese di maggio 2010 è stato affiancato alla sottoscritta per il tirocinio nel settore civile, iniziato con la partecipazione alle udienze tenute dalla sottoscritta, e con la redazione dei provvedimenti istruttori, passando poi alla conduzione diretta delle udienze, alla presenza della sottoscritta, e sfociato, nel marzo 2011, nella delega generale alla trattazione delle cause civili assegnate alla sottoscritta, ad eccezione dei provvedimenti a contenuto decisorio, con gestione autonoma e assunzione diretta della responsabilità.

L'attività da lui svolta nel 2010 può essere così riassunta:

- ha predisposto la relazione, contenente la trattazione degli aspetti in fatto ed in diritto, propedeutica alla redazione di **n. 15 sentenze** in materia tributaria: ha così completato il compito di collaborazione per l'eliminazione dell'arretrato presente nel settore civile, che ha riguardato complessivamente n. 39 cause.
- ha redatto il testo consolidato delle disposizioni in materia di rogatorie internazionali passive, e l'esame delle condotte materiali di falso in bilancio commesse dai sindaci nelle società di capitali, nell'ordinamento italiano e sammarinese, su incarico della dott. Vannucci.
- ha coordinato assieme al Cancelliere la costituzione di banche di dati estratti dai registri di cancelleria ai fini delle richieste di Moneyval: ha curato, in particolare, la raccolta ed il trattamento dei dati relativi al registro RNR del 2010, il

completamento dell'archivio delle rogatorie passive con gli elementi tratti dai fascicoli, e degli archivi delle rogatorie attive.

- ha esaminato e studiato il progetto informatico del registro delle notizie di reato.
- ha collaborato con l'avv. Battaglino per la stesura delle motivazioni in fatto e in diritto di **n. 10 sentenze penali**, una delle quali particolarmente complessa per le questioni trattate in materia di infortuni sul lavoro, assistendo alle relative udienze, ed ha reso **n. 2 pareri per processi nella fase istruttoria**, predisponendo, per uno di questi, la bozza della comunicazione giudiziaria.
- ha curato il c.d. "Laboratorio di diritto penale": si tratta di un progetto che coinvolge il Tribunale nell'attività didattica della I classe del Liceo Economico, ed è consistito in una lezione introduttiva, una conclusiva, nel tutorato in due distinte udienze pubbliche dibattimentali, ove erano trattati procedimenti in materia di guida in stato di alterazione psicofisica, guida senza patente, estinzione per remissione della querela di un processo per percosse, emissione di assegni a vuoto, rifiuto di sottoporsi ad esami per accertare la guida in stato di ebbrezza; ha predisposto e distribuito un opuscolo con l'indicazione delle principali norme in materia di responsabilità penale, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
- ha collaborato alla predisposizione del rapporto sammarinese per la *Commission Européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ)*
- ha consegnato dal dott. Costanzo **n. 8 ricorsi amministrativi** con gli schemi relativi alla predisposizione della motivazione "in fatto".
- ha predisposto schemi in fatto ed in diritto per la stesura di **n. 4 sentenze** di esecutorietà dello stato attivo e passivo su incarico dell'avv. Felici
- in stretta collaborazione con il prof. Guidi ha predisposto le modifiche da apportare al decreto sulle sanzioni amministrative per l'anno 2010.
- nel corso del tirocinio effettuato in affiancamento alla sottoscritta, iniziato il 26 maggio 2010, ha assistito a **n. 16** udienze istruttorie civili, ha condotto **n. 13** udienze istruttorie alla presenza della sottoscritta, ha tenuto **n. 7** udienze istruttorie in via

autonoma; a partire dal 7 ottobre 2010 gli è stata progressivamente affidata la redazione di provvedimenti istruttori e di schemi per le sentenze. In particolare, nel periodo sino al 31 dicembre 2010 ha predisposto lo schema per la redazione di **n. 3 sentenze civili**, riguardanti questioni relative alla modifica delle condizioni della separazione, alla legittimazione dell'utilizzatore nel contratto di locazione finanziaria per danni prodotti al condominio, alla qualificazione della convenzione urbanistica e sugli effetti in ordine al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazione dedotte nella stessa; ha predisposto **n. 1** schema di motivazione in fatto di una sentenza; ha redatto **n. 24 decreti civili** a contenuto decisorio, relativi alla assegnazione della casa familiare al coniuge economicamente più debole, alla determinazione del contributo di mantenimento dei figli nella separazione, alle opposizioni a procedura sommaria documentale, di esecuzione relativi alle spese straordinarie ed al contributo di mantenimento non soddisfatti dal genitore obbligato, di concessione, diniego e revoca di provvedimenti cautelari, mandati *ad expellendum* in una esecuzione riguardante un giudizio possessorio, esame e valutazioni sui capitoli della prova per teste, ecc., e **n. 385** decreti istruttori.

- ha frequentato il *Corso di formazione per magistrati* organizzato dalla Segreteria di Stato alla Giustizia in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto (2 ottobre-3 dicembre 2010), ove sono state affrontate – tra le altre - le tematiche della lotta al crimine organizzato transnazionale, delle metodologie del riciclaggio del denaro sporco, l'infiltrazione amministrativa della criminalità organizzata.

\*\*\*\*\*

\*

### 3) AVV. ANTONELLA VOLPINARI

Come già riferito, l'avv. Volpinari ha coadiuvato la prof. Di Bona ai fini del suo proficuo inserimento, ed ha affiancato la dott. Vannucci per lo svolgimento delle

attribuzioni che le sono assegnate, attese le priorità qui esistenti; dal 16 giugno 2010 ha curato in autonomia, in forza di delega generale, l'istruttoria penale per alcuni reati.

L'attività svolta dall'avv. Volpinari può essere così riassunta nel modo che segue:

A) in relazione alla collaborazione con la prof. Di Bona:

- studio dei processi penali iscritti a ruolo, con l'individuazione degli atti utili e necessari allo svolgimento delle indagini e la conseguente stesura dei decreti concernenti i vari incumbenti istruttori. In particolare, rispetto a quelli a lei trasmessi, risultano pendenti **n. 48 procedimenti**; ne ha definiti, con la predisposizione del relativo provvedimento, **n. 53 con decreto di archiviazione, n. 9 con rinvio a giudizio e n. 4 con decreto di penale.**

B) in relazione alla collaborazione con la dott. Vannucci:

- ha collaborato con il Commissario della Legge nello svolgimento dell'integrale attività istruttoria in via congiunta per **n. 3 procedimenti penali** per reati di riciclaggio, in materia bancaria, finanziaria e societaria, di cui n. 2 pendenti e n. 1 definito con rinvio a giudizio; ha svolto parziale attività istruttoria in via congiunta, consistente nell'esecuzione di singoli atti istruttori (predisposizione atti di comunicazione giudiziaria e rogatorie attive, predisposizione del decreto di archiviazione, udienza di interrogatorio o di comunicazione giudiziaria) relativamente a **n. 7 procedimenti** per il reato di riciclaggio, ed in materia societaria.

C) Attività istruttoria delegata in via generale dal 16 giugno 2010:

- all'Uditore sono state assegnate le funzioni istruttorie in procedimenti penali che gestisce in maniera autonoma, proponendo al Commissario della Legge il provvedimento di definizione (rinvio a giudizio, archiviazione o decreto penale). Le sono stati assegnati dal 16 giugno al 31 dicembre 2010 **n. 127** procedimenti penali, oltre a n. 367 per i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti e per il reato di emissione di assegni a vuoto; al 31 dicembre ne risultano pendenti **n. 95**, oltre a n. 233 per i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti e per emissione di

assegni a vuoto; ne ha definiti **n. 15 con archiviazione**, oltre a n. 115 per i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti e per emissione di assegni a vuoto; **n. 14 con rinvio a giudizio**, oltre a n. 19 per il reato di emissione di assegni a vuoto; **n. 10 con decreto penale**. Ha trattato in reperibilità, limitatamente agli atti urgenti, n. 4 procedimenti penali.

## **2. CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PROPOSTE**

I dati che precedono consentono di trarre alcune valutazioni sull'andamento complessivo del lavoro giudiziario.

Il quadro generale della giustizia sammarinese nel 2010 è abbastanza confortante, anche se si sono consolidate emergenze nel settore della giurisdizione amministrativa di primo grado e ora anche della conciliazione; si stanno verificando sofferenze, invece, per quanto concerne le procedure concorsuali, in ragione dell'aumento progressivo delle stesse, e stanno verificandosi problemi nell'istruttoria penale in ragione dell'assoluta insufficienza delle risorse dedicate alla Polizia Giudiziaria, che, con i ritardi nelle indagini e nel deposito dei rapporti, influisce negativamente sulla chiusura dei processi.

E' stato praticamente risolto – grazie all'apporto determinante degli Uditori – l'arretrato presente nel settore civile di primo grado, mentre la situazione dell'appello civile appare stabilizzata, sebbene il numero delle sentenze in arretrato da depositare sia identico a quello dell'anno scorso, nonostante il maggior numero di sentenze depositate. Nell'istruttoria penale si sono risolti definitivamente i problemi di arretrato e di difficoltà, come pure nella decisione penale, che ora procede spedita.

Scompensi significativi sta producendo nell'ambito della conciliazione il pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2011, del Giudice Conciliatore avv. Raimondo Fattori, che già dal mese di settembre si era assentato dall'ufficio per il godimento delle ferie arretrate, per cui è rimasto in servizio un unico Giudice Conciliatore. Parimenti, la prematura scomparsa del dott. Giuseppe Costanzo ha creato inevitabilmente gravissime disfunzioni nella sezione della giurisdizione amministrativa, caratterizzata da un pesante arretrato.

Le questioni relative all'istruttoria penale verranno dettagliatamente affrontate nel prosieguo.

Come già rappresentato alla Segreteria di Stato alla Giustizia ed alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nella audizione del 14 gennaio 2011, occorre intervenire in maniera sollecita per evitare il formarsi di nuove sacche di arretrato difficilmente rimediabili nel breve periodo allorché i relativi posti saranno coperti: la situazione è molto simile a quella verificatasi nel 2003, quando, a seguito di pensionamenti, il Commissario della Legge nominato ha dovuto assorbire un carico di cause già in sofferenza o in arretrato, che si è risolto solo nel 2010 e solo grazie al contributo degli Uditori.

Come noto, attualmente il Giudice Conciliatore è competente a conoscere e decidere le cause civili di valore inferiore ad € 50.000, escluse quelle riservate al Commissario della Legge (lavoro subordinato, locazioni, ecc.). Sussiste la necessità di avere almeno due Giudici sia per dividere il lavoro, al quale un solo Giudice non potrebbe farvi fronte, sia per rimediare a situazioni di incompatibilità, atteso che il Commissario della Legge non può in alcun modo intervenire, né il Giudice Conciliatore può delegare gli Uditori Commissariali; come più volte rappresentato nelle Relazioni sullo stato della giustizia, sussiste poi la necessità di integrare l'organico del Commissario della Legge per far fronte al settore civile, al quale sono ora applicati solo due Giudici, con l'ausilio del Giudice amministrativo, e non sussiste alcuna possibilità di destinare altre risorse, attese le priorità in altri comparti. Per rispondere alle esigenze evidenziate, per evitare che eccessive parcellizzazioni (con conseguenti incompatibilità) finiscano per danneggiare la funzionalità complessiva del Tribunale, e per far fronte a continui momenti di emergenza, è ipotizzabile eliminare il ruolo del Giudice Conciliatore e del Giudice amministrativo di primo grado, assegnando le relative competenze al Commissario della Legge. Due Uditori attualmente in servizio potrebbero essere nominati Commissari della Legge, come pure il Giudice amministrativo di primo grado ed il Giudice Conciliatore: in tal modo, oltre ad assorbire il carico di lavoro del Giudice Conciliatore, i nuovi Commissari potrebbero sopportare altre assegnazioni. Attesa l'emergenza per la Procura Fiscale, è necessario aumentare l'organico, ed a ciò

potrebbe essere destinato il terzo Uditore attualmente in servizio. L'improvvisa scomparsa del dott. Costanzo, peraltro, rende urgente l'assegnazione di risorse per affrontare l'arretrato, impossibile senza la sostituzione degli Uditori.

Infatti, gli Uditori devono essere necessariamente nominati, con ricorso alle graduatorie del concorso già espletato: sebbene non siano più utilizzabili (essendo recentemente decorsi i due anni dall'entrata in vigore della legge qualificata n. 1 del 2009), possono essere richiamate con norma di pari livello. Nel passaggio a funzioni superiori, infatti, gli attuali Uditori andranno a coprire posti vacanti (quello dell'avv. Fattori e quello del dott. Costanzo) e ad integrare il ruolo del Procuratore del Fisco: al di là degli indubbi vantaggi derivanti dalla eliminazione delle parcellizzazioni che ingessano ora i singoli ruoli, le risorse ottenute in difetto della nomina degli Uditori – che, tra l'altro, dovranno essere impiegate in prima battuta per eliminare gli arretrati presenti, e che con il tempo vanno aggravandosi – saranno sufficienti solo a riportare i settori civile, della tutela dei minori e della giurisdizione amministrativa nella situazione antecedente all'agosto 2009, facendo venir meno l'apporto determinante che gli attuali Uditori hanno fornito per la gestione degli arretrati e delle criticità presenti, con l'effetto che le sofferenze sono destinate a permanere, come è agevolmente verificabile attraverso la disamina delle funzioni ed attività espletate dagli Uditori in questi anni.

Ho anche più volte sottolineato il ruolo fondamentale dell'Uditorato per la formazione di giovani sammarinesi che possono essere impiegati, una volta che hanno conseguito la professionalità necessaria, non solo nella Magistratura, ma anche nella Pubblica Amministrazione: l'esperienza di questi anni conforta questa opinione.

Devo ripetere nuovamente che anche l'assenza del Giudice per la responsabilità civile dei Magistrati – a seguito delle dimissioni del prof. Lamberto Sacchetti, di cui si è dato diffusamente conto nella Relazione per l'anno 2005 – sta creando sempre maggiori problemi al "sistema giustizia". Infatti, oltre alle questioni già più volte evidenziate (derivanti dalla pendenza di n. 3 cause nelle quali vi sono istanze in relazione alle quali nessuno provvede), si ricorda che nel corso del 2008 è pervenuta una nuova istanza di

citazione, che rimane ferma all'iscrizione a ruolo, senza alcuna possibilità per la parte convenuta di venirne a conoscenza, e, a maggior ragione, di iniziare la trattazione: non è chi non veda come ciò sia frustrante sia per la parte attrice, che per il Magistrato interessato, che si trova ad avere pendente una causa nella quale viene in considerazione un suo provvedimento o un suo comportamento senza alcuna prospettiva di arrivare sollecitamente alla definizione. L'aggravamento della situazione complessiva è evidente sol che si rifletta sul fatto che la eventuale nomina del giudice dopo l'instaurazione della causa espone lo Stato all'eccezione relativa al giudice naturale. Ma al di là di tale aspetto, puramente interno, sono evidenti i riflessi in sede internazionale, aprendosi la possibilità di ricorsi giurisdizionali alla Corte Europea per i diritti dell'uomo.

\*\*\*\*\*

\*

B) Devono ora essere svolte alcune considerazioni sui dati relativi all'attività giudiziaria; saranno altresì fornite indicazioni che si ritengono comunque utili per apportare alcuni miglioramenti.

B1) In primo luogo si deve rilevare che la *giurisdizione d'appello penale* non presenta alcun problema. I dati confermano che, nonostante il pensionamento del prof. Nobili, non sussiste alcuna emergenza, tenuto conto dell'andamento degli appelli e dei reclami, e del fatto che, in applicazione dell'art. 1 della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, i Giudici d'appello civile ed amministrativo provvedono alle sostituzioni del prof. Brunelli in caso di incompatibilità dello stesso. Il numero elevato di ordinanze (di cui n. 65 a seguito di reclami in procedimenti per rogatoria internazionale), è dovuto alla contingenza della mancata applicazione della legge 23 luglio 2010 n. 128 ai procedimenti per rogatoria nei quali l'*exequatur* era stato già emesso al momento dell'entrata in vigore, ed al fatto che l'esclusione ha riguardato due rogatorie nelle quali era richiesta l'acquisizione di copia della documentazione bancaria relativa a centinaia di

soggetti; per tali rogatorie sono tuttora pendenti altri reclami, che sfoceranno in ricorsi per la terza istanza (non più previsti per le rogatorie per le quali l'*exequatur* è stato concesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 128 del 2010), oltre a diverse opposizioni avanti al Commissario della Legge, essendosi inteso ricorrere, da parte dei terzi interessati ma non indagati, all'incidente di esecuzione di cui all'art. 203 *ter* c.p., che, peraltro, non ha effetto sospensivo dell'esecuzione.

B2) Segnali di sostanziale stabilizzazione del recupero si sono evidenziati in ordine alla ***giurisdizione dell'appello civile***, ove l'arretrato è in via di lento smaltimento. Nel 2010, infatti, si è consolidato il mantenimento del dato dell'arretrato ai livelli dello scorso anno, ciò purtroppo anche in ragione del verificarsi di gravi problemi familiari e personali per il prof. Ferroni.

Come già riportato, restano da decidere n. 44 cause, di cui n. 39 costituenti arretrato e n. 5 nei termini al 31 dicembre 2010. Si evidenzia che n. 21 cause sono state poste a sentenza nel 2010, mentre residuano solo n. 6 cause civili in *pro servato* prima del 2009.

Nel corso del 2010 sono state depositate n. 59 sentenze. Significativo è il dato complessivo degli appelli pervenuti nel 2010, che sono n. 24 (erano n. 32 nel 2009), e che conferma la sostanziale riduzione degli appelli. Come si aveva avuto modo di osservare nelle precedenti Relazioni sullo stato della giustizia, l'arretrato contribuisce – paradossalmente – ad autoalimentarsi: il ritardo nell'emanazione delle decisioni fomenta gli appelli dilatori, come pure l'incertezza negli orientamenti della giurisprudenza spinge alla presentazione di gravami; la sollecitudine nel deposito delle decisioni elimina alla radice entrambi i problemi, sì che il carico di lavoro, progressivamente, va sgonfiandosi.

\*\*\*\*\*

\*

B3) In ordine alla **giurisdizione di primo grado nella Sezione specializzata della giurisdizione ordinaria** affidata ai Commissari della Legge si deve evidenziare – come già riportato – che l’assunzione delle funzioni da parte degli Uditori e del Giudice amministrativo di primo grado, nonché dei nuovi Commissari della Legge sta determinando la progressiva riduzione dell’arretrato nel settore civile, mentre il riassetto delle funzioni e l’applicazione (a far tempo del 1° giugno 2009) della legge n. 93 del 2008 ai processi penali iscritti precedentemente al 1° settembre 2008, hanno consentito la normalizzazione dell’istruttoria e della decisione penale.

Si è già detto che a partire dal 1° gennaio 2007 tutto il settore civile (compreso quello commerciale, dei minori e della famiglia) grava su due Commissari della Legge (avv. Felici e dott. Pierfelici). Dal 26 ottobre 2009 l’avv. Pasini ha assunto le cause civili in materia tributaria e le funzioni di giudice di sorveglianza sul settore *no profit* e per le funzioni residue sui *trusts*, e dal 1° gennaio 2011 anche le cause ed i procedimenti in materia di diritto minorile e di famiglia, ad eccezione di quelle relative ai divorzi. L’istruttoria penale è stata svolta dalla prof. Di Bona, dalla dott. Vannucci, sino al 1° luglio 2010 dall’avv. Battaglino, al quale è subentrato l’avv. Manlio Marsili, e si è aggiunto dal 1° dicembre 2010 l’avv. Simon Luca Morsiani. Alla decisione penale è stato assegnato l’avv. Alberto Buriani, che ha diviso le funzioni sino al 1° aprile 2010 con l’avv. Ceccarini, sostituito dall’avv. Battaglino.

Segnalo che in sede di disamina dei singoli settori si darà conto delle osservazioni e delle considerazioni che alcuni Giudici hanno ritenuto di dover formulare in riferimento al lavoro giudiziario loro assegnato.

B3a) Per quanto riguarda il **settore civile, comprensivo della tutela dei minori e della famiglia e delle materie commerciali**, si confermano inequivocabili segnali di normalizzazione.

Come più volte specificato nelle Relazioni sullo stato della Giustizia, sono state trasferite all’avv. Pasini le cause, anche costituenti arretrato, in materia tributaria, e

L'Uditore Commissariale avv. Massimiliano Simoncini ha provveduto alla stesura delle bozze delle sentenze in tali cause. L'arretrato al 31 dicembre 2010 è costituito da n. 23 sentenze, di cui n. 6 in materia tributaria, che peraltro sono state depositate nel 2011.

Si ricorda che l'arretrato del periodo 2005-2008 è relativo interamente alle cause tributarie, cui si aggiungono n. 17 cause relative a materie diverse, rilevando che la data più risalente del *pro servato* in queste ultime è il 12 febbraio 2009.

L'avv. Felici (nota del 29 aprile 2011), dopo avere confermato e ribadito quanto già riportato nella Relazione relativa al 2009, ha precisato che nell'anno 2010 “vicende di carattere personale-famigliare mi hanno indotto, al contrario dell'anno precedente, ad effettuare in concreto – e non solo in modo formale – più giorni di congedo dal lavoro, effettivamente goduto; ne ha risentito anche il numero di sentenze emesse, con conseguente crescita dell'arretrato. Pur sempre sottolineando che l'impegno profuso, nei tempi e nei modi, è sostanzialmente immutato – a parte il godimento effettivo di qualche giorno di ferie, l'astensione prevalente dall'ufficio al sabato e l'arrivo in ufficio qualche minuto più tardi. [...] Vale anche la pena di ricordare che alla data del 2 settembre 2010 – come sottolineato con mia lettera in pari data, prot. n. 72/2010 - l'arretrato era stato completamente smaltito. Restavano tuttavia n. 22 fascicoli irrotolati, ma nel termine legale (dovendo considerare che allorché entrai nelle funzioni mi furono sostanzialmente attribuiti 50 fascicoli nei quali doveva essere emessa la sentenza). In quella sede ho evidenziato che “il numero comunque non secondario di cause in *pro servato* e l'approssimarsi di un periodo di lavoro (ripresa delle udienze civili, termine del periodo delle ferie estive, ripresa dei processi penali), unitamente al fatto che non si avvicinano periodi di congedo nei quali mi dedicherò alla stesura di sentenze, impediscono di ritenere risolta la problematica dell'arretrato, che si riformerà all'apertura delle udienze civili, sottolineando ancora una volta come il carico di lavoro in essere non sia sostenibile. Ribadisco infatti che è stato possibile giungere – seppur provvisoriamente – al suddetto obiettivo grazie all'applicazione costante alla stesura di sentenze durante il periodo di ferie [...] a causa di eventi di ordine familiare. E non è mia intenzione

proseguire, così come ritengo doveroso per il magistrato un adeguato periodo di riposo, eventualmente anche durante il periodo estivo: nei mesi di luglio ed agosto 2010 ho effettuato un solo giorno di congedo. Sono quindi felice di poter evidenziare il risultato, ma conscio che senza interventi in ordine alla distribuzione del lavoro lo stesso non potrà essere consolidato”. Osservazioni tuttora attuali, che hanno trovato verifica nei fatti (all’udienza del 9 settembre 2010 sono stati irrotolati n. 13 fascicoli, mentre in altri sette è decorso il termine ad allegare), e che si riproporranno nel corrente anno. Esaminando infatti l’elenco delle cause irrotolate, si può fondatamente ritenere – laddove si possa contare sull’ausilio costante dell’uditore – che al termine del periodo estivo non vi sarà arretrato; ma ciò in quanto sono state fissate numerose irrotolazioni alla data del 3 febbraio 2011, ed altre saranno fin da ora (essendole noto che, al fine di non creare arretrato eccessivo e conscio di non potervi provvedere, come comunicato, le irrotolazioni non vengono fissate sempre in prossimità della udienza di scadenza del termine ad allegare) fissate a settembre 2011. Con la conseguenza che il termine effettivo tra irrotolazione ed emissione della sentenza resta comunque rilevante. Va peraltro aggiunto che sono pervenuti, dopo il 31 dicembre 2010, anche n. 4 fascicoli in materia di lavoro nei quali va emessa la sentenza, mentre le procedure concorsuali in attesa della sentenza di esecutorietà dello stato passivo sono nel frattempo salite a 10. In definitiva, e come già detto, risulta piuttosto difficile allo stato – con il carico di lavoro esistente e con le modalità seguite – emettere un numero significativo di sentenze al di fuori dei periodi di ferie giudiziarie: situazione che impedirà il recupero di tale fisiologico arretrato. Resta pertanto attuale quanto segnalato nella relazione 2009; intervenuto il passaggio delle competenze minorili-tutelari ad una collega e potendo contare sull’ausilio effettivo dell’uditore (anche se non a mio appannaggio esclusivo), ritengo appropriato il carico di lavoro relativo al contenzioso civile [...] di cui sono titolare, fermo restando il fisiologico ritardo nell’emissione delle sentenze”.

Devo confermare che il recente reclutamento, in ragione delle emergenze presenti in altri comparti non ha comunque permesso di effettuare alcun significativo aggiustamento dei carichi di lavoro per i Giudici civili, di cui da tempo era stata

sottolineata la estrema necessità. Ricordo ancora una volta come due giudici siano assolutamente insufficienti a far fronte a tutto il settore civile (comprensivo dei procedimenti in materia commerciale, minorile e della famiglia): questi due Giudici hanno depositato complessivamente n. 175 sentenze civili, provvedono mediamente alla redazione di circa duecento provvedimenti su base settimanale, tengono udienze istruttorie che impegnano anche 3-4 giornate settimanali, e, come emerge dall'arretrato, si consolida il dato dell'impossibilità di far fronte nei termini a tutte le cause che pervengono a sentenza (n. 16 cause in *pro servato* irrotolate nel 2010). E' assolutamente indispensabile – come peraltro evidenziato nelle Relazioni sullo stato della giustizia degli anni scorsi – poter contare su risorse ulteriori, che, nella attuale situazione, possono essere recuperate attraverso l'eliminazione del ruolo del Giudice Conciliatore e del Giudice Amministrativo di primo grado, e, ovviamente, con il rimpiazzo indispensabile degli Uditori, secondo la proposta che è stata avanzata, tenuto conto che, in assenza della sostituzione degli Uditori, lo stato delle risorse dedicate verrebbe a diminuire: degli attuali Uditori, infatti, due andrebbero a ricoprire i posti vacanti, ed uno a rafforzare la Procura Fiscale, per cui verrebbe meno il supporto dei due Uditori assegnati al settore civile.

Peraltro, e nonostante l'affanno e la criticità obiettiva della situazione, l'impegno straordinario dei Giudici e l'applicazione degli Uditori ha consentito un aumento significativo del tasso di variazione delle cause pendenti (c.d. *clearance rate*). Come risulta dal Rapporto sui sistemi giudiziari europei del 2010 (basato sui dati del 2008) predisposto dalla *Commission européenne pour l'efficacité de la justice* (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, il tasso è ricavato in percentuale dividendo il numero delle cause definite (con sentenza o con decreto archiviazione) con quello delle cause iscritte in un determinato anno, ed è utilizzato per verificare se il Tribunale riesce a trattare il numero di cause iscritte senza aumentare il numero delle cause pendenti: se il tasso è superiore al 100% significa che il sistema giudiziario è in grado di trattare un numero di procedimenti maggiore rispetto a quelli che pervengono e, dunque, di ridurre

l'ammontare dei procedimenti già pendenti; accade il contrario, e cioè si forma arretrato, se è inferiore a 100%.

La tabella che segue enuncia il *clearance rate* delle cause civili dal 2004 al 2010, calcolato dall'Ufficio Statistica sui dati forniti dalla Cancelleria civile: è indicata la media percentuale, che deriva dalla disaggregazione delle cause in materia di diritto di famiglia (notoriamente più veloci nella definizione), quelle di lavoro subordinato e le cause civili in tutte le restanti materie, e, come si vede, da circa due anni è superiore al 100%:

ANNO	PERCENTUALE MEDIA DELLE CAUSE CIVILI CONCLUSE	PERCENTUALE MEDIA CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA CONCLUSE	PERCENTUALE MEDIA CAUSE DI LAVORO CONCLUSE	PERCENTUALE MEDIA DEL TOTALE DELLE CAUSE CIVILI
2004	17%	38%	22%	26%
2005	44%	88%	23%	52%
2006	64%	88%	138%	97%
2007	69%	88%	100%	86%
2008	100%	110%	47%	86%
2009	79%	106%	118%	101%
2010	100%	105%	108%	105%

Devo ribadire che tali risultati – che hanno incidenza diretta sulla durata delle cause e, quindi, sulla attuazione dei diritti delle parti – sono stati conseguiti grazie all'apporto determinante degli Uditori, che hanno affiancato i Commissari della Legge nella gestione delle udienze e nella predisposizione dei provvedimenti e delle decisioni.

Riguardo all'andamento delle cause civili, si nota una timida flessione rispetto all'anno precedente. Il ruolo civile è in gran parte costituito da cause in materia di diritto

di famiglia (37,2%), cui si associano cause in materia contrattuale ed aquiliana; si mantiene elevato il contenzioso in materia di lavoro subordinato; sono in aumento anche le cause in materia tributaria

Nella Relazione del 2009 si è avuto modo di evidenziare le ragioni dell'aumento delle delibazioni dei provvedimenti civili esteri e delle procedure sommarie documentali, come di quelle delle esecuzioni: ragioni che trovano conferma anche per il 2010.

E' pervenuta anche una causa avente ad oggetto la revocatoria di un trust. In proposito, ed al di là della specie, si deve evidenziare che l'istituto del trust – fatto oggetto di specifica disciplina dal legislatore sammarinese, ma avente origini anglosassoni – richiede una specializzazione che non è agevolmente surrogabile attraverso il semplice studio, coinvolgendo il contenzioso modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali che non appartengono alla tradizione latina. L'art. 53 della legge 1 marzo 2010 n. 42 assegna infatti all'Autorità Giudiziaria “un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge, che esercita emettendo i provvedimenti del caso”, connotato da un'ampia discrezionalità, che mal si concilia con la esclusiva sottoposizione del giudice alla legge, e che impone il ricorso a specifiche competenze professionali e regole processuali diverse.

In ordine alle *procedure concorsuali*, si conferma che il settore è normalizzato, ma l'aumento delle procedure e delle attività determinano ritardi nel deposito delle sentenze che devono rendere esecutivo lo stato attivo e passivo, le quali sono indispensabili per la chiusura della procedura (n. 7 fascicoli, contro n. 3 del 2009 e n. 11 del 2008), sebbene sussista l'apporto determinante dell'Uditore Commissariale avv. Fabio Giovagnoli.

E' doveroso ancora una volta sottolineare l'elevato numero delle istanze dei creditori di apertura di procedure concorsuali e il numero di quelle effettivamente aperte.

Nel corso del 2010 sono state aperte n. 35 procedure (anche relative ad istanze pervenute negli anni precedenti) e ne sono state chiuse n. 6. Sono pervenute n. 77 istanze

di apertura, tutte evase o in corso di definizione, essendone peraltro ancora pendenti n. 39.

L'avv. Felici, a commento dei dati, ed in modo assolutamente condivisibile, ha precisato quanto segue (nota del 29 aprile 2011): “da un lato, quindi, aumento del lavoro in fase di istruzione; dall'altro, necessità di più tempo per emettere quei provvedimenti necessari al progresso della procedura. Da quanto riferito è chiara l'esistenza di uno squilibrio non secondario tra il numero delle procedure che vengono aperte nell'arco dell'anno e quelle che vengono chiuse, con la conseguenza dell'aumento costante del pendente. Ribadisco che in forza di tali numeri non è possibile per il giudice svolgere alcuna attività di stimolo dell'andamento delle stesse, né tanto meno di controllo. Il tutto è rimesso alla volontà dei procuratori nominati, che invero non sempre vi provvedono. Confermo espressamente tale deduzione, che è più vera di quanto non lo fosse negli anni passati. Con l'aumento delle procedure si sono ulteriormente accentuate le difficoltà nel reperire professionisti disponibili ad accettare l'incarico (si tratta spesso di procedure concorsuali interessanti persone giuridiche, prive di ogni tipo di cespite patrimoniale – addirittura società che non hanno effettivamente mai operato, ed i cui debiti sono relativi alla tassa sulle persone giuridiche e al compenso del liquidatore). [...] Va positivamente giudicata la normativa – in ordine al rimborso spese e competenze dei procuratori, che invero a volte sembra non l'abbiano compresa, oppure nemmeno letta – contenuta nel decreto n. 100 dell'anno 2008; ma non è sufficiente. [...] se l'andamento della materia concorsuale dovesse confermarsi [...] penso che dovrebbe anche rivedersi la convinzione in forza della quale tale materia costituisca attribuzione secondaria. Resto infatti e peraltro convinto che attraverso una migliore applicazione del giudice – e quindi dando al medesimo il tempo a tal fine necessario – potrebbe essere possibile ottenere risultati, nell'interesse dei creditori, tra i quali l'Eccellentissima Camera, più proficui; e comunque sarebbe necessaria anche per accompagnare in modo più efficace e veloce (al momento non viene fatto) alcune procedure ed i loro procuratori verso la chiusura. Pur sottolineando che la materia non è comunque ferma: anche quest'anno si è proceduto a vendite all'incanto, ad azioni volte a ricostruire l'attivo, ed alla distribuzione di riparti

esitanti dall'attività delle curatele, chiusura con passaggio all'archivio di procedure importanti [...]. Sono in attesa di definizione alcune istanze che richiedono l'apertura di procedure. Il dato è superiore a quello degli anni precedenti, perché – scientemente, laddove possibile (ad esempio qualora si rinvenga una pluralità di creditori tuttavia inferiore all'ammontare del capitale sociale, e sia rinvenuta *in loco* la sede sociale – seppur con notifica per affissione) – in quanto non appaiono elementi di pregiudizio delle ragioni dei creditori (scadenza di privilegi, scadenza dei termini per l'esercizio della revocatoria concorsuale, attività di dissimulazione o distrazione patrimoniale in atto, ecc.; ricordato che è sempre possibile per il creditore istante richiedere l'adozione di misure cautelari) – la difficoltà del reperimento dei procuratori disponibili determina una maggiore lentezza proprio nelle pratiche di definizione (*ad impossibilia nemo tenetur*; conclusione riferibile altresì al progresso efficiente delle singole procedure, che spesso nei fatti risulta sostanzialmente alla volontà dei procuratori); a conferma ed aggravio dell'andamento già manifestatosi negli anni precedenti”.

Devo confermare la necessità di una riforma dei c.d. *reati concorsuali*, per le ragioni esposte nella Relazione relativa al 2009, dell'uniformazione del trattamento del privilegio tra lavoratori subordinati ed artigiani, e le altre osservazioni.

Stanno ora emergendo problemi di coordinamento tra Autorità Giudiziaria ed Autorità di Vigilanza nel caso di liquidazioni coatte amministrative disposte ai sensi della legge 17 novembre 2005 n. 165 e riguardanti soggetti vigilati insolventi. L'attuale quadro normativo è, infatti, contraddittorio. L'art. 87 anticipa alla data dell'insediamento degli organi della procedura gli effetti sostanziali del giudiziale concorso (sospensione dei giudizi di cognizione e di esecuzione, spossessamento dei beni, nullità ed inefficacia delle alienazioni che danneggiano i creditori, la scadenza dei debiti, la cessazione del decorso degli interessi, i privilegi) rendendo applicabile “ogni altra norma di carattere non procedurale in quanto compatibile” relativa alle procedure concorsuali, mentre l'art. 98 disciplina la dichiarazione di insolvenza, demandata al Commissario della Legge, il cui effetto è quello di rendere “applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni di legge vigenti in materia concorsuale in quanto

compatibili”. Ora, non è chi non veda come l’anticipazione degli effetti sostanziali al momento dell’insediamento degli organi sia foriera di produrre conseguenze aberranti quando la liquidazione coatta sia disposta per gravi irregolarità, ma non sussista insolvenza: ad esempio, la cessazione del decorso degli interessi, finalizzata a conseguire la *par condicio*, consente all’ente non insolvente di ottenere benefici ingiustificati, come pure la sospensione degli atti di cognizione e di esecuzione. Invece, attesa tale anticipazione, la dichiarazione di insolvenza si rivela inutile, quando la liquidazione riguardi l’ente insolvente. Non è poi per nulla chiaro se le disposizioni concorsuali (e da ritenersi pertanto diverse da quelle indicate nell’art. 87) siano praticamente solo quelle processuali; attesa la formulazione delle norme penali, nemmeno sicura è l’applicabilità dei reati concorsuali a tale procedura; infine, deve ritenersi affetto da dubbi di legittimità costituzionale il ruolo di “consulente” del liquidatore demandato all’Autorità Giudiziaria.

Con riferimento alle *società* si conferma in sensibile flessione il numero delle nuove costituzioni ed in rilevante aumento il numero delle liquidazioni (n. 411 solo nel 2010 sul totale di n. 911). Molte delle società che si sono poste in liquidazione erano effettivamente operative, mentre, al momento, sfugge il numero sommerso di quelle che hanno chiuso l’attività senza passare attraverso questa fase (e ci si riferisce, ovviamente, a quelle società che, non avendo effettuato investimenti, possono permettersi comportamenti del genere), che, comunque, si percepisce rilevante, attesa la difficoltà di effettuare le notifiche nelle cause civili ed in considerazione delle cause da parte del locatore per ottenere la restituzione dell’immobile adibito a sede.

Deve essere valutata positivamente la modifica dell’art. 111 della legge n. 23 febbraio 2006 n. 47, introdotta dall’art. 35 della legge 23 luglio 2010 n. 129, che consente la chiusura delle liquidazioni con difetto di attivo, evitando inutili e dispendiose attività da parte dei liquidatori e dell’Autorità Giudiziaria. Peraltro, con riferimento alle procedure concorsuali, l’avv. Felici fa notare correttamente – ed in stretta dipendenza con quanto sopra rilevato per i c.d. reati concorsuali -, che “la

novellazione dell'articolo 111 della legge 23 febbraio 2006 n. 47 – introdotta dall'articolo 35 della legge 23 luglio 2010 n. 129 – costituisce un'interessante evoluzione, però mi pare ancora insufficiente, almeno con riferimento alle procedure concorsuali. Come noto, infatti, l'apertura della procedura rappresenta condizione obiettiva di punibilità (stando almeno alla posizione – purtroppo – ancora più assestata della giurisprudenza penale) dei reati di bancarotta, tra i quali figura quello di mancata tenuta delle scritture contabili. E molto di frequente le scritture contabili non si rinvencono, o non si rinvencono complete: con conseguente necessità di presentare una denuncia in sede penale, ed impossibilità di chiudere la procedura anche in assenza di attivo (pur spesso suggerendo, nel limite del possibile, di contemperare tale condotta con il criterio della convenienza e della opportunità, in ragione del numero e della portata dei creditori insinuati). Anche per questo insisto sulla appropriatezza di una diversa misura generalizzata e legislativa atta a rivedere l'intero registro delle società commerciali, che mi parrebbe adatto anche in ragione della fase economica e dello stato delle relazioni internazionali in cui attualmente versa la Repubblica, che fondatamente porteranno ad una sensibilissima riduzione del numero di tali soggetti; con il rischio di dover impiegare nei prossimi anni – come in parte sta già avvenendo – ingenti risorse umane ed economiche per la chiusura formale di enti sostanzialmente inesistenti”.

Il settore degli *enti morali* (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.) appare sistemato, avendo provveduto il Giudice preposto al controllo alla eliminazione di molti enti non operativi da anni. Si ribadisce la necessità – peraltro già fatta propria dal Congresso di Stato – di pervenire con sollecitudine alla approvazione della legge che disciplini tali enti, assoggettandone l'operatività a controlli più intensi: la nuova normativa – come più volte evidenziato – è anche richiesta dai valutatori di Moneyval, in ragione del rischio per il finanziamento al terrorismo che deriva dalla assenza di controlli sulle fonti di finanziamento e sulle erogazioni. A tal proposito devo sottolineare il positivo intervento del Consiglio dei XII, quale organo di vigilanza sul settore, che, in via regolamentare, ha posto rimedio, con la delibera del 27 maggio 2009, ai rilievi

avanzati da Moneyval. In particolare, l'avv. Pasini sta procedendo al monitoraggio del settore, ed alla segnalazione delle anomalie all'autorità di vigilanza, che ha già adottato diversi provvedimenti. Importanti interventi normativi sono stati introdotti dagli artt. 37 e 38 della legge 23 luglio 2010 n. 129, che hanno sottoposto le associazioni e le fondazioni alla disciplina delle legge sulle società, hanno recepito le disposizioni di trasparenza sulle fonti di finanziamento impartite dall'Autorità di Vigilanza, rinforzandole con un adeguato apparato sanzionatorio, ed hanno ricondotto l'istituto della fondazione alla sua vera natura, rimediando a devianze che la prassi aveva registrato negli anni.

Nessuna ulteriore osservazione, rispetto a quelle avanzate nelle precedenti Relazioni sullo stato della giustizia (che sono tutte confermate) deve essere effettuata in ordine al settore del *diritto di famiglia e della tutela dei minori*: si ribadisce che in rapporto al contenzioso, il numero dei procedimenti civili dai quali emergono situazioni suscettibili di compromettere lo sviluppo armonico della personalità dei minori è relativamente esiguo, mentre appare in aumento esponenziale la conflittualità dei genitori su questioni spesso del tutto marginali, rispetto alle quali viene invocato un intervento giurisdizionale, che oltre a non essere sovente consentito dalla legge, non è comunque adeguato per rimediare a dinamiche affettive deteriorate. Devo pertanto nuovamente ribadire con forza la necessità di avviare la riflessione urgente sulla c.d. *mediazione familiare*, per le ragioni esposte nelle Relazioni precedenti.

La legge 20 giugno 2008 n. 97, sulla "*prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere*", è ormai a regime. Nel corso del 2010 sono pervenute al giudice civile **n. 37 segnalazioni**, mentre i procedimenti pendenti sono complessivamente **n. 42**. Non erano ancora stati richiesti, invece, ordini di protezione, ma nel 2011 è arrivata la prima domanda, con la concessione del provvedimento; si deve anche evidenziare che per la prima volta sono state applicate le misure cautelari di cui

all'art. 22 della legge n. 97 del 2008, a margine di un processo penale per atti persecutori e minaccia.

Devo ancora una volta ricordare che deve essere emanato il decreto delegato di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 97 del 2008, essenziale per il funzionamento della prevenzione che costituisce il fine primario della legge.

Ribadisco tutte le questioni ripetutamente evidenziate nelle precedenti Relazioni, sulla necessità di adottare la normativa sulla *amministrazione di sostegno* e sulla *riduzione dei termini della prescrizione civile*.

\*\*\*\*\*

\*

B3b) In ordine alla situazione del *settore penale*, dai rilievi statistici emerge una situazione risolta nell'**istruttoria penale**.

Come sopra rilevato, sono pendenti n. 646 procedimenti penali, di cui n. 510 iscritti nel 2010, ed i restanti a partire dal 2008.

L'art. 10 della legge 17 giugno 2008 n. 93 ha stabilito che “la presente legge si applica a tutti i processi per i quali la notizia di reato sia pervenuta al Giudice inquirente in epoca posteriore alla sua entrata in vigore” (avvenuta il 1° settembre 2008), proseguendo: “la presente legge non si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore qualora essi vengano pubblicati ed archiviati entro i nove mesi successivi”, e cioè entro il 1° giugno 2009. Per i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge che non fossero stati definiti entro la data del 1° giugno 2009, ha trovato applicazione, in particolare, l'art. 6, per effetto del quale i processi non definiti in istruttoria (con il decreto di rinvio a giudizio o con l'archiviazione nel merito) e per i quali era decorso il periodo (dalla data di iscrizione al 1° giugno 2009) di un terzo del termine di prescrizione per il reato più grave, sarebbero passati all'archivio.

Dalla relazione del Cancelliere (le cui risultanze sono già state riportate nella Relazione del 2009) emerge che al 1° giugno 2009 risultavano pendenti **n. 19** procedimenti per i quali doveva essere emesso il decreto di passaggio degli atti all'archivio per decorrenza del termine: si trattava dei processi in istruttoria trasferiti per effetto delle disposizioni del 19 febbraio 2009, i quali versavano nello stato iniziale, che non avrebbe consentito comunque di pervenire a decisioni nel merito nel breve termine di tre mesi. A tal proposito, devo ricordare che avevo rappresentato al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria del 18 febbraio 2009 la necessità di privilegiare i processi più recenti e comunque quelli che potevano essere agevolmente conclusi nel merito – in considerazione dello stato di avanzamento delle indagini – entro il 1° giugno 2009: diversamente, attesa la conclamata impossibilità di definire nel merito tutti i processi pendenti iscritti prima del 1° settembre 2008, si sarebbero disperse inutilmente energie, con l'effetto di provocare l'estinzione non solo di quelli più datati, ma anche di quelli iscritti nel regime della nuova legge. Tali procedimenti sono stati archiviati con decreti emessi nel 2010, di cui solo n. 7 per intervenuta prescrizione processuale, mentre le altre archiviazioni sono di merito. Nel corso del 2010 la Cancelleria non ha segnalato altri procedimenti archiviati per l'intervenuta prescrizione processuale.

La Tabella comparativa del flusso dei reati allegata alla presente Relazione (Allegato L) è stata elaborata sulla base dei procedimenti iscritti in conseguenza delle denunce, esposti e segnalazioni pervenuti al Tribunale.

Dalla nuda analisi statistica di tale prospetto non emergono apparentemente fenomeni particolari, se si eccettua la incidenza (che si mantiene elevata) del reato di emissione di assegni a vuoto e di quelli di furto e danneggiamento commessi da ignoti, pari a circa la metà dei procedimenti iscritti. Si devono aggiungere i procedimenti per il reato di uso indebito di carte di credito o di documenti analoghi (n. 138), che, come evidenzia l'avv. Manlio Marsili (con nota del 3 marzo 2011), costituiscono espressione “del fenomeno dei bancomat clonati, che è letteralmente esploso, in danno di parecchi residenti e, in ultima analisi, del sistema bancario. In relazione a tale fattispecie

rammento che è stata svolta una brillante operazione, che ha permesso di assicurare alla giustizia due cittadini rumeni (arrestati in flagranza) dediti a questo tipo di reato. In generale, sarebbe opportuno che gli istituti bancari elevassero gli standards di sicurezza relativi a tali strumenti, atteso che i malviventi mostrano di conoscere i diversi istituti di credito, distinguendo tra di essi quelli meno aggiornati ed orientando ovviamente gli attacchi verso questi ultimi”.

Si mantiene alto il numero dei reati di appropriazione indebita, che riguardano soprattutto autovetture oggetto di contratto di locazione finanziaria o di noleggio, e di truffa, i quali nascondono, in realtà, semplici inadempimenti contrattuali, per cui valgono tutte le osservazioni svolte nelle Relazioni degli anni precedenti.

Nel 2010 si deve anche notare l’iscrizione a ruolo di n. 2 procedimenti per reati in materia tributaria, come pure n. 20 procedimenti per il reato di riciclaggio (erano n. 9 nel 2009 e n. 12 nel 2008), che dimostra come l’attenzione del sistema verso tali forme di criminalità si stia confermando, e sono stati depositati n. 2 rinvii a giudizio per il reato di riciclaggio. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2011 sono stati iscritti n. 5 procedimenti penali per il reato di riciclaggio, n. 4 per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, n. 3 per il reato di truffa ai danni dello Stato e n. 6 relativi a reati finanziari e bancari, e sono stati depositati n. 3 rinvii a giudizio per il reato di riciclaggio.

I dati relativi al *riciclaggio e alle frodi tributarie* - queste ultime finalmente più facili da contrastare a seguito della legge 7 giugno 2010 n. 99, che ha introdotto i reati di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele per effetto di fatture false, alleggerendo l’onere probatorio richiesto dalla fattispecie della truffa ai danni dello Stato -, sono estremamente rilevanti, anche perché due sono i settori di interesse della criminalità transnazionale: quello della possibilità di realizzare le frodi carosello, e lo sviluppo del sistema bancario e finanziario, necessario per lo spostamento e la ripulitura dei proventi criminali. Il Rapporto del FATF-GAFI del 23 febbraio 2007 sul riciclaggio dei proventi delle frodi carosello che riguardano l’imposta sul valore aggiunto, dopo avere correttamente precisato che tali frodi non possono essere confuse o

ricondotte a forme di evasione fiscale, evidenzia in maniera estremamente chiara la connessione tra tali fenomeni: risulta infatti dimostrato che le frodi carosello sono utilizzate quale veicolo per generare proventi per altri crimini ed il terrorismo; si dimostra il ruolo fondamentale che giocano nel riciclaggio del danaro sporco; è risultato che il riciclaggio dei proventi estremamente ingenti generati dalle frodi richiede il coinvolgimento di associazioni criminali organizzate per consentire il ricorso alle tecniche estremamente sofisticate che vengono impiegate; è stato anche accertato che i profitti sono generalmente impiegati nell'acquisto di beni di lusso o nell'investimento in altre attività "legali", e che anche i flussi finanziari prodotti dal crimine organizzato, incluso il traffico di sostanze stupefacenti, vengono investiti nelle frodi carosello; la maggior parte dei profitti è riciclata attraverso il sistema bancario, con successivi prelievi per contanti.

Importanti sono anche i dati relativi ai sequestri ed alle confische: infatti, l'efficacia della repressione dei reati che generano ingenti proventi illeciti e del riciclaggio presuppone che il condannato sia privato delle utilità economiche del crimine. A ciò obbedisce la disciplina della confisca obbligatoria per tali reati in caso di condanna dell'imputato, anche per equivalente (art. 147 c.p. come riformulato dalla legge n. 92 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni), che è anticipata dai sequestri, i quali naturalmente possono essere disposti quando l'AIF e la Polizia Giudiziaria riescono a fornire alla Autorità Giudiziaria elementi probatori per apprezzare l'esistenza del *fumus delicti*. Come risulta dalle statistiche predisposte dagli uffici di Cancelleria e dai singoli Giudici, e fornite agli organismi internazionali, per riciclaggio nel 2007 sono stati effettuati sequestri per €6.916.882,27; nel 2008 i sequestri sono stati pari a €685.441,20, mentre le somme confiscate ammontano ad €1.892.700; nel 2009 i sequestri ammontano ad €1.009.081,01, mentre nei primi sei mesi del 2010, i sequestri sono pari a €4.849.581,06, e le confische ordinate pari ad €4.517.140,31; i sequestri disposti complessivamente nel 2010 ammontano ad €6.489.902,81.

Indubbiamente la nuova normativa sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio, l'eliminazione dei libretti e degli altri strumenti al portatore, la penetrabilità

anche a livello amministrativo del segreto bancario, come pure la nuova normativa sulla trasparenza societaria e sulla concessione delle licenze, l'istituzione di nuovi uffici ed organi di controllo, unitamente al potenziamento dei poteri delle altre, stanno portando effetti benefici sul sistema, anche perché consente alle diverse Autorità amministrative di esercitare in maniera più efficace controlli tempestivi, analisi, anche di settore, mirate, per cogliere la manifestazione di fenomeni illeciti e porvi tempestivamente rimedio, ma è anche vero che è necessario un adeguamento culturale da parte degli intermediari, dei professionisti, e dei soggetti designati che consenta di modificare approcci gestionali ed operativi ormai superati, e di percepire l'intervento delle Autorità di controllo e vigilanza come educativo, piuttosto che impeditivo per lo sviluppo, anche se, purtroppo, la crisi attuale che sta investendo il nostro Paese può rivelarsi, paradossalmente, un ulteriore fattore di rischio.

Si è già evidenziato nella Relazione relativa al 2009 il *coinvolgimento nelle attività delittuose di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata*: il dato ha trovato conferme rilevanti e significative nel 2010.

L'analisi che è stata svolta su incarico del Congresso di Stato con la collaborazione dei Corpi di Polizia, degli Uffici, Agenzie ed istituzioni con compiti di vigilanza e controllo sulle attività economiche e sul sistema bancario e finanziario, ha portato ad emergere una situazione estremamente preoccupante, suscettibile di evolversi in negativo, con gravi ricadute ormai non solo più di immagine, ma anche di ordine pubblico, da cui risulta la consapevolezza dell'esistenza di infiltrazioni della malavita organizzata italiana, e risultano preoccupanti segnali, non ancora fatti oggetto di analisi approfondite, riguardo alla presenza anche di organizzazioni malavitose straniere.

Si deve ribadire che San Marino non possiede, allo stato, risorse, strumenti e strutture adeguate al contrasto a fenomeni criminali di tale rilievo, e con i quali il Paese si deve confrontare per la prima volta. Gli Uffici e le Agenzie sono di recente istituzione, sovente con poche risorse e scontano la ovvia inesperienza; i Corpi di Polizia, parimenti, non hanno adeguate risorse umane e professionali per concentrare gli sforzi sul

contrasto, rispetto alle molteplici attività che sono loro assegnate; il Tribunale ha un ruolo “marginale”, atteso che la repressione con la punizione del colpevole giunge sempre a posteriori rispetto al fatto, il quale comunque non può far nulla se non riceve segnalazioni, e quando le riceve, se i Corpi di Polizia e le altre Autorità cui sono assegnate funzioni di polizia giudiziaria non sono in grado di svolgere poi le relative indagini, e sconta comunque l’inesperienza di una Magistratura nel complesso giovane nelle funzioni inquirenti. Per la natura del fenomeno, altamente pervasivo, occorrono sinergie, strumenti, professionalità tali da interessare praticamente tutta l’organizzazione degli apparati di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Devo nuovamente ricordare che al Tribunale compete esclusivamente la repressione dei fatti di reato che gli vengono comunicati, e, dunque, la sua attività si riferisce ai comportamenti che assurgono alla rilevanza penale al fine della punizione dei colpevoli: le risultanze del Tribunale, pertanto, sono parziali, e non consentono di avere il quadro attuale e di comprendere le tendenze evolutive dei fenomeni relativi alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Infatti, l’attività punitiva costituisce un *posterius*, rispetto alla vigilanza ed alla repressione, da intendersi come interruzione della condotta criminale. Il ruolo proattivo, come viene evidenziato anche nei rapporti degli organismi internazionali, è infatti assegnato ai soggetti di *law enforcement*, e non compete istituzionalmente all’Autorità Giudiziaria. Ho già avuto modo di evidenziare nella Relazione sullo stato della giustizia relativa al 2009 che l’instaurazione del processo penale presuppone la *notitia criminis*: “l’inquisizione è la ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal Giudice Inquirente, appena giunge a lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l’autore” (art. 20 c.p.p.), e “viene intrapresa o per istanza dell’offeso o danneggiato, che assume la qualifica di querelante, o per denuncia di qualunque cittadino, o per rapporto della Forza Pubblica, o per qualunque altro mezzo atto a rendere informato il Giudice inquirente dell’avvenuto reato” (art. 21 c.p.p.). Il Giudice Inquirente, dunque, non ricerca le notizie di reato, e procede solo quando sia stato informato di un fatto costituente reato. E’ evidente che la notizia deve essere circostanziata, e non può essere costituita da generiche affermazioni non supportate da

precise indicazioni degli elementi di fatto integranti un reato: la *vox populi* non è sufficiente, di per sé, per l'apertura di un procedimento penale, spettando alle Forze dell'Ordine effettuare eventualmente indagini ed approfondimenti al fine di individuare la *notitia criminis*. Parimenti, non può essere aperto alcun procedimento penale sulla base di denunce anonime, le quali, invece, costituiscono informazione utile per le Forze dell'Ordine per attivare indagini: in proposito si ricorda che anche l'art. 333 del codice di procedura penale italiano stabilisce che “delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso”. In altre parole, i Corpi di polizia istituzionalmente svolgono attività di prevenzione e repressione dei reati, e vigilano sull'osservanza delle leggi e degli altri atti normativi, ed ai Corpi di Polizia spetta, dunque, l'attività investigativa necessaria all'individuazione dei fatti costituenti reato: solo quando la *notitia criminis* è pervenuta all'Autorità Giudiziaria, questa dirige e coordina le indagini, che sono svolte, tuttavia, dalla Polizia Giudiziaria, intendendosi per tale non un corpo separato, bensì i funzionari di polizia che agiscono per delega, e dunque sotto la esclusiva direzione del Giudice inquirente. Con riferimento ad un sistema assolutamente differente, come quello italiano, fondato sul Pubblico Ministero quale organo titolare dell'azione penale, e su un modello di processo penale completamente diverso, ed a valere *a fortiori* per la situazione sammarinese, ove il Giudice Inquirente non è magistrato requirente, ma esercita funzioni propriamente giurisdizionali, è stato autorevolmente indicato: “pubblico ministero e polizia giudiziaria possono esplicare le loro funzioni solo in presenza di una notizia di reato già configurata, mentre la ricerca della notizia di reato è estranea ai loro compiti, muovendosi nell'area di attività di pubblica sicurezza [...] Occorre aver, in sostanza ben chiaro che essendo le finalità delle indagini preliminari [...], rappresentate esclusivamente dalla necessità di delibare la *notitia criminis* al fine di configurarla entro una precisa imputazione e di scegliere un tipo di domanda da proporre al giudice, sciogliendo l'alternativa fra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione, se la notizia è ancora da ricercare e da formare, non vi sono né indagini preliminari né soggetti del procedimento penale: ricorre invece, in tale situazione, attività di pubblica sicurezza” (P.L. VIGNA, *La completezza delle indagini e la tempestività delle*

*investigazioni. La funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni*, relazione tenuta all'incontro di studi del C.S.M. nel 1996 sul tema "I delitti della criminalità organizzata: profili criminologici, sostanziali e processuali"). Tali precisazioni si impongono per chiarire i ruoli rispettivi del Tribunale e dei Corpi di Polizia, delle Agenzie ed Istituzioni ai quali sono affidati compiti di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali. Sempre più spesso, infatti, si tende ad ascrivere al Tribunale la responsabilità del mancato contrasto rispetto a determinati comportamenti che si assumono come illeciti. Tuttavia, e sulla base di quanto sopra riportato, perché l'Autorità Giudiziaria intervenga occorre che il comportamento o il fatto sia segnalato come reato, e una volta comunicato, che sia suscettibile in astratto in una fattispecie di reato prevista dalla legge; è poi necessario che gli elementi costitutivi del reato siano provati nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento, poiché non sono sufficienti meri indizi di colpevolezza o generiche affermazioni per rinviare a giudizio e, a maggior ragione, per condannare il presunto colpevole, come palesato dal fatto che l'insufficienza di prove, per il principio del *favor rei*, comporta l'assoluzione dell'imputato.

Ciò premesso, in relazione diretta all'efficacia dell'azione del Tribunale, devo evidenziare, in primo luogo, l'assoluta insufficienza delle risorse dedicate alla polizia giudiziaria. Come ho già avuto modo di rilevare, la polizia giudiziaria, a San Marino, non è una struttura separata dai Corpi; con tale espressione si designano tutti i funzionari delle Forze dell'Ordine che svolgono indagini ed eseguono atti sulla base della delega dell'Autorità Giudiziaria, che li dirige e dalla quale dipendono.

A fronte dell'aumento delle notizie di reato nei settori sensibili e di interesse (bancario, finanziario, tributario, ecc.), dovuta anche all'avvio dell'operatività da parte di uffici ed agenzie di recente istituzione, e di un incremento dell'attività di vigilanza da parte delle altre istituzioni preposte, non si è registrato un parallelo aumento delle risorse deputate alle indagini delegate, che vengono ripartite sempre tra il Nucleo Antifrode ed il Nucleo Interforze, i quali si devono occupare contemporaneamente dell'esecuzione

delle rogatorie internazionali, e delle indagini che concernono reati diversi, ma comunque strumentali alla repressione della criminalità economico-finanziaria.

Ricordo che il Nucleo Interforze, costituito attualmente da 5 unità, svolge esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria, è stato istituito con nota del 29 maggio 1998 dell'allora Magistrato Dirigente, e, dunque, opera alle dirette dipendenze del Giudice Inquirente per le indagini da questi delegate a margine di procedimenti penali già aperti, nelle seguenti materie: reati tributari, finanziari, bancari, fallimentari e societari, contraffazioni, rogatorie, ed in tutti quelli nei quali siano coinvolte, anche eventualmente come parti lese, le banche e le società finanziarie

Il Nucleo Antifrode, costituito da n. 8 unità, effettua interventi ed indagini anche di iniziativa ovvero su incarico di altri Uffici ed Autorità di controllo, come risulta dalla normativa vigente (Agenzia di Informazione Finanziaria, Ufficio di Controllo Vigilanza sulle attività economiche, Ufficio Centrale di Collegamento, Ufficio Industria, ecc.), provvedendo a segnalare all'Autorità Giudiziaria i fatti di reato di cui viene a conoscenza, e sui quali prosegue le indagini per delega della medesima. Credo sia di immediata evidenza come la complessa e vasta attività assegnata, che investe contemporaneamente prevenzione e repressione, non possa essere svolta in maniera efficace ed in via esclusiva da poche persone, che, peraltro, sono le uniche dotate della professionalità adeguata e specifica. E' pertanto indispensabile aumentare le risorse a disposizione del Nucleo Antifrode, provvedendo anche alla formazione professionale di funzionari che possano affiancare il responsabile e anche in futuro (a fronte di pensionamenti) garantire la continuità della funzionalità del Nucleo.

Le stesse osservazioni devono essere svolte per quanto concerne le risorse dedicate ai competenti reparti della Gendarmeria, in relazione alle deleghe che ricevono in ragione delle competenze istituzionali: ancora una volta, pochi uomini devono occuparsi di molteplici attività, che non permettono di concentrare gli sforzi sulla repressione dei fenomeni malavitosi, e di assicurare la sollecita ed efficace attività investigativa, necessaria per la conclusione di importanti procedimenti penali attualmente pendenti, che hanno pesante rilievo anche per l'ordine pubblico.

E' anche necessario precisare che non può sussistere alcuna concorrenzialità, per quanto attiene all'impiego dei Corpi di Polizia, tra attività destinate alla prevenzione e attività effettuate per delega dell'Autorità Giudiziaria: le due attività sono complementari, e sulla base dei risultati di entrambe si misura l'effettività e l'efficacia dell'azione di contrasto, come emerge anche dai criteri di valutazione del sistema utilizzati dagli organismi internazionali, che pongono attenzione sul ruolo proattivo dei soggetti di *law enforcement* e sui risultati dell'attività giudiziaria, in quanto i procedimenti avviati, quelli conclusi e le condanne alle quali si è pervenuti costituiscono la cartina di tornasole per valutare la serietà e la qualità del contrasto; parimenti, attesa la sempre maggiore transnazionalità dei fenomeni criminali, l'efficacia della collaborazione giudiziaria internazionale si misura sulla base dei tempi di risposta, che non si calcolano sulla base del tempo impiegato dal giudice per ammettere la richiesta e disporre le indagini richieste, bensì dal tempo impiegato per la consegna degli esiti all'Autorità richiedente. L'aumento dell'organico dei Giudici deputati allo svolgimento di funzioni penali inquirenti ed alla collaborazione giudiziaria internazionale in materia penale, unita alla particolare complessità di alcuni procedimenti, si rivela inutile senza il contemporaneo aumento delle risorse deputate allo svolgimento delle indagini, ed anzi introduce un ulteriore elemento di criticità, perché determina un volume maggiore di atti e di verifiche che vengono delegate agli organi di Polizia Giudiziaria, ed in proposito ricordo che anche l'Agenzia di Informazione Finanziaria e la Divisione Vigilanza della Banca Centrale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno assegnate dalla legge funzioni di polizia giudiziaria, quando agiscono per delega dell'Autorità Giudiziaria, a cui – per la carenza di risorse - non riescono ovviamente a fare fronte tempestivamente, con grave compromissione dell'efficacia della repressione, ma anche della prevenzione.

Per quanto concerne la Magistratura, le risorse deputate possono ritenersi sufficienti, ma la complessità di alcuni procedimenti penali, conseguente anche all'aumento dell'attività da parte delle Autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli, richiede l'apporto di professionalità diverse, in grado di cogliere anche le dinamiche economiche ed operazionali sottostanti, che sono propedeutiche alle scelte di indirizzo

degli accertamenti volti ad acquisire le prove dell'attività criminale, ed un confronto costante tra i Giudici, che travalica le usuali modalità operative.

La necessità di un maggior coordinamento delle indagini relative ai procedimenti penali assegnati ai diversi Giudici, e di condivisione dei dati e delle informazioni è stata già oggetto di valutazione, come sopra riportato. E' peraltro evidente che la responsabilità della gestione delle indagini rimane individuale, e la condivisione è affidata alle sensibilità individuali, e ciò costituisce un limite obiettivo per un efficace coordinamento, attesa l'impossibilità attuale sia di acquisizione e condivisione tra i vari Giudici di notizie in via autoritativa, sia di trattazione congiunta tra più Giudici Inquirenti dei procedimenti complessi ovvero di quelli che investono in maniera trasversale e senza alcuna apparente connessione il medesimo fenomeno, che richiedono molteplici attività ed anche il contributo di professionalità ed esperienze diverse. Attualmente tale modalità non è consentita, in ragione della natura e delle funzioni del Giudice Inquirente, che non possono essere assimilate a quelle del Pubblico Ministero. Il Giudice Inquirente non è magistrato requirente, organo dell'accusa, e dunque parte del processo, ma è, nello stesso tempo, colui che intraprende l'inquisizione, da intendersi quale "ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal Giudice Inquirente, appena giunge a di lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l'autore" (art. 20 c.p.p.), e colui che assicura la tutela dei diritti dell'indagato e la legalità del procedimento, per cui esercita funzioni giurisdizionali, e gode delle guarentigie previste dalle disposizioni costituzionali, quali l'indipendenza e l'autonomia, ciò che esclude sia la possibilità di ricerca della *notitia criminis*, sia l'applicazione del principio gerarchico (tipico dell'organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero in altri ordinamenti), con gli istituti conseguenti, quali l'avocazione del procedimento, sia, infine, la possibilità di incidenza sulla composizione dell'organo giudiziario, che è prestabilita dalla legge.

Per quanto concerne la *collaborazione giudiziaria in materia penale* si deve rimarcare che la legge 23 luglio 2010 n. 128 ha affrontato le questioni che erano state evidenziate nella Relazione del 2009 e repute ostative ad una pronta, sollecita ed

efficace collaborazione, operando alcune scelte politiche, che non sempre hanno prodotto i risultati sperati.

Parimenti, sta emergendo la necessità, sempre a fronte di particolari procedimenti complessi, che investono condotte illecite transnazionali, della gestione coordinata delle indagini con le Autorità giudiziarie estere interessate, al momento non consentita, se non a livello informale, propedeutico alla richiesta ed all'attuazione della collaborazione internazionale nelle forme stabilite dalle convenzioni internazionali. Devo ricordare che la Convenzione O.N.U. sulla criminalità organizzata transnazionale aperta alla firma a Palermo il 15 dicembre 2000, ratificata da San Marino con il Decreto Consiliare 22 giugno 2010 n. 107 (artt. 18 e 19), rimodula i meccanismi della cooperazione giudiziaria, introducendo procedure semplificate, al fine di evitare che i ritardi conseguenti al sistema tradizionale possano ostacolare le indagini in materia di criminalità transnazionale, e introduce, addirittura, la possibilità di indagini comuni.

Devo rimarcare che la situazione di sofferenza per quanto attiene alle risorse dedicate alla polizia giudiziaria si ripercuote negativamente anche sull'esecuzione delle rogatorie passive, come risulta dai prospetti riportati nell'Allegato H.

A proposito della *criminalità transnazionale* – come ho già avuto modo di evidenziare al Congresso di Stato per alcuni aspetti, e come anche l'avv. Buriani successivamente ha ritenuto opportunamente di segnalare per altri -, in attuazione della Convenzione dell'ONU sul crimine organizzato transnazionale (c.d. Convenzione di Palermo del 15 novembre 2000) occorre introdurre una disciplina specifica del “*reato transnazionale*”, inteso come reato organizzato, pianificato, tentato o consumato in più di uno Stato ovvero come reato commesso in uno Stato con il coinvolgimento di un'organizzazione criminale operante in più di uno Stato. E' un passo che occorre compiere in adempimento agli obblighi assunti da San Marino con la ratifica della Convenzione, al fine di assicurare i necessari strumenti normativi di contrasto alla criminalità e dei fenomeni criminosi internazionali, delineando, in relazione ai reati transnazionali, più efficaci strumenti di collaborazione e di scambio di informazioni sia a

livello nazionale che internazionale: reati quali il riciclaggio, il traffico di sostanze stupefacenti, il commercio di armi, la tratta di esseri umani costituiscono solo alcuni esempi di attività illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali che operano a livello internazionale. Come è stato già sottolineato, la criminalità organizzata internazionale rappresenta una grave minaccia per il nostro sistema economico e finanziario: i gruppi criminali, infatti, hanno strutture e metodi di penetrazione flessibili che tendono ad adattarsi al contesto sociale ed economico in cui intendono stabilirsi o semplicemente operare con singole e circostanziate attività.

Sempre in attuazione della Convenzione di Palermo occorre anche introdurre una disciplina generale in materia di tecniche investigative speciali, con particolare riguardo alle operazioni sotto copertura (art. 20), già previste per le indagini che riguardano il riciclaggio, l'usura ed il terrorismo (art. 15 della legge 26 febbraio 2004 n. 28), ma che devono essere estese ad altri reati. Preme ricordare, altresì, che la Convenzione di Palermo espressamente prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni formate da funzionari di più Stati oltre che meccanismi di collaborazione giudiziaria e di polizia (art. 27).

È ormai un dato acquisito che lo strumento più efficace di contrasto alla criminalità organizzata è lo scambio di esperienze e informazioni. Quelle appena ricordate (scambio di informazioni, operazioni sotto copertura, formazione di gruppi investigativi misti) sono attività che richiedono un elevato livello di preparazione e disponibilità. Il personale di polizia nell'ultimo periodo è diventato più consapevole dei rischi connessi alla criminalità organizzata; tuttavia non vi è stata una sufficiente formazione in tale materie, essendo stato addestrato soprattutto nel contrasto dei reati contro la persona o della criminalità comune, mentre l'attuale contesto impone di ampliare l'ambito di intervento alla criminalità economico-finanziaria. Gli organi di polizia dovrebbero essere in grado di riconoscere un reato finanziario già allo stadio iniziale; dovrebbero inoltre essere in grado di acquisire autonomamente le prove necessarie all'avvio del procedimento penale. Nella maggior parte dei casi, invece, i funzionari di polizia non sono in grado identificare un'operazione finanziaria illecita,

non conoscono gli schemi operativi usati (spesso ripetuti) per commettere tali reati, e l'esigenza di una specifica formazione è stata più volte evidenziata dai funzionari delle Forze di Polizia: il protrarsi di tale situazione determina l'effetto della creazione di un pericoloso spazio vuoto in cui gruppi organizzati possono insinuarsi nella consapevolezza che nel loro movimento resteranno invisibili coloro che dovrebbero assicurare il controllo preventivo.

La formazione specifica del personale dei Corpi di Polizia costituisce, dunque, un grave elemento di criticità: è evidente che il contrasto alla criminalità organizzata impone l'acquisizione di adeguata professionalità da parte di tutti i soggetti preposti, che non si consegue con la frequenza a corsi di aggiornamento teorici, ma necessita dell'affiancamento nelle indagini per apprendere tecniche, metodi e acquisire la professionalità necessaria anche per reagire ad azioni criminali che possono riguardare l'ordine pubblico, e, quindi, costituire pericolo per l'incolumità della collettività. Sono indispensabili, pertanto, accordi internazionali bilaterali al fine di consentire la costituzione di gruppi misti di funzionari di polizia, in numero e con strutture adeguate, con il compito specifico e prioritario del contrasto alla criminalità organizzata, perché solo l'agire in sinergia può apportare l'esperienza e accrescere la professionalità interna. D'altra parte, ci si deve confrontare per la prima volta con fenomeni criminali diversi da quelli con i quali ci si è confrontati sinora, e rispetto ai quali la buona volontà e l'abnegazione non sono sufficienti a colmare il deficit di esperienza, e non sono idonee allo scopo esperienze all'estero, perché l'emergenza è attuale, e deve essere affrontata subito con determinazione. Si ricorda che l'art. 29 della Convenzione di Palermo disciplina espressamente la formazione e l'assistenza tecnica del personale investigativo e giudiziario.

Per quanto attiene *i reati di violenza contro le donne e di genere* ne sono stati iscritti, complessivamente, **n. 50** (comprensivi dei reati lesione personale, di violenza privata, di violazione della libertà sessuale, di atti persecutori, di minaccia, percosse, ingiuria, diffamazione, furto, rapina), di cui 23 pendenti, n. 20 archiviati, n. 2 definiti

con ingiunzione amministrativa, n. 1 definito con decreto penale di condanna, n. 4 definiti con rinvio a giudizio; sono state depositate per i reati di diffamazione e violazione della libertà sessuale n. 3 sentenze; come è stato riferito, è stato emesso un provvedimento cautelare a margine di un procedimento penale.

Nella **decisione penale** la situazione risulta normalizzata. Non vi sono sentenze da depositare e la celebrazione dei dibattimenti prosegue in maniera ordinata, con la trattazione e decisione di processi importanti. In particolare, è stato azzerato l'arretrato pendente relativo agli infortuni sul lavoro; sono state depositate n. 2 sentenze di condanna per il reato di riciclaggio, n. 1 per il reato di abusivo esercizio dell'attività bancaria, n. 1 per il reato di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale, relativa ad un traffico di metalli ferrosi.

L'avv. Battaglino (nota del 2 maggio 2011) ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni sul lavoro complessivamente svolto, che meritano di essere riportate soprattutto con riferimento al dibattimento, perché confermano il quadro preoccupante di tale comparto nel 2010, e dà rilievo all'impegno dei due giudici per eliminare le criticità, evidenziando come gli siano stati assegnati per le dimissioni dell'avv. Ceccarini n. 50 processi "diversi dei quali in materie delicate (n. 10 infortuni sul lavoro, 2 in materia finanziaria, 9 truffe), dunque complessi (anche per la mole dei fascicoli costituiti da più faldoni oltre che a rischio prescrizione (ben 33 procedimenti con iscrizione nel periodo dall'anno 2003 al 2008)", unitamente, e sino al 1° luglio 2010, ai procedimenti in istruttoria, per trarre la conclusione di come "sia stato significativo e complesso il lavoro svolto nell'anno 2010 (come del resto per tutti i colleghi, vuoi sempre in relazione ad una diversa distribuzione del lavoro per le dimissioni del Commissario della Legge, vuoi in relazione ai molteplici incumbenti legati al Moneyval) anche per l'appesantimento dovuto al lavoro (non sempre di *routine*) legato alla gestione (in istruttoria e in dibattimento) dei fascicoli riguardanti il reato di emissione di assegni a vuoto di cui si auspica la depenalizzazione (così come attuata da altri ordinamenti). [...] in dibattimento

risultavano pendenti 35 procedimenti penali (dei 64 assegnati) soprattutto con definizione dei più delicati (i 10 infortuni sul lavoro, i 2 in materia finanziaria), della maggior parte dei più datati (dei 35 procedimenti pendenti solo 10 risultavano iscritti nel periodo dall'anno 2006 al 2008; tra l'altro in questi primi quattro mesi dell'anno 2011 ne sono stati definiti ulteriori 8. Dei due dibattimenti ancora da concludere quello che si riferisce al procedimento penale più datato riguarda i fatti di Banca del Titano. Segnalo che per consentire la più rapida conclusione del dibattimento in questione mi sono trovato più volte a celebrare il dibattimento nella giornata di sabato e che proprio sabato 7 maggio 2011 è prevista un'ulteriore udienza). Con riferimento alla definizione dei procedimenti per i quali sussisteva il rischio di prescrizione di reato, segnalo che è stato inevitabile dichiararla in due procedimenti penali (un infortunio del lavoro dell'anno 2003, un'omessa tenuta delle scritture contabili dell'anno 2005: il procedimento pur aperto nell'anno 2007 faceva appunto riferimento ai fatti commessi in precedenza), tenuto conto che la prescrizione è risultato essere intervenuta ancor prima della assegnazione dei fascicoli in questione. Quanto alle altre 27 sentenze emesse nell'anno 2010, premesso che sono stati presentati undici appelli (su 29 sentenze), è prevedibile che la prescrizione sia pronunciata in appello solamente con riferimento a due procedimenti assai datati (uno dell'anno 2005, in materia di violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro; uno dell'anno 2006 riguardante un infortunio sul lavoro) assegnati a questo giudice oltre quattro anni dopo la loro apertura. Ritornando ai dieci dibattimenti riguardanti infortuni sul lavoro, tralasciando i due di cui ho già riferito, rappresento che in 6 dei restanti 8 ho pronunciato sentenza di condanna e che con riferimento ai 5 appelli presentati la sentenza di condanna è stata confermata nei due casi al momento esaminati dal Giudice d'appello penale. [...] deve essere menzionata brevemente l'attività svolta come Presidente della Commissione di Disciplina per far emergere da una parte quanto sia stato complessivamente gravoso il carico di lavoro nell'anno 2010 (anche in relazione alla complessità e delicatezza di alcuni casi), dall'altra per consentire le opportune valutazioni nel caso in cui si debba procedere - una volta smaltito tutto l'arretrato in istruttoria e in dibattimento (il riferimento è ai quei

procedimenti che erano in carico al Commissario Ceccarini) - ad una eventuale redistribuzione del lavoro. Ebbene, nel ricordare che nell'anno 2010 la Commissione di Disciplina ha provveduto ad esprimere 9 pareri per l'applicazione della censura (dunque con altrettante preventive riunioni), a comminare in 4 casi la sanzione della sospensione (con 4 sedute preliminari e 4 sedute di discussione), in 1 caso la sanzione del licenziamento (con 1 seduta preliminare e 1 seduta di discussione) evidenzio che, stante l'entrata in vigore della legge 31 luglio 2009 n. 106, la Commissione di Disciplina si è dovuta riunire più volte proprio per la previsione della necessità di sedute preliminari e di successive sedute di discussione, oltre che per la necessità di dar corso all'esecuzione delle delibere (dunque complessivamente 5 volte) - incombente che in precedenza spettava al Capo del Personale - e di confermare (in 1 caso) la sospensione cautelare in caso di rinvio a giudizio del dipendente”.

Devo confermare l'impegno profuso da entrambi i Commissari della Legge interessati: si stanno tenendo udienze dibattimentali a ritmi estremamente serrati, con deposito delle sentenze praticamente contestuale, e anche gli operatori e gli utenti esprimono soddisfazione. Come già riferito, sono stati finalmente celebrati processi importanti e significativi, si è evitata la dichiarazione di prescrizione in rilevanti processi, tra cui quelli sugli infortuni sul lavoro pendenti al 1° aprile 2010, si è pervenuti a condanne per riciclaggio e per reati bancari, ed il *trend* prosegue, grazie all'impegno dei giudici inquirenti e decidenti.

Con specifico riferimento alla presidenza della Commissione di disciplina, intendo evidenziare l'inopportunità di mantenerla al Commissario della Legge, il quale si trova ad esercitare funzioni diverse da quelle giurisdizionali, che, peraltro, hanno una diretta interferenza sulle stesse, sia in ragione del fatto che spesso fatti integranti ipotesi di illecito disciplinare costituiscono anche comportamenti penalmente rilevanti, con potenziale confusione in ordine alla imparzialità e terzietà del giudice (non eliminabile comunque attraverso la designazione di altro giudice, atteso che l'imparzialità deve essere valutata con riferimento all'intera Magistratura), sia per il fatto la gravosità

dell'impegno richiesto si ripercuote negativamente sul carico di lavoro assegnato, sì che di tale incombenza si deve tenere conto assegnando un maggior numero di procedimenti ad altro giudice. E' pertanto necessario pervenire ad una modifica normativa tendente a sottrarre tale attribuzione al Commissario della Legge, come del resto dovrebbe accadere per tutte le altre funzioni non giurisdizionali, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo.

In relazione ai procedimenti per il *reato di emissione di assegni a vuoto*, devo nuovamente ribadire che merita di essere valutata l'opportunità di procedere una seria riflessione in ordine alla depenalizzazione: le ragioni sono state diffusamente illustrate nelle precedenti Relazioni. Il numero dei procedimenti rimane elevato (dimostrando che la sanzione penale non ha determinato in concreto effetti dissuasivi) e appesantisce complessivamente il lavoro della Cancelleria, oltre che dei Giudici.

Sono state segnalate dall'avv. Buriani, in maniera assolutamente condivisibile alcune emergenze in prospettiva *de iure condendo*, al fine di colmare lacune del sistema penale o rimediare ad inadeguatezze.

In primo luogo vi è la necessità di introdurre disposizioni volte a garantire una *tutela penale contro illeciti informatici* per perseguire le nuove forme di criminalità realizzate attraverso sistemi elettronici o telematici. Si vuole ricordare che l'introduzione dei reati informatici è stata oggetto di varie raccomandazioni da parte del Consiglio d'Europa. Questo adeguamento normativo appare necessario per far fronte alla gravità economica e sociale degli abusi informatici oltre che per adeguare la normativa interna a quella della maggior parte degli Stati occidentali. L'attuale vuoto legislativo, infatti, impedisce la collaborazione giudiziaria internazionale in tutti i casi in cui l'assistenza sammarinese è subordinata alla previsione bilaterale del reato (c.d. doppia punibilità). In tal senso andrebbero perciò introdotte disposizioni per reprimere l'abusiva intrusione nei sistemi informatici contro la volontà dell'avente diritto, l'acquisizione abusiva di codici di accesso, la fraudolenta manomissione di dati informatici. Allo stesso fine dovrebbero essere introdotte disposizioni stringenti contro la collocazione o l'uso di strumenti di

intercettazione, ripresa visiva o sonora in violazione del diritto alla riservatezza: in tale contesto andrebbero considerati i sistemi di intercettazione, ascolto, registrazione tanto *in loco* quanto a distanza.

Occorre pervenire con urgenza, poi, ad una *organica disciplina in materia di armi*. L'attuale normativa (legge 13 marzo 1991 n. 40), concepita come provvisoria, "in attesa dell'emanazione di una normativa generale per il controllo di armi" (art. 9) non appare più adeguata ad assicurare esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e internazionale. In particolare, occorre introdurre il divieto, accompagnato da adeguate sanzioni, di importare, esportare, acquistare, trasferire, detenere armi da guerra, o tipo guerra, parti di esse, o munizioni da guerra, per tali intendendo le armi di ogni specie che, per la potenzialità offensiva, possano essere destinate all'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Tenuto conto degli impegni internazionali di contrasto al terrorismo, dovranno inoltre essere introdotte speciali procedure di controllo in relazione ai materiali "*a duplice uso*", che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 sono "i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari". Inoltre è necessario introdurre un limite al numero di armi comuni da sparo che possono essere detenute, disciplinare le modalità di custodia e di trasporto. La procedura autorizzativa dovrà essere accompagnata da stringenti verifiche sulla destinazione e sulla idoneità del soggetto. Alla luce dei numerosi vincoli comunitari, volti a limitare il commercio e l'importazione di armi verso gli Stati membri, occorre evitare che la Repubblica diventi un mercato "incontrollato" per l'approvvigionamento di armi; gli attuali controlli, assai più blandi rispetto a quelli previsti negli altri paesi europei, costituisce un pericolo sia per la sicurezza interna che nelle relazioni internazionali. È, perciò, indispensabile che si accerti l'effettiva disponibilità di autorizzazioni a trasportare e detenere le armi anche nel paese di destinazione; in ogni

caso, l'autorizzazione di polizia dovrà sempre precedere l'effettiva consegna dell'arma, per evitare che l'attuale termine si trasformi in una sorta di immunità temporanea rispetto a condotte che mettono in grave pericolo l'incolumità e l'ordine pubblico.

\*\*\*\*\*

\*

B4) In ordine al lavoro dei **giudici di primo grado nella Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa** si deve confermare il progressivo formarsi di sacche di arretrato, dovute al fatto che un unico giudice aveva dovuto occuparsi di tutto il carico giurisdizionale, oltre alle altre incombenze assegnate dalla legge al Giudice amministrativo di primo grado: n. 64 sentenze da depositare alla fine del 2010 (erano n. 50 nel 2009, n. 38 nel 2008, ed il raffronto emerge dall'Allegato alla presente Relazione).

Con l'assunzione delle funzioni, all'avv. Pasini sono stati trasferiti i ricorsi amministrativi in materia di urbanistica, mentre è stato riportato ai Giudici amministrativi il controllo preventivo di legittimità. Sono altresì stati delegati gli Uditori di predisporre la parte "in fatto" delle sentenze per contribuire allo smaltimento dell'arretrato presente in questo comparto.

La improvvisa e prematura scomparsa del dott. Costanzo sta creando ovviamente scompensi significativi, avendo in carico al 23 marzo 2011 – come risulta dall'inventario predisposto dal Cancelliere - n. 54 sentenze da depositare per ricorsi giurisdizionali per i quali si era già tenuta l'udienza di trattazione; di questi, per n. 13 ricorsi il termine per il deposito della sentenza è scaduto nel 2009, per n. 30 è scaduto nel 2010 e per i restanti nel 2011. Con le attuali risorse non è possibile procedere allo smaltimento di questo carico di lavoro, che rimane in attesa della nomina di un nuovo Giudice, atteso che l'avv. Pasini si occupa già di tutti i nuovi ricorsi, unitamente ad altre incombenze.

Si deve nuovamente ribadire che è essenziale pervenire alla integrazione delle due Sezioni del Tribunale unico, sia per avere carichi di lavoro equilibrati tra tutti i giudici, sia per poter far fronte regolarmente ad emergenze o anche incompatibilità incrociate, che sempre più spesso si verificano: i concorsi espletati hanno visto i candidati sostenere prove identiche per la funzione di Commissario e per quella di Giudice Amministrativo di primo grado, sì che vengono eliminati, anche sotto il profilo della professionalità, tutti i potenziali dubbi sulla sostanziale unicità del ruolo. E in questi anni vi è stata una sempre maggiore attribuzione di funzioni della giurisdizione ordinaria ai Giudici Amministrativi: si è già detto che sono state trasferite le cause civili in materia tributaria, la sorveglianza sugli enti morali e il diritto di famiglia e minorile.

Purtroppo, la maggior parte delle risorse di questa Sezione è assorbita dal controllo preventivo di legittimità, che ha una incidenza quantitativa enorme, benché spesso non abbia un rilievo effettivo. Il provvedimento del Giudice, come noto, “non è atto giurisdizionale, ma un provvedimento connesso alla formazione ed esecutività dell’atto amministrativo” (art. 22 della legge n. 68 del 1989), e si ricorda che, nonostante la dichiarazione di legittimità, non è impedito il ricorso giurisdizionale. Si ribadisce che una Pubblica Amministrazione matura non deve avere bisogno di controlli esterni preventivi ai fini dell’esecutività degli atti, che devono sempre essere assistiti dalla presunzione di legittimità, rimanendo al destinatario che abbia un legittimo interesse il ricorso giurisdizionale; e, nel contempo, è anche fonte di equivoco la partecipazione di un Giudice (che non esercita poteri giurisdizionali) nell’attività amministrativa: i dirigenti devono pertanto assumersi la responsabilità della legittimità degli atti che formano. Ragioni di economia, di efficienza, di trasparenza, ma anche di separazione ed autonomia tra i poteri dello Stato richiedono che il Tribunale sia liberato con urgenza da tale attribuzione. Rispetto a tali considerazioni, già evidenziate nella Relazione del 2009 ed assorbenti, si deve aggiungere il prossimo collocamento a riposo del Cancelliere dott. Riccardo Molinari, che sino ad ora ha curato l’istruttoria delle migliaia di pratiche, permettendone l’evasione nei termini previsti dalla legge, dal quale deriveranno inevitabili e gravissime disfunzioni e problemi.

Siccome già rappresentato anche alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, è mio dovere sottolineare l'assoluta necessità di eliminare la partecipazione dei Giudici dalla Commissione di Controllo per la Finanza pubblica e di sottrarre loro l'esercizio delle funzioni di Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, la Commissione di controllo per la finanza pubblica, per ciò che ho potuto constatare dalla lettura delle relazioni annuali, ha progressivamente assunto un ruolo di amministrazione attiva, che difficilmente risulta compatibile con la presenza di un Giudice, il quale, per definizione, deve essere (ed apparire) terzo rispetto a tutte le parti, e, soprattutto, rispetto alla Pubblica Amministrazione, sugli atti della quale deve poi esercitare il controllo in sede di ricorsi giurisdizionali proposti dagli interessati. Inoltre, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che la partecipazione alla Commissione ha determinato sempre più frequentemente motivi di incompatibilità nella trattazione dei ricorsi contro gli atti sottoposti al preventivo controllo della Commissione, con inevitabili scompensi nella distribuzione del lavoro giudiziario; aggiungo che l'impegno richiesto dall'esercizio di funzioni non giurisdizionali inevitabilmente determina ripercussioni negative sul lavoro strettamente giudiziario, e non consente una efficace allocazione delle risorse disponibili. La necessaria posizione di terzietà del Giudice, d'altra parte, è palesata dall'art. 1 della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144. Sarebbe pertanto opportuno un ripensamento sugli organi di controllo della finanza pubblica, affinché, esclusa in ogni caso la partecipazione dei Giudici del Tribunale Unico, sia assegnata ad istituzioni specializzate. La legge costituzionale 29 marzo 2004 n. 41 ha istituito il Collegio di Controllo della Finanza Pubblica, ed all'art. 4 ha demandato alla legge qualificata di disciplinarne il funzionamento: sarebbe, pertanto, necessario dare attuazione alla richiamata legge costituzionale, anche tenuto conto che, oltre a costituire una occasione di formazione di professionalità sammarinesi, non vi sarebbero nemmeno eccessivi costi aggiuntivi rispetto alla situazione attualmente in essere.

Valgono le medesime osservazioni per l'incarico di Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, che, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 maggio 1995 n. 70 è incarico assunto da un "Magistrato del Tribunale Amministrativo indicato dal Dirigente pro-tempore".

Aggiungo che la Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata il 17 novembre 2010 stabilisce: "per prevenire e ridurre il carico di lavoro dei Tribunali debbono essere adottate misure compatibili con l'indipendenza della Magistratura al fine di attribuire compiti non giurisdizionali ad altre persone con qualifiche adeguate".

\*\*\*\*\*

\*

B5) Per quanto riguarda il *Giudice Conciliatore*, si evidenzia ancora un arretrato, sebbene non significativo, ma l'accumulo di sentenze da pronunciare mostrato nel 2009 si è mantenuto, ed anzi, è aumentato.

Il pensionamento dell'avv. Fattori ha provocato disfunzioni già nel 2010, atteso che il medesimo giudice ha usufruito di ferie arretrate, ed il lavoro in precedenza a lui assegnato è di fatto bloccato, con un numero cospicuo di cause ferme e di sentenze da depositare, come risulta dai dati. Il ritardo nella sostituzione sta determinando il crearsi di una situazione di estrema criticità, che provocherà la creazione di un arretrato difficilmente smaltibile nel breve periodo. L'improvvisa scomparsa del dott. Costanzo ha costretto a rimettere all'avv. Belluzzi il controllo preventivo di legittimità, ai sensi del Decreto Reggenziale 2 marzo 2006 n. 55, che ha modificato l'art. 28, ultimo comma, della legge n. 68 del 1989 nel modo seguente: "in caso di precaria assenza del Giudice designato al controllo preventivo di legittimità, il controllo stesso è *eccezionalmente* esercitato dal Commissario della Legge o dal Giudice Conciliatore". Tenuto conto delle emergenze che vi sono nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Commissario della Legge, e del fatto che l'avv. Pasini è stata assegnata al giurisdizionale, non è stata

consentita una scelta diversa, con l'aggravante che l'avv. Belluzzi già si occupa delle urgenze nelle cause già attribuite all'avv. Fattori.

Come risulta dai dati, le cause di conciliazione sono in aumento, e ciò si deve attribuire all'aumento del contenzioso di modesta entità relativo al recupero dei crediti, anche da parte di professionisti: è un chiaro segnale degli effetti della crisi che sta attraversando il Paese.

In applicazione dell'art. 92 della legge 25 maggio 2004 n. 70 la Banca Centrale è subentrata nella riscossione dei crediti del Settore pubblico allargato "per i quali era stata inoltrata istanza di mano regia e per i quali è stata eseguita la notifica del precetto di cui al terzo comma della Legge 30 agosto 1873" a partire dal 1° novembre 2004. Sono state così trasferite alla Banca Centrale le procedure aperte giunte a tale fase, ad eccezione di: "1. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali i beni risultano privi di alcun valore o si presentano deteriorati o in condizioni tali da renderne non possibile la vendita o l'assegnazione; 2. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali non è stato possibile venire in possesso dei beni per mancato reperimento degli stessi presso il luogo di deposito indicato nel verbale di esecuzione; 3. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento con espropriazione effettuata prima del 31 dicembre 1993".

Dalla relazione predisposta dal Cancelliere emerge che presso la Cancelleria continuano a rimanere n. 360 fascicoli, dei quali n. 234 sono relativi a procedure nelle quali è stato eseguito il pignoramento di 1/5 dello stipendio del debitore: sono, pertanto, procedure attive, destinate a chiudersi solo quando gli accantonamenti mensili ad opera del datore di lavoro raggiungeranno la somma totale del credito.

Sono poi rimasti n. 4 fascicoli, per due debitori, nei quali sono stati eseguiti pignoramenti prima del 1993, n. 75 fascicoli, relativi a n. 3 debitori, nei quali sono stati eseguiti pignoramenti di beni che la Banca Centrale, in sede di redazione della stima, ha valutato essere di nessun valore, e n. 3 fascicoli, relativi ad un unico debitore, per il quale i beni pignorati non sono più reperibili. A tal proposito devo nuovamente ricordare

che l'art. 43 della legge 18 dicembre 2003 n. 165, "al fine di permettere un agevole coordinamento fra le norme che regoleranno il futuro sistema di riscossione dei tributi della Repubblica di San Marino e le vigenti procedure in materia di esecuzione forzata", aveva demandato ad "un successivo provvedimento di legge" la disciplina del "trattamento di tutti i beni pignorati in relazione ai debiti per procedure di mano regia non pagati, per i quali il valore di stima che costituisce il prezzo base di vendita dei beni all'asta risulti pari a zero". Si auspica nuovamente l'adozione di tale provvedimento legislativo, che appare indispensabile per risolvere definitivamente la annosa questione delle mano regie.

E' mio dovere ribadire (lo avevo già fatto nelle Relazioni degli anni precedenti) come la situazione delle mano regie sia sostanzialmente stabile e, dunque, incancrenita: senza interventi straordinari la situazione di sofferenza è destinata, purtroppo, a protrarsi *sine die*.

Ripropongo un'altra osservazione, in prospettiva *de iure condendo*, che è relativa alla modifica della legge 25 maggio 2004 n. 70 allorché prevede l'intervento degli Ufficiali Giudiziari nelle notificazioni e del Giudice Conciliatore nell'esecuzione. Poiché la Banca Centrale – Servizio di Esattoria provvede a mezzo del proprio personale a tutte le notificazioni, tranne quelle per affissione *ad valvas*, sarebbe opportuno rimettere a tale personale anche tali notificazioni. D'altra parte, poiché i messi della Banca Centrale provvedono a tutti pignoramenti con l'eccezione di quelli presso terzi, per i quali è necessario l'intervento del Giudice Conciliatore, tra l'altro, in difetto di apposite disposizioni di garanzia, si ritiene che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria debba essere escluso anche in questi casi, non comprendendosi la ragione del diverso trattamento.

\*\*\*\*\*

\*

C) La nomina degli *Uditori commissariali* rende necessario svolgere alcune osservazioni anche sull'attività espletata da questi giovani Magistrati.

Devo confermare che l'apporto degli Uditori alla funzionalità del Tribunale è stato veramente importante, e ciò sta a dimostrare la validità del sistema di reclutamento dei Giudici attraverso la formazione all'interno della Magistratura. Nel corso del 2010 gli Uditori hanno avuto modo di dimostrare non solo la preparazione, peraltro già attestata in sede di esame concorsuale, ma anche la capacità di assumersi la responsabilità che l'esercizio della giurisdizione comporta, sebbene sotto la vigilanza del Commissario della Legge.

L'emergenza non ha consentito, sinora, una rotazione negli incarichi: il proficuo inserimento nei settori cui sono assegnati (atteso il ruolo operativo che svolgono e l'autonomia progressivamente conseguita) impone di non disperdere tali esperienze, funzionali ad assicurare la gestione delle criticità presenti nei settori ai quali sono assegnati. Ribadisco che l'apporto degli Uditori è determinante ed indispensabile per assicurare la funzionalità del Tribunale, e ciò anche e soprattutto nella prospettiva, attese le sacche di arretrato presenti nella conciliazione e nella sezione della giurisdizione amministrativa, che non potranno essere risolte tempestivamente dai Giudici che ricopriranno i posti attualmente vacanti.

L'avv. Fabio Giovagnoli è stato destinato al settore civile – al quale, pur con le sofferenze cospicue manifestate negli anni, sulle origini e ragioni delle quali ci si è soffermati più volte nelle precedenti Relazioni, non sono state assegnate risorse a seguito del reclutamento straordinario, attese le emergenze presenti in altri comparti – ed è stato destinato all'avv. Felici, che ne sta curando la formazione: l'avv. Giovagnoli risponde con entusiasmo ai compiti assegnati ed anche alle prove, rispetto alle quali anche gli utenti hanno manifestato apprezzamento per la competenza e la consapevolezza del ruolo. Ha acquisito progressivamente autonomia nella gestione del lavoro affidatogli, e capacità organizzative che gli consentono di concludere rapidamente ed in maniera compiuta ed attenta i vari lavori ed attività demandategli.

L'avv. Felici (nota del 29 aprile 2011) ha predisposto una relazione sull'attività svolta dall'Uditore Giovagnoli, nella quale, dopo avere illustrato il percorso formativo

seguito, ha proposto alcune valutazioni che ritengo doveroso riportare: “è proseguito il percorso di formazione pensato nell’agosto dell’anno 2009 [...]. La redazione dei provvedimenti decisori interviene ora in buona – quasi completa autonomia; il fascicolo viene passato all’uditore con a volte il suggerimento di alcuni spunti, egli poi si rapporta al giudice illustrando i problemi incontrati ed i dubbi, segue una discussione e successiva redazione completa del provvedimento. In questo settore è stata raggiunta una autonomia sostanzialmente completa, con uno stile che inizia anche a definirsi: a tal riguardo, ho incoraggiato Fabio Giovagnoli ad un percorso sempre più individuale, anche nella redazione delle parti in diritto, sempre lodando l’attenta preparazione del provvedimento che egli pone in essere dal punto di vista della ricerca giurisprudenziale e normativa. Molto apprezzabile, come avevo già anticipato, e quale esito dell’obiettivo formativo, il fatto che egli tende a rappresentarsi – prima o unitamente al dato normativo-giurisprudenziale – gli interessi concreti in gioco nella causa, le conseguenze specifiche dal punto di vista empirico di una decisione piuttosto che di un’altra. Maturando – in questo modo – il senso di responsabilità della decisione e l’esercizio del libero convincimento autonomo del giudice, accantonando il rischio di una visione eccessivamente tecnicistica e giurisprudenziale del ruolo che dovrà appieno a ricoprire, frequente e più insidioso in chi è uscito da poco dagli studi ed ha una giovane età. Ad ogni modo – a parte una ulteriore accelerazione nei tempi di stesura, che gli deriverà dalle impellenze della responsabilità in prima persona – non rinvengo alcuna necessità formativa in tale settore. Svolge anche in completa autonomia – e senza che si siano evidenziati problemi particolari – le funzioni istruttorie, risultando una meticolosa preparazione delle udienze da svolgersi, la rappresentazione preventiva degli eventuali problemi, la redazione accurata dei verbali. Le stesse considerazioni possono svolgersi in riferimento alla redazione dei decreti istruttori conseguenti ai diversi giorni giuridici: dopo una prima fase nella quale veniva manifestata una eccessiva titubanza, Fabio Giovagnoli ha invece creato un proprio archivio informatico con bozza dei diversi decreti, che redige per intero entro la giornata di venerdì (gli viene passata sostanzialmente la metà dei decreti previsti ad ogni udienza), richiedendo indicazioni al

sottoscritto Commissario in rare occasioni: segno, anche questo, di maturità e di volontà di assumere responsabilità. Egli ha poi diverse deleghe in cause civili e cause civili di lavoro, ma anche relative alla trattazione di alcune procedure concorsuali, che svolge da solo e in completa autonomia: dopo un primo e brevissimo periodo nel quale tendeva a chiedere frequentemente raggugli al giudice titolare (anche, con riferimento alle decisioni) e al magistrato dirigente, da tempo procede in modo più indipendente. La segnalazione di alcune iniziali “lacune dal punto di vista della disciplina strettamente processuale” (relazione anno 2009) non è assolutamente più attuale, già a fare data dai primi mesi dell’anno 2010. Ed anche l’obiettivo di “riuscire a redigere tutti i provvedimenti conseguenti al giovedì giuridico in completa autonomia entro la mattinata del venerdì successivo” (relazione anno 2009) è stato raggiunto. Mantiene attualità altresì il giudizio – già espresso – di eccellente, a tratti ottima, preparazione teorica e di studio. In altri termini, dal mio punto di vista e con riferimento alle materie da me svolte, confermata la permanenza di una autentica motivazione, estesa anche ad altri aspetti di crescita culturale diversi da quelli prettamente tecnico-giuridici, di una condotta molto appropriata nei confronti dei colleghi, del personale e degli avvocati, di disponibilità ed abnegazione costanti, posso confermare che non esistono ulteriori necessità formative. Giunti a tale punto, sarà l’applicazione diretta e piena nel ruolo di magistrato a costituire l’ulteriore necessaria verifica dell’attitudine e dell’idoneità rispetto alle funzioni giudiziarie; applicazione che – se possibile – suggerisco e sostengo”.

Anche l’avv. Pasini (con nota del 5 maggio 2011) ha predisposto una relazione sulla collaborazione dell’Uditore Fabio Giovagnoli: “l’Uditore mi ha coadiuvata sia nello svolgimento di mansioni prettamente di natura giurisdizionale che mansioni non giurisdizionali, svolgendo i compiti e gli incarichi conferiti con indubbia professionalità e competenza. Per quanto riguarda il primo dei due ambiti di lavoro (mansioni giurisdizionali) Fabio Giovagnoli ha redatto numerosi decreti di natura istruttoria nei fascicoli civili a me assegnati, nonché diversi provvedimenti di natura decisoria. In tale ambito ho notato una completa autonomia sia nell’analisi del fascicolo – dimostratasi immediata, approfondita e coerente – che nella successiva elaborazione del

provvedimento. Fabio Giovagnoli svolge tali mansioni con ragguardevoli capacità, rappresentando altresì una meticolosa preparazione del provvedimento. Per tale ultimo aspetto ho potuto notare un'ottima preparazione teorica espletata sia in riferimento alla disciplina di natura processuale, sia nella redazione delle parti in diritto, entrambe correlate ad una attenta preparazione del provvedimento, spesso preceduta anche da approfondite ricerche, nonché un'ottima capacità di analisi delle problematiche fattuali. L'Uditore ha altresì collaborato con la sottoscritta presenziando diverse udienze, principalmente in ambito di procedure concorsuali e nel diritto di famiglia. Anche il tale frangente, oltre a confermarsi la già citata preparazione teorica inerente il singolo incombente procedurale, ho notato una completa autonomia in ordine all'analisi fattuale (e preliminare) del fascicolo e del singolo incombente. Fabio Giovagnoli ha infatti individuato immediatamente i profili di rilievo oggetto della successiva udienza apportando spunti preliminari, suggerimenti, ed illustrando i problemi sottesi. A fronte della già citata ottima preparazione teorica, ho altresì constatato in Fabio Giovagnoli un sentito senso di responsabilità per le funzioni svolte, nonché una capacità in ordine all'individuazione immediata degli interessi concreti della causa. Ho potuto altresì constatare una condotta oltremodo appropriata e professionale tenuta nel corso delle udienze, ed in orario d'ufficio, sia nei confronti del Giudice che delle parti e dei loro procuratori: Fabio Giovagnoli, previo mio consenso, è spesso intervenuto in udienza apportando un significativo apporto per l'espletamento dell'incombente. Alla luce di quanto sopra non posso esimermi dall'affermare che l'Uditore ha svolto le mansioni affidategli con abnegazione, competenza e professionalità; ha dimostrato inoltre una motivazione autentica e tenace ed una sensibilità appropriata in ordine al ruolo svolto. Nelle mansioni affidategli Fabio Giovagnoli ha dimostrato una autonomia professionale di rilievo, che non necessita di ulteriore periodo di formazione e che, anzi, pare suggerire un'assunzione in via autonoma di funzioni superiori. [...] <le mansioni non giurisdizionali> hanno riguardato principalmente tutti gli incombenti relativi all'accurata preparazione del ciclo di valutazione effettuato dal Moneyval. Tale attività è stata caratterizzata da un impegno costante e totalmente assorbente della sottoscritta e di

Fabio Giovagnoli sin dall'inizio dell'anno e fino alle audizioni finali tenutesi nei primi giorni di settembre. In particolare, Fabio Giovagnoli è stato affiancato alla sottoscritta per tutti i profili civilistici attinenti le persone giuridiche, gli enti morali (associazioni, fondazioni, etc.) nonché i trust (anche in funzione della recente riforma portata dalla legge n. 42 del 2010). L'attività svolta dall'Uditore [...] si è estrinsecata in una pluralità di mansioni – reciprocamente correlate – comunque attinenti i profili di competenza. Essa si è caratterizzata per l'espletamento di mansioni svolte sia direttamente (mediante la preparazione e la diretta partecipazione agli incumbenti di diretta competenza della magistratura) che indirettamente (mediante rapporti di collaborazione e continui confronti con le altre istituzioni del Paese). [...] Fabio Giovagnoli ha prestato la propria attività con impegno, professionalità e competenza. Ho potuto direttamente rilevare nell'Uditore, nell'espletamento delle mansioni affidate, un appropriato e sentito senso di responsabilità in ordine al ruolo rivestito ed alle delicate tematiche trattate oggetto di analisi, anche in considerazione del particolare momento storico. Le competenze sono state svolte con una motivazione ed una abnegazione costante. Anche in tale frangente ho potuto constatare un'eccellente preparazione teorica in ordine a tutti i profili di competenza, ed in particolare una preparazione di assoluto rilievo in ordine all'istituto giuridico del trust. A fronte di tale ragguardevole preparazione altresì constato direttamente pregevoli capacità di analisi fattuale delle problematiche emerse, nonché un impegno costante profuso per la risoluzione delle medesime anche mediante l'elaborazione – in via autonoma – di suggerimenti in ordine ad interventi normativi di adeguamento agli standard internazionali. Ho potuto nuovamente constatare una condotta oltremodo appropriata e professionale tenuta da Fabio Giovagnoli nel corso degli incontri preparatori alla valutazione dell'Organizzazione, con le varie istituzioni del Paese, nonché con tutto il personale di cancelleria al fine del monitoraggio del settore *no profit*. In definitiva, sia con riferimento alle mansioni di natura giurisdizionale, che le mansioni non giurisdizionali, la sottoscritta rileva l'assoluta soddisfazione in ordine al rapporto di lavoro intercorso con l'Uditore Commissariale avv. Fabio Giovagnoli”.

Per parte mia, dal confronto continuo e dalle deleghe per lo svolgimento di udienze istruttorie che ho dovuto attribuirgli in conseguenza di improvvisi impegni istituzionali, posso confermare il giudizio estremamente positivo che investe non solo la preparazione, le capacità professionali, ma anche la curiosità, la disponibilità a farsi carico di qualunque incombenza ulteriore gli venga assegnata; la presenza costante in ufficio, la riservatezza e non da ultimo la consapevolezza dell'importante ruolo del Magistrato, unita a doti di umiltà anche nei rapporti con gli avvocati, che più volte mi hanno espresso apprezzamenti sul modo di gestire le udienze ed il lavoro assegnato. Desidero, in particolare, attestare l'impegno, l'abnegazione e la preparazione dimostrata in occasione della preparazione della visita *in loco* degli esperti di Moneyval che ha avuto luogo a settembre; la prontezza, la semplicità, la competenza e la determinazione con cui ha affrontato le questioni relative ai *trusts* durante le audizioni, alle quali ha partecipato assieme ai Giudici interessati.

La preparazione e le capacità dell'avv. Massimiliano Simoncini sono note a tutti gli operatori: è stato in grado di predisporre le minute delle sentenze per risolvere l'arretrato nelle cause in materia tributaria, collaborando con l'avv. Pasini, oltre a svolgere le altre competenze che gli erano state assegnate.

L'esperienza dell'avv. Simoncini ha consentito di applicarlo anche a collaborare alla rilevazione dei dati statistici del Tribunale di interesse per Moneyval e di destinarlo a coadiuvare l'avv. Battaglino nelle funzioni di decidente che gli sono state assegnate.

L'avv. Battaglino, in relazione all'attività di collaborazione prestata dall'avv. Simoncini ha ritenuto di relazionare come segue (nota del 2 maggio 2011): "segnalo che l'avv. Simoncini, con riferimento ad otto dibattimenti da celebrare, ha predisposto tempestivamente una relazione - contenente elementi in fatto e in diritto - che ha senza dubbio agevolato lo studio del fascicolo da parte del sottoscritto, stante da una parte la curata descrizione del fatto (poi utilizzata nelle sentenze depositate: sette per l'esattezza visto che un dibattimento deve ancora concludersi) e dall'altra (con riferimento a quattro degli otto dibattimenti in questione) lo studio attento e approfondito dei problemi

giuridici emergenti dagli atti dei singoli procedimenti (poi rifluito, praticamente integralmente, nelle sentenze depositate). A tale attività devono aggiungersi i due pareri forniti con riferimento a questioni emergenti in due fascicoli in istruttoria e l'organizzazione del laboratorio di diritto penale per gli studenti del liceo economico. Nonostante la collaborazione si sia protratta solo per pochi mesi (da aprile ad agosto dell'anno 2010) ho comunque potuto riscontrare agevolmente l'ottimo livello di professionalità dell'avv. Simoncini. Infatti vuoi dal confronto, vuoi dalla lettura delle bozze predisposte sono emersi chiaramente la conoscenza delle norme e dei precedenti giurisprudenziali, la capacità di sviscerare le questioni, la diligenza e la cura nello svolgere gli incombeni assegnati (in relazione appunto alla qualità del lavoro svolto e alla tempestività nell'esecuzione di quanto gli veniva richiesto), il desiderio di rimanere aggiornato e di imparare, la disponibilità a farsi carico di un qualunque incombente (disponibilità manifestatami più volte, così da consentirmi di essere sgravato di parte del carico assegnatomi in conseguenza delle dimissioni del Commissario della Legge Ceccarini). In altre parole non posso che concludere ribadendo il giudizio estremamente positivo sull'Uditore Commissariale avv. Massimiliano Simoncini".

Anche l'avv. Pasini ha fatto pervenire una relazione (nota del 5 maggio 2011): "l'Uditore mi ha coadiuvata nello svolgimento di mansioni di natura giurisdizionale nell'ambito del contenzioso tributario relativamente all'arretrato assegnato alla mia competenza, costituito da n. 23 ricorsi avverso decisioni della Giunta di Stima e 2 ricorsi contro provvedimenti dell'Ufficio Tributario in materia di imposta monofase. In relazione ad essi, l'Uditore ha predisposto schemi di motivazione che sono stati da parte mia esaminati e utilizzati ai fini della redazione delle relative sentenze. Faccio presente che, al di là di alcune correzioni formali e della necessità di dare allo schema una stesura più lineare e aderente al caso concreto in decisione, le relazioni e le motivazioni predisposte dall'Uditore sono state esaurienti e hanno evidenziato una sua adeguata e puntuale conoscenza della materia, anche sotto il profilo processuale, ed una sua generale esauriente preparazione giuridica. L'Uditore, infatti, ha dimostrato di avere una erudita conoscenza dell'apparato normativo e della giurisprudenza sammarinesi in

materia unita ad una sua particolare ed encomiabile propensione verso la più completa e circostanziata analisi dei casi sottoposti ad esame, che lo porta ad evidenziare tutte le problematiche giuridiche sottese e connesse alle questioni dibattute in giudizio e a fornire al riguardo idonea e argomentata motivazione. Il lavoro così svolto dall'Uditore mi ha consentito di poter seguire, in sede di redazione delle decisioni, pressoché integralmente le linee argomentative dallo stesso proposte e di pervenire, in tempi sicuramente più rapidi, al completo smaltimento dell'arretrato in essere in materia tributaria. In conclusione, dunque, con riferimento alle mansioni affidate all'Uditore, la sottoscritta non può non sottolineare come il suo apporto sia stato determinante ai fini dell'esaurimento delle decisioni in arretrato ed esprimere soddisfazione in ordine al rapporto di collaborazione intercorso”.

Ultimato il lavoro per l'avv. Pasini e per l'avv. Battaglino, a partire dal mese di maggio è stato affiancato alla sottoscritta per il tirocinio pratico (comprendente anche deleghe per udienze istruttorie e per la redazione di provvedimenti istruttori), al fine dell'esperienza pratica necessaria, che sta progredendo con l'acquisizione dell'autonomia, conseguita mediante il conferimento di una delega generale il 22 marzo 2011. Indubbiamente il settore civile, nel quale l'avv. Simoncini sta lavorando, è quello con il quale ha minore dimestichezza, in ragione delle sue pregresse esperienze, effettuate soprattutto nel settore della giurisdizione amministrativa e penale, e quindi gli richiede un impegno più assiduo e costante per acquisire la *forma mentis* necessaria ad affrontare un tipo di processo disciplinato da un insieme di regole che trovano la loro fonte anche nelle *laudabiles consuetudines*, e fondato sul principio dispositivo, nel quale, sino alla sentenza, i poteri di intervento del Giudice nell'istruttoria sono piuttosto limitati, nonché per comprendere il diverso ruolo assegnato agli avvocati (rispetto al processo penale), che è di gestione attiva, e volto a costruire la rappresentazione dei fatti su cui si fonderà la sentenza, costruzione sulla quale è inammissibile ogni ingerenza del Giudice, terzo rispetto alla contesa. L'avv. Simoncini si sta impegnando molto, assumendo progressivamente la responsabilità degli atti, che sola gli consentirà di acquisire l'esperienza indispensabile per valutare correttamente gli interessi in gioco e le

priorità, per adottare le soluzioni più adatte, sotto il profilo non solo della correttezza tecnica, ma anche del migliore ed equilibrato temperamento delle posizioni. Devo rilevare che già alla fine dell'anno l'avv. Simoncini ha iniziato a dotarsi di una organizzazione personale nella gestione del lavoro relativo ai decreti conseguenti all'udienza, che gli ha consentito di aumentare in maniera significativa la produttività; ha iniziato a rendersi più autonomo nella predisposizione del provvedimento, che prima, ad eccezione di quelli più *routinari*, avveniva a seguito di specifico confronto con la sottoscritta: il progresso si è ovviamente accentuato quest'anno (su cui si riferirà ovviamente nella prossima Relazione). Nella redazione degli schemi delle sentenze ha dimostrato le doti già segnalate dai colleghi: ottima conoscenza della giurisprudenza, attenzione particolare nell'esame delle singole questioni trattate. Gli argomenti costituenti il *thema decidendum* di alcune decisioni erano relativamente nuovi, altri particolarmente tecnici, coinvolgenti istituti regolati dallo *ius commune*: l'avv. Simoncini ha dimostrato di essere in grado di svolgere ricerche approfondite, e di cogliere adeguatamente gli aspetti giuridici rilevanti e le peculiarità del caso di specie, e solo la concreta applicazione pratica gli consentirà di acquisire una maggiore rapidità nella stesura, senza rinunciare all'approfondimento.

Anche l'avv. Antonella Volpinari è estremamente preparata, ed attende alle incombenze che le sono state attribuite con professionalità, serietà e dedizione.

Il lavoro che le è assegnato è delicato, rilevante ed altamente formativo, impone doti di organizzazione e di coordinamento, oltre che capacità professionali, di cui l'avv. Volpinari dà costantemente prova. Proprio in ragione del positivo esito del tirocinio e della progressiva acquisizione di autonomia nello svolgimento delle incombenze che le sono affidate, l'Uditore avv. Volpinari è stata inserita nei turni di reperibilità (sotto la supervisione del Commissario della Legge, che, in caso di difficoltà, doveva intervenire direttamente) e le sono state attribuite in via generale deleghe in procedimenti penali riguardanti alcune materie, che gestisce interamente sino al rinvio a giudizio o alla archiviazione.

La prof. Di Bona (nota del 27 aprile 2011), dopo avere precisato che l'attività di collaborazione si è distinta, quanto a modalità di svolgimento, in due periodi (15 marzo 2010-16 giugno 2010 e dal 16 giugno 2010), ha indicato quanto segue: “relativamente a primo periodo, l'attività dell'uditore Volpinari si è realizzata, conformemente all'anno antecedente, in forma di collaborazione ed ausilio all'attività giudiziaria svolta dal sottoscritto Giudice Inquirente. In relazione alle funzioni all'uopo assegnate, ai singoli incombenti istruttori delegati ed alla elaborazione di provvedimenti di archiviazione assegnati all'Uditore, lo stesso ha dato piena conferma della notevole attitudine, tempestivamente manifestata sin dalle prime fasi di svolgimento dell'incarico, allo svolgimento delle funzioni giudiziarie. Piena attitudine l'Uditore manifesta, in particolare, nella spiccata sensibilità a cogliere le peculiarità del caso concreto, sotto il profilo sia strettamente fattuale – evidentemente di notevole rilevanza – sia di inquadramento teorico e di relativo, necessario approfondimento delle questioni giuridiche di volta in volta emerse nella trattazione dei diversi procedimenti. Particolarmente efficace è risultata la collaborazione dell'Uditore nell'organizzazione complessiva dei tempi del lavoro, nella individuazione di funzionali procedure di gestione dei procedimenti, nella costante individuazione di corrette priorità nello svolgimento delle incombenze oggetto di delega, opportunamente definite secondo criteri non solo temporali, bensì anche, laddove necessario, di peculiare rilevanza e delicatezza delle vicende interessate. Nello svolgimento delle attività istruttorie delegate l'Uditore ha progressivamente raggiunto una piena competenza ed autonomia nello svolgimento del lavoro, culminata nella delega generalizzata alla stessa, in virtù di specifiche disposizioni del Magistrato Dirigente del 16.06.2010, dell'espletamento di tutti gli atti istruttori relativi ai procedimenti penali per i misfatti (originariamente assegnati alla competenza di questo Giudice) di truffa non aggravata (art. 204 c.p.); minaccia (art. 181 c.p.) ed ingiuria (art. 184 c.p.), connessa alla minaccia. Rispetto alle funzioni così delegate, l'Uditore ha dimostrato piena capacità di svolgere in piena autonomia le funzioni giudiziarie, conducendo con evidente competenza e notevole tempestività l'attività istruttoria dei numerosi procedimenti ricevuti in assegnazione, e

dando altresì piena prova della capacità di condurre ciascuna istruttoria alla più corretta conclusione nel merito dei relativi provvedimenti dalla stessa proposti, di rinvio a giudizio come di archiviazione, nonché negli eventuali decreti penali di condanna. Si segnala, in particolare, la peculiare difficoltà di conduzione dell'istruttoria che sovente il Giudice Inquirente riscontra nei procedimenti penali, e relative indagini, concernenti condotte di truffa, rispetto alle quali pure l'Uditore ha fatto apprezzare peculiari qualità di impegno e professionalità”.

Anche l'avv. Marsili (nota del 27 aprile 2011) ha ritenuto di relazionare sull'attività svolta dall'avv. Volpinari: “all'Uditore commissariale Antonella Volpinari ho delegato, con apposito provvedimento, lo svolgimento di tutti gli atti istruttori per i seguenti reati: furto e danneggiamento commessi da ignoti; emissione di assegni a vuoto; lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale; in materia di circolazione previsti dal codice della strada; previsti dalla legge 99/2010. Ora il lasso di tempo trascorso dal mio ingresso in servizio – e conseguentemente dall'avvio della collaborazione con l'uditore Volpinari – è abbastanza breve; lo ritengo peraltro sufficiente per formulare una serie di considerazioni sulla stessa. In primo luogo, credo di poter confermare il lusinghiero giudizio già espresso da altri miei colleghi sull'avv. Volpinari, in particolare sulla sua eccellente preparazione, professionalità, serietà e dedizione. In effetti, l'uditore Volpinari si è rivelata una collaboratrice efficiente ed efficace, dimostrando un alto livello di professionalità e piena idoneità all'esercizio della funzione. Ha dimostrato fattivamente di sapersi rapportare molto bene non solo con me ma anche con gli ausiliari e con i collaboratori di cancelleria; posso quindi confermare di non aver mai avuto osservazioni di sorta sulla sua condotta. L'uditore ha inoltre partecipato attivamente alle riunioni tra colleghi e con le forze di polizia, per l'individuazione delle “buone prassi” relative a vari aspetti, dando sempre il proprio fattivo contributo. Inoltre, mi risulta abbia sempre rispettato i tempi di smaltimento del lavoro affidatole, garantendo altresì qualità nell'espletamento dei fascicoli assegnati. Ha altresì dimostrato di saper organizzare, con crescente livello di autonomia, l'istruttoria dei fascicoli a lei delegati. Posso quindi affermare che l'avv. Volpinari appare pienamente in grado di organizzare la trattazione

dei diversi fascicoli secondo adeguati criteri di priorità temporale e, al contempo, di rilevanza nonché di opportunità delle vicende trattate. Quando mi sono pervenuti i provvedimenti finali predisposti dall'uditore (provvedimenti di archiviazione, decreti penali o decreti di citazione a giudizio), non ho mancato di analizzare gli atti istruttori posti in essere e la complessiva conduzione dell'indagine, trovando sempre piena sintonia su quanto posto in essere. Dunque, il parere sulla professionalità dell'uditore Volpinari è ampiamente positivo”.

Per parte mia, dalle riunioni settimanali, dai confronti su aspetti di carattere generale ed organizzativo, ho potuto apprezzare la professionalità e la sensibilità dell'Uditore Volpinari nel cogliere gli aspetti rilevanti delle questioni, non disgiunta dalla capacità di valutare anche le priorità e le varie opportunità di soluzione. Posso testimoniare, infine, la riservatezza, la consapevolezza del ruolo unita all'umiltà nei rapporti con le cancellerie, il personale, la polizia giudiziaria e gli avvocati.

In conclusione, non posso che esprimere soddisfazione per la nomina di questi giovani Magistrati, che stanno confermando con il loro lavoro e la rilevanza dell'apporto sotto il profilo qualitativo (e non solo quantitativo) e la necessità per il Tribunale di disporre di collaboratori per l'attività dei Giudici. Gli Uditori stanno dimostrando quotidianamente come la formazione sul campo sia indispensabile per poter contare anche ai fini del reclutamento futuro per incarichi superiori su professionisti preparati, capaci e adeguati.

### **3. ALCUNE QUESTIONI SUGLI UFFICI GIUDIZIARI**

#### **3.1. Situazione del personale amministrativo: riqualificazione e dotazione organica minima**

E' mio dovere in questa sede confermare e ribadire con forza la necessità di riqualificazione del personale del Tribunale Unico, secondo i profili professionali che ho ricostruito nella Relazione sullo stato della giustizia per il 2003, per il 2004 e per il 2005.

Devo nuovamente ripetere che il Tribunale è stato penalizzato ingiustificatamente dalla dotazione organica di cui alla legge 17 settembre 1993 n. 106, che non teneva già allora minimamente conto della situazione reale derivante dalle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti. E' sufficiente, a questo proposito, ricordare come non esistano profili professionali intermedi, come sia esiguo il numero degli operatori di cancelleria, e come, invece, venga svilita la professionalità del personale, collocato al livello più basso delle incombenze di segreteria. Nessuno dei dipendenti del Tribunale può permettersi di attenersi al mansionario: corrisponde a giustizia, pertanto, porre rimedio ad una situazione iniqua che si trascina ormai da troppo tempo.

Auspico vivamente che la riforma della Pubblica Amministrazione possa consentire di rimediare a tale iniquità, e che si tenga conto dell'urgenza della riorganizzazione della pianta organica, della indispensabile riqualificazione del personale del Tribunale Unico, provvedendo altresì alla unificazione della dotazione organica delle due Sezioni, che è sempre più indispensabile anche per il corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie miste assegnate ai Giudici.

Purtroppo devo ripetere (lo avevo già fatto nella Relazione del 2009) che sono divenute assolutamente critiche le condizioni in cui si trova la dotazione organica. Vi è una carenza significativa di personale qualificato, che sta determinando gravi disfunzioni in tutti i settori: mi riferisco quindi alla Cancelleria penale, alla Cancelleria civile, alla Cancelleria Commerciale, all'Ufficio Certificazioni e agli Ufficiali Giudiziari.

Le attuali disposizioni per le sostituzioni risultano particolarmente penalizzanti ed inadeguate per sopperire tempestivamente ed in maniera idonea alle vacanze nei posti: il criterio della supplenza interna è naturalmente valido, anche se mostra i suoi limiti evidenti quando i titolari per la copertura del posto non hanno una adeguata formazione, ma i problemi (spesso insormontabili) si verificano quando devono essere coperti i posti al livelli inferiori, in quanto la mobilità interna alla Pubblica Amministrazione, tra l'altro fondata sulla disponibilità e consenso dei dipendenti, non consente di reperire unità qualificate in relazione al lavoro da svolgere.

E' anche da rilevare che in questi anni sono venute a gravare sul Tribunale nuove attribuzioni e un complesso di attività sconosciuto nel passato che, assieme all'aumento degli organici dei Giudici, sta palesando l'assoluta inadeguatezza della attuale dotazione organica. E' paradossale rilevare che non tutti i Giudici dispongono di personale per la dattiloscrittura in udienza, e che alcuni dipendenti, nonostante la frequenza ad un corso di formazione, si rifiutano di dattiloscrittura; lo svolgimento di udienze in contemporanea svuota le Cancellerie di addetti, che peraltro non sempre sono in grado di provvedere adeguatamente, e blocca il lavoro amministrativo. Alla maggiore complessità degli incombenti di cancelleria richiesti da alcuni processi penali e da alcune rogatorie passive si è fatto fronte fermando altri servizi; la continua rilevazione di dati statistici per adempiere a richieste nuove e diverse da parte degli organismi internazionali impone la destinazione fissa di risorse, sottratte ad altre attività; le continue modifiche alla legge sulle società hanno accresciuto la mole di lavoro gravante sulla Cancelleria Commerciale; la gestione delle cause civili in rapporto al numero sempre crescente degli avvocati, unitamente a nuove attribuzioni, ed alla presenza di unità (in tutto il Tribunale) non sempre adeguate allo svolgimento delle funzioni,

soprattutto di dattilografia e relative all'uso del computer (nonostante, lo si ripete, siano stati effettuati corsi durante l'orario d'ufficio organizzati dal Centro di Formazione professionale), sta ponendo in crisi la Cancelleria civile e la Cancelleria penale; recenti pensionamenti e promozioni che hanno riguardato personale altamente qualificato hanno posto in crisi l'organizzazione complessiva dei settori cui afferivano. Sinora si è fatto fronte con grande fatica a queste continue emergenze che, ormai, vanno a delineare una situazione lavorativa caratterizzata dalla stabilità, anche grazie all'impegno dei Magistrati, che spesso si sostituiscono al personale amministrativo anche nelle attività più semplici, e alla disponibilità della parte più sensibile del personale: ma tale criticità, che incide direttamente sull'efficienza della giustizia non è più procrastinabile. D'altra parte, si deve segnalare che la criticità della situazione e l'assenza di qualificazione specifica sta portando ad emergere un fenomeno particolarmente preoccupante, costituito dal senso di indispensabilità per i dipendenti, soprattutto quelli reclutati recentemente, che si arrogano sempre più spesso il diritto di valutare autonomamente le priorità, senza segnalare i problemi ed il lavoro in arretrato al Cancelliere, con conseguenti ricadute negative sulla funzionalità complessiva dei servizi.

E' mio dovere rilevare come la situazione sopra descritta stia provocando anche ricadute negative estremamente significative nel rapporto con gli utenti e gli avvocati: a mero titolo di esempio, non si è in grado di gestire orari prolungati di sportello ed assicurare, contemporaneamente, l'esecuzione degli incumbenti e delle attività dell'ufficio, o di provvedere alla fotocopiatura dei fascicoli, che ormai è effettuata direttamente dagli avvocati.

Sono dunque necessari, urgenti ed indispensabili interventi straordinari che pongano rimedio ad insufficienze ed inefficienze ormai cronicizzate, ma deleterie per l'amministrazione della giustizia. Ricordo che la Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata il 17 novembre 2010 stabilisce che "ogni Stato deve assegnare ai Tribunali risorse, strutture e attrezzature adeguate che consentano loro di operare in conformità alle esigenze di cui all'art. 6 della Convenzione e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace [...] Ai tribunali deve essere

assegnato un numero sufficiente di giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato”.

### **3.2. Alcune iniziative sugli Uffici Giudiziari**

Negli ultimi anni sono state avviate una serie di iniziative per superare le difficoltà derivanti dall'eccessiva burocratizzazione di alcuni servizi, ed altro ancora è necessario, per evitare strozzature, inutili perdite di tempo e dispendio di risorse.

Oltre al piano informatico del Tribunale, che sta procedendo con l'informatizzazione del registro delle notizie di reato (attuata a partire dal 1 gennaio 2011), e deve proseguire con la decisione, i gravami e l'esecuzione penale, e con l'indispensabile aggiornamento del programma del Casellario giudiziale, si deve ribadire la necessità di modificare la legge sul Casellario Giudiziale, nonché di sottrarre al Tribunale Unico una serie di incombenze non giudiziarie, ma piuttosto amministrative, che stanno creando problemi e disfunzioni, soprattutto con riferimento alla conservazione dei registri dello stato civile da parte del Tribunale; alle notificazioni, da parte degli Ufficiali Giudiziari, di atti amministrativi interni ed esteri; ed alla revisione della legge sull'imposta di bollo, al fine di consentire l'eliminazione della gestione delle marche da bollo da parte dell'Ufficio Certificazioni, provvedendo alla sostituzione con altra imposta che non implichi l'apposizione fisica della marca da bollo, per le ragioni esposte nella Relazione del 2009, ed in quelle precedenti, e cioè per eliminare la necessità di emissione di certificazioni funzionali all'espletamento di pratiche presso altri uffici della Pubblica Amministrazione.

E' comunque mio dovere segnalare che la mancanza di risorse adeguate nel personale assegnato agli uffici giudiziari sta ostacolando anche la realizzazione di importanti progetti o di servizi per rendere più efficiente il rapporto con l'utenza, oltre a non consentire, ormai, il normale disbrigo anche delle attività usuali.

Vorrei evidenziare la necessità di riflettere sulla opportunità di riunire in un'unica struttura la gestione degli atti e dei registri delle società. La permanenza di tale atti e della gestione del registro pubblico presso la Cancelleria del Tribunale ha perduto la sua funzione con il venir meno del riconoscimento giuridico e del controllo omologatorio da parte dell'Autorità Giudiziaria, divenendo l'iscrizione adempimento meramente formale esercitabile da qualunque ufficio pubblico. L'istituzione della Camera di Commercio ha complicato il quadro degli adempimenti burocratici a carico degli operatori, che sono tenuti a duplicare il deposito di atti e la fornitura di informazioni, al fine della gestione di un registro delle imprese, che, peraltro, non ha il carattere dell'ufficialità. E' forse venuto il momento di razionalizzare le risorse e di pervenire al trasferimento alla Camera di Commercio, - previa l'introduzione di necessarie norme per attribuire al Direttore poteri di certificazione -, della gestione del registro delle società e, conseguentemente degli atti societari (con il relativo archivio), che sono e devono rimanere funzioni e banche dati pubbliche, siccome, tra l'altro, previsto dall'art. 43 della legge 22 dicembre 2010 n. 194. In tal modo, oltre a liberare risorse del Tribunale da dedicare ad altri servizi, si eliminerebbe l'equivoco provocato dalla diffusione *on line* di informazioni e dati privi di certezza; si eviterebbero inutili complicazioni burocratiche per fornire certificazioni richieste dalla Camera di Commercio per adempiere alle istanze degli interessati e per gestire banche dati parallele e separate.

Infine, ritengo sia doveroso segnalare che il Tribunale, come ogni ufficio della Pubblica Amministrazione, ha proceduto ad una verifica dei costi di alcuni servizi erogati alla luce del lavoro complessivamente richiesto, che è in costante aumento, e delle somme che lo Stato riscuote per l'erogazione degli stessi. Si sono rilevati diversi aspetti di criticità e di inadeguatezza che devono essere corretti.

A) In primo luogo, le spese di giustizia e l'imposta di bollo sulle sentenze penali e sui decreti penali. Le spese giudiziali sono attualmente quantificate in €15,00, mentre

l'art. 49 della legge 29 ottobre 1981 n. 86 stabilisce le seguenti imposte di bollo: a) per decreti penali imposta fissa di € 3,50; b) sentenze di condanna in procedimenti decisi con rito sommario € 1,55; c) sentenze di condanna in procedimenti decisi con rito ordinario L. 5.000; d) condanne in appello € 5,16. Il rito ordinario è stato abrogato dall'art. 24 della legge 28 ottobre 1992 n. 83, e le imposte sopra indicate non sono mai state aggiornate. Le ingenti spese che lo Stato sostiene per la giustizia penale – sempre maggiori e per la soddisfazione, a volte, di interessi non necessariamente pubblici – esigono che il condannato contribuisca adeguatamente al ristoro delle stesse. Analogamente a quanto avvenuto per le cause civili e per gli atti societari, per le quali le imposte di bollo e di registro sono state sostituite da imposte giudiziarie, di importo più volte rivalutato, è necessaria l'istituzione di una imposta giudiziaria sulle decisioni di condanna ovvero sulle decisioni emesse dai Giudici superiori nelle quali il ricorrente – diverso dal Procuratore del Fisco – sia rimasto soccombente; parimenti, è necessario che la parte civile o il querelante provvedano al pagamento dell'imposta in caso di assoluzione dell'imputato o di remissione della querela, siccome peraltro già stabilito dagli artt. 49 e ss. della legge n. 86 del 1981. Il crescente numero degli appelli e dei reclami, spesso a fini dilatori (in ragione della prospettiva di pervenire alla declaratoria di prescrizione del reato), impone anche l'istituzione della tassa sulle impugnazioni penali, analogamente a quanto avviene in materia civile. Inoltre, sempre più spesso – a fronte di inadempimenti contrattuali – le parti scelgono la strada della denuncia penale o della querela, perché consente loro di risparmiare l'imposta di registro sui contratti: a testimonianza di ciò, ad esempio, sta l'elevato numero delle archiviazioni dei procedimenti penali per truffa e frode nell'esecuzione dei contratti, che determinano comunque, per la trattazione e definizione, un inutile dispendio di risorse. E' pertanto opportuno stabilire che gli atti soggetti alla imposta di registro sin dall'origine, proporzionale o progressiva prodotti o acquisiti nei procedimenti penali e per i quali l'imposta non è stata pagata, sono presi in esame agli effetti del procedimento penale in deroga all'art. 59 della legge n. 85 del 1981, ma concluso il procedimento con il decreto di archiviazione, il decreto penale, la sentenza, o in qualunque altro modo, il Cancelliere

debba trasmettere tali atti all'Ufficio del Registro, per la riscossione dell'imposta e delle sanzioni in applicazione delle legge vigenti

B) L'art. 6 della legge 28 giugno 1989 n. 68 ha istituito e disciplinato la tassa sui ricorsi amministrativi: l'importo, fissato in L. 50.000 non è mai stato adeguato. E' pertanto opportuno procedere alla revisione, tenuto conto dell'aumento progressivo dei ricorsi.

C) La mole delle fotocopie che il Tribunale realizza su richiesta degli utenti è enorme, e spesso inutile. Ad esempio: devono essere fornite le fotocopie integrali dei fascicoli penali pervenuti alla decisione per gli avvocati dell'imputato, della parte civile e del Procuratore del Fisco, e si tratta, spesso, di numerosi atti, non sempre tutti di utilità. Appare pertanto necessario aumentare i costi per la fotocopatura, differenziando le copie semplici da quelle conformi (che richiedono più lavoro), incentivando gli avvocati ad effettuare direttamente la fotocopatura degli atti processuali di loro interesse (previa messa a loro disposizione di una copia conforme del fascicolo).

D) Lo Stato attualmente sopporta le spese per la custodia giudiziale dei beni pignorati o sequestrati. L'art. 10 della legge n. 5 del 1989 stabiliva che "le spese di trasporto e custodia dei beni di cui si chiede il pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente nella misura stabilita dal Giudice in riferimento ad apposito annuale Decreto Commissariale". La legge n. 55 del 1994 ha eliminato il potere del giudice di stabilire tali spese, che sono ferme al 1989, in un importo quasi ridicolo, se rapportato al fatto che tale servizio – nell'interesse dei privati – costa allo Stato la somma di € 36.000 annui. E' pertanto necessario la previsione di un adeguato tariffario delle spese di asporto e di custodia dei beni pignorati, che sono da porre a carico del debitore, ma che devono essere anticipate dal creditore procedente, con una efficace disciplina per l'incasso delle stesse.

E) Le tariffe per l'abbonamento al Bollettino dei protesti, applicate sulla base di regole consuetudinarie, non sono mai state aggiornate.

Per la riscossione delle imposte, delle tasse e delle spese sarebbe necessaria l'applicazione del procedimento esattoriale, per la celerità che lo contraddistingue.

In conclusione di questa Relazione è mio dovere ringraziare il personale del Tribunale, per l'impegno e per il senso di responsabilità costantemente e quotidianamente dimostrato, in assenza dei quali sarebbe impossibile assicurare lo svolgimento dei servizi.

Parimenti, devo ringraziare le Forze dell'Ordine, gli Uffici e servizi della pubblica amministrazione coinvolti nell'attività del Tribunale per la preziosa collaborazione sempre offerta.

San Marino, 23 maggio 2011

Il Magistrato Dirigente  
dott. Valeria Pierfelici

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

### ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE CIVILE

- A Elenco del *pro servato* del giudice delle Appellazioni Civili
- B Elenco del *pro servato* dei Commissari della Legge
- C Tabelle relative al pendente globale delle cause civili
- D Tabelle comparative riferite al settore civile e rappresentazioni grafiche
- E Tabelle relative alle procedure concorsuali
- F Tabelle relative società, cooperative, consorzi ed enti morali

### ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE PENALE

- G Tabelle relative alla istruttoria penale
- H Prospetto relativo alle rogatorie internazionali
- I Tabelle relative alla decisione penale
- L Tabella comparativa del flusso dei reati e rappresentazioni grafiche

### ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE DELLA CONCILIAZIONE

- M Elenco del *pro servato* dei giudici conciliatori
- N Tabelle relative al pendente globale delle cause di conciliazione e rappresentazioni grafiche, anche in raffronto con le cause civili
- O Tabelle relative alle procedure di mano regia

### ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

- P Elenco dell'arretrato e delle sentenze emesse